Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

pag. **9**

Decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2009, n. 069/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo.

pag. **17**

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 070/Pres.

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (Sissar) di cui alla LR 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2007 - 2009. Aggiornamento annuale per il 2009.

pag. **17**

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 071/Pres.

LR 13/2000, art. 1 comma 20, lett. b bis). Rettifica del confine tra i comuni di Clauzetto (PN) e Castelnovo del Friuli (PN).

pag. **27**

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 072/Pres.

LR 18/2005, art. 24. Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

pag. **30**

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 073/Pres.

LR 4/2005 art. 12 bis. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie.

pag. **35**

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres.

LR 9/2007, art. 96. Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali).

pag. **55**

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 075/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione secondo atto modificativo all'accordo di programma stipulato l'8 aprile 2008 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati Sissa di Trieste, il

Conservatorio musicale Tartini di Trieste, il Conservatorio musicale Tomadini di Udine, l'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste, l'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine, il Consorzio universitario di Gorizia e il Consorzio universitario di Pordenone per l'individuazione e l'attuazione delle opere e degli interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e dell'alta formazione nel Friuli Venezia Giulia, come modificato con atto modificativo del 5 agosto 2008.

pag. **64**

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 076/Pres.

LR 17/2008, art. 5, comma 67. Nomina Commissario straordinario per l'attuazione del Piano di recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano.

pag. **76**

Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 079/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

pag. **77**

Decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali 23 marzo 2009, n. 573

LR 16/1988, art. 18. Sostituzione componenti Commissione apistica provinciale di Pordenone.

pag. **79**

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione cultura 12 marzo 2009, n. 580/CULT.FP

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2008/2009 - Approvazione e finanziamento progetto - attività formative previste da specifiche leggi nazionali e/o regionali per l'accesso a determinate attività professionali. Mese di febbraio 2009.

pag. **80**

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura16 marzo 2009, n. 611/CULT.FP

Piano regionale di formazione professionale 2008/2009. Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate.

pag. **81**

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura16 marzo 2009, n. 612/CULT.FP

Piano regionale di formazione professionale: corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. Approvazione proposte formative.

pag. **84**

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 558

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 e da finanziare con risorse aggiuntive per l'annualità 2009.

pag. **86**

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 560

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ed ex Regolamento (CE) 2078/92, per l'annualità 2009.

pag. **87**

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 561

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura "Misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, per l'annualità 2009.

pag. **89**

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 562

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99, per l'annualità 2009.

pag. **91**

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 563

Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento dell'annualità 2009 della "Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **93**

Decreto del Direttore del Servizio energia e telecomunicazioni 13 marzo 2009, n. PMT/93/EN. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili e relativi elettrodotti di connessione alla rete di distribuzione locale - Comune di Manzano (UD) località San Nicolò. Proponente: EuroSol Invest Srl.

pag. **94**

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 12 marzo 2009, n. ALP.10-390-INAC/352

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'arch. Enrico Gatti.

pag. **95**

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 18 marzo 2009, n. ALP.10-421-INAC/355

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al per. ind. Roberto Cernoia.

pag. **96**

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 18 marzo 2009, n. ALP.10-422-INAC/357

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Lorenzo Scano.

pag. **97**

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 13 marzo 2009 n. 396/VIA 358

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Viabilità area del mobile" nei Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone. Proponente: Provincia di Pordenone. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

pag. **97**

Deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 576

Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Il Cuvierti Piccola Soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Paularo.

pag. **99**

Deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 577

Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Marina Gialla Soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Udine.

pag. **99**

Deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 578

Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "MCI Manutenzioni - Costruzioni Industriali - Piccola Soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Monfalcone.

pag. **100**

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2009, n. 605

Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "CSR Cooperativa Servizi Generali Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Udine.

pag. **101**

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 606

Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Gemini Società cooperativa" in liquidazione, con sede in Aquileia.

pag. **102**

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 607

Art. 2545-octiesdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Sostituzione del liquidatore della cooperativa "Roma trasporti - Soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro" in liquidazione, con sede in Trieste.

pag. **103**

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 610

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla modifica della prescrizione numero 1 contenuta della DGR 1849/2004 riguardante il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Ex Stefanel" sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada. (VIA158) Proponente: General Beton Triveneta Spa.

pag. **103**

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 611

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante l'intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna nei Comuni di Arba, Sequals, Cavasso Nuovo e Meduno. (VIA 333) Proponente: Ceip e Consorzio pordenonese inerti.

pag. **107**

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 612

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale litoide sovralluvionato dall'alveo del torrente Artugna nei Comuni di Budoia e Aviano. (VIA 325) Proponente: impresa D'Andrea Aldo di Ornella Annamaria.

pag. **115**

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 631

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Asse 2 "Sostenibilità ambientale", Attività 2.1.C "Prevenzione e gestione dei rischi". Approvazione scheda di attività ed elenco delle operazioni prioritarie.

pag. **121**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di rettifica di atti ricognitivi ditte varie.

pag. **137**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua di ditte varie.

pag. **137**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domande di concessione di derivazione d'acqua di ditte varie.

pag. **138**

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di numero 5 società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative con decreti dd. 18 marzo 2009 ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

pag. **139**

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Andreis. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **139**

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante generale n. 19 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Moruzzo: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 23 del 6 novembre 2008.

pag. **140**

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante n. 86 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tolmezzo: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 33 del 6 agosto 2008.

pag. **140**

Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

LR 75/1978, art. 9, comma 2. Nomine e designazioni di competenza regionale. Integrazione.

pag. **140**

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Ioannis n. 2/COMPL/2008.

pag. **141**

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Strassoldo n. 2/COMPL/2008.

pag. **141**

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 4/COMPL/2008.

pag. **142**

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Aquileia n. 7/COMPL/2008.

pag. **142**

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 10/COMPL/2008.

pag. **142**

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Comune di Spilimbergo (PN)

Avviso d'asta pubblica ad unico incanto per l'alienazione del fabbricato denominato "Ex Pizzeria Favorita".

pag. **144**

Presidenza della Regione - Relazioni Internazionali e Comunitarie - Trieste

Avviso di aggiudicazione dell'appalto di servizi di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione pluriennale del Programma operativo regionale FESR 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo competitività regionale e occupazione.

pag. **144**

Provincia di Udine

Estratto avviso di gara: alienazione di materiale ferroso.

pag. **145**

Comune di Cervignano del Friuli (UD)

Avviso di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Variante n. 76 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **145**

Comune di Claut (PN)

Classificazione strutture ricettive: albergo "Vittoria".

pag. **146**

Comune di Fiume Veneto (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **146**

Comune di Fiume Veneto (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **146**

Comune di Grimacco (UD) - Ufficio Tecnico

Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **147**

Comune di Grimacco (UD) - Ufficio Tecnico

Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **147**

Comune di Moimacco (UD)

Decreto di esproprio n. 1 del 10/03/2009. Lavori di sistemazione della strada comunale via del Tei.

pag. **147**

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di adozione della variante n. 34 al PRGC "Progetto di una centrale idroelettrica sul canale dei

dottori - Salto San Polo".
pag. **149**

Comune di Palmanova (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa pubblica - Quartiere di Santa Giustina.
pag. **149**

Comune di Paularo (UD)
Avviso di approvazione variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.
pag. **149**

Comune di Pavia di Udine (UD)
Approvazione progetto preliminare dell'intervento urgente di protezione civile nei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, Pavia di Udine, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Visco, a salvaguardia dei centri abitati tramite adeguamento della rete di scolo in destra del Torrente Torre e realizzazione opere di difesa a sistemazione idraulica. Avviso di adozione e deposito della variante n. 33 al Piano regolatore generale.
pag. **150**

Comune di Pavia di Udine (UD)
Approvazione progetto preliminare dell'intervento urgente di protezione civile a salvaguardia dei centri abitati tramite sistemazione idraulica del reticolo minore nella frazione di Risano. Avviso di adozione e deposito della variante n. 34 al Piano regolatore generale.
pag. **150**

Comune di Remanzacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica, relativo al comparto di zona B1.b.
pag. **151**

Comune di Ruda (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale - Pista ciclabile Perteole-Saciletto.
pag. **151**

Comune di Ruda (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale - Piazzetta di Saciletto.
pag. **151**

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Adozione PAC (Piano attuativo comunale) denominato "Ciarudiel" ai sensi LR 5/2007 - LR 12/08 e Regolamento di attuazione.
pag. **152**

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Approvazione Rapporto ambientale e PAC (Piano attuativo comunale) denominato "Versiola" ai sensi LR 5/2007 - LR 12/08 e Regolamento di attuazione.
pag. **152**

Comune di Spilimbergo (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.
pag. **152**

Comune di Travesio (PN)
Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.
pag. **153**

Comune di Trieste
Estratto della deliberazione consiliare n. 8 dd. 18.2.2009, di approvazione della variante n. 116 al vigente PRGC.
pag. **153**

Comune di Villesse (GO)

Avviso di approvazione e deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla realizzazione di un insediamento commerciale in zona HC per attività di grande distribuzione con superficie coperta superiore a 5.000 mq e per centri commerciali al dettaglio superiori a 2.500 mq. che costituisce variante n. 15 al vigente PRGC.

pag. **153**

Enel Distribuzione Spa - Sviluppo Rete - PLA Monfalcone (GO)

Pubblicazione del decreto n. 615, pratica LE/615 della Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione uguale od inferiore a 150 kV - RD 11/12/1933 n. 1775 TU sulle acque ed impianti elettrici.

pag. **154**

Provincia di Udine

Determina: 2009/1694 dell'11.03.2009. Lavori di manutenzione straordinaria SP del Corno. 1^ impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

pag. **155**

Decreto del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro 4 marzo 2009, n. 87/arl

Approvazione lista di esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 2009.

pag. **158**

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste

Avvio delle procedure di stabilizzazione del personale cd. precario dell'area del comparto per l'anno 2009.

pag. **161**

Azienda Ospedaliero Sanitaria "Santa Maria degli Angeli" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario esperto - Infermiere - Categoria D livello economico super con funzioni di coordinamento.

pag. **161**

Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa per Anziani" - Cividale del Friuli (UD)

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale.

pag. **169**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Udine

Bando di concorso pubblico a n. 1 posto di animatore - Cat. C posizione economica C1 SSC - Ambito 3.2 "Carnia".

pag. **169**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Udine

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

pag. **178**

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

09_13_1_LRE 7

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7
Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui alla presente legge, anche in attuazione dei principi della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), e del Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'allegato sub A del provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini l'esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi terapeutici appropriati entro i tempi che garantiscano la migliore gestione dei problemi clinici sospettati o diagnosticati, nonché di un corretto sistema di prevenzione.
2. La Regione si impegna a garantire nelle forme ritenute più opportune la celerità degli interventi richiesti.

Art. 2 principi

1. Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano attraverso:
a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
b) la responsabilizzazione dei direttori generali del Servizio sanitario regionale;
c) la responsabilizzazione delle professioni sanitarie che svolgono le attività;
d) il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti;
e) un migliore e più efficiente uso delle risorse e delle apparecchiature esistenti;
f) l'attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i cittadini in caso di superamento dei tempi;
g) l'obbligatorietà dell'informazione ai cittadini sui tempi entro i quali devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
h) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
i) un unico sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali;
j) l'informatizzazione e la messa in rete del sistema sanitario regionale.

Art. 3 tempi massimi delle prestazioni

1. Nei limiti temporali fissati dal Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, la Giunta regionale determina annualmente all'interno delle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), i tempi massimi delle principali prestazioni, ivi comprese le graduazioni per criteri di priorità. Con il medesimo atto la Giunta regionale determina altresì i tempi massimi delle prestazioni eventualmente non comprese nel Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per

il triennio 2006-2008.
2. Le aziende sanitarie della regione definiscono, all'interno del piano annuale, le sedi dove sono garantiti i tempi massimi. Le sedi, ivi compresi i privati accreditati, sono definite nell'ambito di un accordo di area vasta e tengono conto di criteri di accessibilità geografica, orario di apertura e volumi erogati.
3. Nel rispetto dei contenuti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 120/2007, è previsto il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito delle attività istituzionali ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria. Il differenziale tra i due tempi non può superare i quindici giorni per le attività diagnostiche e le visite e i trenta giorni per i ricoveri ospedalieri programmati.

Art. 4 tempi massimi di referto

1. Sono garantiti al cittadino anche i limiti massimi di attesa per il referto degli esami diagnostici e delle visite specialistiche, in ogni caso mai superiori a sette giorni oltre gli eventuali tempi obbligatori di protocollo per l'esecuzione tecnica dell'esame.
2. La Giunta regionale determina annualmente all'interno delle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 49/1996, i tempi massimi di referto delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5 prestazioni urgenti

1. Sono escluse le prestazioni di urgenza, ossia i quadri sintomatologici che necessitano di valutazione o di trattamento rapido e devono essere eseguite entro ventiquattro ore.

Art. 6 responsabilizzazione dei direttori generali

1. I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle sedi definite nell'accordo di area vasta, ciascuno per le sedi e le prestazioni di competenza.
2. Al rispetto dei tempi massimi è vincolato il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 responsabilizzazione delle professioni sanitarie

1. I piani aziendali definiscono annualmente il rapporto tra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria, anche ai fini delle previsioni dell'articolo 3, comma 3, della presente legge e dell'articolo 1, comma 5, della legge 120/2007.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione può vincolare specifiche destinazioni di finanziamento a incremento dei fondi di produttività e risultato del personale coinvolto nel processo di contenimento dei tempi di attesa attuato in applicazione della presente legge.
3. La Giunta regionale, qualora sia rilevato il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'articolo 3, valuta la necessità di procedere alla ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e quelli delle prestazioni libero professionali intramurarie e, nel caso, richiede agli enti interessati di provvedervi, fissando un termine per l'adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.

Art. 8 responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

1. È fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta, all'atto della richiesta di un esame diagnostico o di una visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico e di indicare, ove previsto, il criterio di priorità. A garanzia del progressivo allineamento tra l'offerta e l'effettivo bisogno di prestazioni sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta partecipano con i medici ospedalieri alla stesura di linee guida a sostegno dell'appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.
2. In sede di accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e di quanto previsto al comma 1.

Art. 9 semplificazione delle prescrizioni specialistiche

1. Al momento del primo accesso e delle visite successive, gli specialisti ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche. In ogni caso deve essere mantenuto il contatto con il medico curante, medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, allo scopo di perseguire la continuità assistenziale.

Art. 10 monitoraggio

1. L'Agenzia regionale della sanità provvede a monitorare l'attuazione della presente legge e ogni tre mesi ne riferisce i risultati alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.

Art. 11 uso delle apparecchiature diagnostiche

1. In caso di mancato raggiungimento dei tempi massimi di cui all'articolo 3, le apparecchiature diagnostiche che hanno relazione con tempi di attesa prolungati devono essere attive, per l'utenza esterna, sei giorni su sette e dodici ore al giorno, ovvero per almeno settantadue ore alla settimana, nelle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e/o nei siti individuati dall'accordo di area vasta di cui all'articolo 3, comma 2, salvo motivata deroga o per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 120/2007.
2. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1.

Art. 12 diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture.
2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale.
3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale all'interno delle linee di gestione annuali di cui all'articolo 12 della legge regionale 49/1996.

Art. 13 obbligo di informazione dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

1. Presso tutte le sale d'attesa di ognuna delle sedi di cui all'articolo 3, comma 2, e nelle sedi dei medici di medicina generale, nonché nei siti internet della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale, deve essere presente un avviso contenente le informazioni sui limiti di tempo massimi previsti per l'erogazione delle prestazioni, sulle procedure di cui agli articoli 7, comma 3, e 12, e altre informazioni in materia utili per l'utente.

Art. 14 rimborso del cittadino che non si presenta all'esame

1. Il cittadino che non si presenta all'esame prenotato senza avvertire la struttura interessata è tenuto al pagamento di una quota determinata secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi sentita la Commissione consiliare competente. Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce i casi in cui tali quote non possono essere richieste.

Art. 15 clausola valutativa

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assessore con delega alla sanità presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;
b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;
c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;
d) qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'articolo 16.
2. L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.

Art. 16 sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali

1. È consentito il sistema regionale di prenotazione per tutti gli enti del Servizio sanitario regionale,

contenente l'intero catalogo di offerta regionale di prestazioni sanitarie ambulatoriali, comprensivo delle agende dell'attività libero professionale intramuraria, al fine di rendere trasparente l'offerta e omogenee le modalità di accesso per tutti i cittadini, consentire economie gestionali, il monitoraggio costante dell'attività ambulatoriale, nonché dei tempi di attesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale persegue la realizzazione e la costante manutenzione dell'anagrafe regionale unica degli assistiti gestita mediante strumenti informatizzati, nonché l'introduzione di un vocabolario delle prestazioni sanitarie condiviso nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
3. Al sistema regionale di prenotazione possono aderire anche gli erogatori privati, in seguito ad accordi specifici e sulla base di una tariffa parametrata sul numero di prestazioni prenotate.
4. Al sistema regionale di prenotazione si accede attraverso gli sportelli aziendali all'uopo istituiti presso i servizi ospedalieri e territoriali, per mezzo del servizio di call center regionale, nonché in via sperimentale direttamente attraverso internet.
5. L'Amministrazione regionale avvia sperimentazioni gestionali al fine di consentire la prenotazione delle prestazioni da parte dei medici prescrittori, dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale, anche mediante l'utilizzo della Carta regionale dei servizi.
6. Nell'ambito delle sperimentazioni può essere attuata, presso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie del territorio, la possibilità di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di stampa e ritiro del referto.

Art. 17 informatizzazione e messa in rete del Servizio sanitario regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, l'Amministrazione regionale realizza, anche per mezzo di società da essa partecipate, le infrastrutture informatiche e i sistemi informativi a supporto dell'organizzazione dei servizi sanitari e promuove la messa in rete dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate, al fine di garantire in primo luogo la multicanalità e la semplificazione dell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.
2. L'Amministrazione regionale promuove l'utilizzo degli strumenti dell'innovazione tecnologica e il progressivo abbandono della prescrizione cartacea da parte dei medici prescrittori e dei medici di medicina generale, per una più efficace costruzione del percorso di cura e assistenza e per un migliore governo clinico da parte delle aziende sanitarie.
3. L'Amministrazione regionale individua le modalità operative e gli standard di sicurezza per l'accesso da parte dei medici di medicina generale ai sistemi informativi regionali di supporto al sistema dell'offerta sanitaria per la trasmissione telematica di informazioni certificate, sia per la richiesta di prestazioni specialistiche, sia per la comunicazione di diagnosi e di referti, al fine di consentire al medico di medicina generale di svolgere pienamente il proprio ruolo di attore principale nella realizzazione delle cure primarie e nel contempo garantire al cittadino una maggiore tempestività e qualità dell'assistenza.

Art. 18 sistemi di qualità certificati

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a sostenere le spese relative alla predisposizione dei progetti e all'attuazione degli interventi volti a realizzare, presso le aziende pubbliche del sistema sanitario regionale, l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di qualità certificati per la gestione delle liste di attesa delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 1.

Art. 19 semplificazione delle procedure per il rilascio di certificati medici

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, allo scopo di ridurre l'accesso dei cittadini a visite o accertamenti diagnostici eseguiti per sole necessità di rilascio di certificati o esenzioni nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le tipologie di certificazione medica oggetto dei seguenti provvedimenti:
a) autorizzazione al rilascio di certificato medico direttamente da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
b) autorizzazione al rilascio di certificato medico al momento della dimissione dall'ospedale in caso di nuova diagnosi.

Art. 20 convenzioni con le associazioni imprenditoriali

1. Nell'intento di contribuire alla riduzione dei tempi delle liste di attesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le associazioni imprenditoriali di livello nazionale, presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere le opportunità offerte dal sistema sociosanitario regionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie professionali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 21 modifica dell'articolo 2 della legge regionale 21/2005

1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di sem-

plificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è abrogata.

Art. 22 norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente all'anno 2009, per un importo di 2 milioni di euro, sono posti a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 26 marzo 2009

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23/2004, è il seguente:
Art. 12 pianificazione ed indirizzo politico regionale
1. La pianificazione regionale si attua nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale 13 giugno 1993, n. 41.
2. La Giunta regionale emana entro il 15 settembre di ogni anno le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, con le quali vengono definiti:
a) gli obiettivi annuali e le modalità di valutazione del loro raggiungimento ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale 12/1994;
b) le risorse disponibili ed i criteri di finanziamento delle Aziende.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge 154/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 189/2008, è il seguente:
Art. 1 attività libero-professionale intramuraria
1. Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti in cui in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo.
4. Tra le misure di cui al comma 2 può essere prevista, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:
a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del

servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);
c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;
f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui all'alinea, primo periodo, del presente comma, e fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 10;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.
5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
6. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma.
8. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale.
9. Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
10. Le convenzioni di cui al comma 4, primo periodo, sono autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo.

11. Al Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.
14. Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nota all'articolo 4
- Per il testo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1996, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 319/2001, è il seguente:
Art. 1 contratto del direttore generale
1. La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi degli articoli 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.
4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.
5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:
a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti.
Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
5-bis. La regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.
6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.
7. Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Note all'articolo 7
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 120/2007, vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:
Art. 13 autofinanziamento regionale
1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già

previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.

Nota all'articolo 12
- Per il testo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1996, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 21
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 certificazioni sanitarie
1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità per direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
q) *ABROGATA*
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.
1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.
2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.
3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.
4. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituto da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).
5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge
n. 3
- d'iniziativa del consigliere Asquini, presentato al Consiglio regionale il 23 maggio 2008 e assegnato alla III Commissione permanente il 4 giugno 2008;

n. 44
- d'iniziativa dei consiglieri Blasoni, Ciani, Dal Mas, Marini, Pedicini, Valenti, Camber, Galasso, Novelli, Tononi, Santin, Baritussio, Cargnelutti, Bucci, Cacitti, Marin, Colautti, presentato al Consiglio regionale l'11 dicembre 2008;
- assegnato alla III Commissione permanente il 17 dicembre 2008, con parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, reso il 3 febbraio 2009;
- progetti di legge esaminati preliminarmente dalla III Commissione permanente e abbinati, ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento interno, nella seduta del 13 gennaio 2009;
- progetto di legge n. 44 scelto quale testo base dalla III Commissione permanente nella seduta del 18 febbraio 2009, quindi esaminato e approvato dalla Commissione nella medesima seduta, all'unanimità dei presenti, con modifiche, con relazione del consigliere Blasoni;
- testo base proposto dalla Commissione esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 4 marzo 2009 e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 12 marzo 2009 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2.2.2-2408/09 dd. 24 marzo 2009.

09_13_1_DPR_69_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2009, n. 069/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo.

Con decreto del Presidente della Regione n. 069/Pres. di data 17 marzo 2009 é stata approvata la variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, comprendente aree poste sul territorio dei Comuni di Amaro e Villa Santina.
Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni interessati.

09_13_1_DPR_70_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 070/Pres.

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (Sissar) di cui alla LR 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2007 - 2009. Aggiornamento annuale per il 2009.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale;
VISTA la "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2007 - 2009" approvata con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0235/Pres.;
CONSIDERATO che l'articolo 2 della citata legge regionale 5/2006 dispone che l'aggiornamento annuale della Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di seguito SISSAR, sia approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale;
VISTO l'aggiornamento annuale per il 2009, relativo al sopra indicato documento di programmazione, così come elaborato dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, allegato al presente provvedimento;
RILEVATO che sul documento predisposto, così come previsto dall'articolo 2 della citata legge regionale 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è avvenuta la concertazione con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con quelle delle cooperative e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;
RITENUTO altresì di specificare che per il periodo di programmazione relativo al 2009 l'Amministrazione regionale non intende avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola per l'istruttoria delle domande di finanziamento presentate dai soggetti interessati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 561 con la quale la Giunta medesima ha approvato l'aggiornamento annuale per il 2009 della Programmazione per il periodo 2007-2009 del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR), di cui alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che la deliberazione medesima, costituendo un mero aggiornamento annuale ad una programmazione pluriennale, non rientra fra gli atti soggetti a diramazione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto di autonomia;

DECRETA

1. È approvato l'aggiornamento annuale per il 2009 della Programmazione per il periodo 2007-2009 del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR), di cui alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_13_1_DPR_70_2_ALL1

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (Sissar) di cui alla LR 23 febbraio 2006 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2007 - 2009. Aggiornamento annuale per il 2009

PREMESSA

Con la presente programmazione si intende disciplinare, nel rispetto dei principi e delle indicazioni dettati dalla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "legge regionale", l'attività di ricerca e sviluppo e l'attività dei servizi per la promozione delle conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.
Il documento di programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di seguito SISSAR è approvato con decreto del Presidente della Regione.
Il SISSAR ha durata triennale a partire dal primo gennaio 2007 ed è aggiornato annualmente. La modulistica specifica per la presentazione all'Amministrazione regionale delle domande, dei relativi progetti e delle richieste di finanziamento da parte dei soggetti erogatori è disponibile sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it alla voce Economia e imprese/Agricoltura/Promozione della conoscenza - SISSAR.
Nel 2009, terzo anno di applicazione del SISSAR:
1) si attivano i servizi individuati dalle lettere: a), b), c), d) e f bis) dell'articolo 10 della legge regionale;
2) nel caso di Progetti di durata pluriennale, si approva solo lo stralcio di progetto relativo al 2009;
3) non si ritiene necessario ricorrere ai Centri autorizzati di assistenza agricola per l'istruttoria delle domande dei soggetti erogatori;
4) si ritiene opportuno non attribuire uno specifico valore alle diverse attività programmate.
L' organizzazione del SISSAR è così schematizzata:

D.C. RISORSE AGRICOLE, NATURALI, E FORESTALI
RAPPRESENTANZE SINDACALI DI CATEGORIA
RAPPRESENTANZE COOPERATIVE AGRICOLE
CRITA
CONCERTAZIONE
D.P. REG. APPROVAZIONE SISSAR PUBBLICATO SUL BUR
ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO
SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE
MONITORAGGIO SISSAR PER INDIRIZZI TECNICI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI TECNICI
PRESENTAZIONE PROGETTI SOGGETTI EROGATORI E RICHIESTA FINANZIAMENTO
ERSA
UNIVERSITA' PUBBLICHE
SOGGETTI PRIVATI
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
APPROVAZIONE PROGETTI E PUBBLICAZIONE SUL BUR DEI PROGETTI APPROVATI
DECRETI DI IMPEGNO

SEZIONE I - SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE

1. Finalità ed obiettivi

Le finalità e gli obiettivi della presente Programmazione sono i seguenti:

1.1. migliorare la competitività e il reddito aziendale promuovendo la multifunzionalità e la diversificazione delle attività e delle produzioni attraverso azioni sostenute da un'efficiente gestione economica tramite specifici strumenti di analisi di gestione e di contabilità agraria;

1.2 migliorare il rendimento globale dell'impresa;

1.3. migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul lavoro degli operatori del settore;

1.4. migliorare la sicurezza alimentare delle produzioni;

1.5. migliorare i processi, i prodotti e i servizi connessi allo svolgimento dell'attività agricola, con particolare attenzione a qualità, certificazione, origine e tracciabilità delle produzioni;

1.6. curare la tutela ambientale promuovendo un modello di sviluppo agricolo sostenibile anche attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa la valorizzazione delle biomasse a fini energetici, anche introducendo e diffondendo il concetto di certificazione di processo e di prodotto ambientale;

1.7. orientare le attività produttive in funzione di:

1.7.1. nuove opportunità offerte dal mercato;

1.7.2. esigenze dei consumatori, del territorio e dell'ambiente;

1.7.3. indirizzi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali inerenti il settore agricolo;

1.8. promuovere lo sviluppo dell'associazionismo;

1.9. promuovere l' animazione e lo sviluppo del sistema rurale, in un quadro di marketing territoriale.

2. Modalità di realizzazione

L'attività esercitata dai soggetti erogatori è rivolta alle imprese agricole singole e associate ed alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e si esplica attraverso le seguenti modalità:

2.1.1. incontri individuali in azienda;

2.1.2. incontri collettivi in campo con diverse aziende;

2.1.3. incontri collettivi in aula;

2.1.4. interventi con supporto informatico;

2.1.5. interventi con altri sistemi di comunicazione e informazione;

2.1.6. altre modalità individuate dal soggetto erogatore.

3. Attività da intraprendere e finalità da perseguire

3.1. Articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale

Le attività di aggiornamento professionale e di informazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale sono intese ad assecondare l'esigenza di conoscenza degli operatori agricoli e sono finalizzate a:

a) orientare la produzione in funzione delle dinamiche di mercato e delle opportunità offerte e dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;

b) concorrere al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso l'impiego di tecniche e mezzi di produzione rispettosi della salute umana, dell'ambiente e del benessere degli animali;

c) incentivare la multifunzionalità e la diversificazione delle produzioni;

d) incentivare nuove certificazioni in ordine ai prodotti di qualità;

e) favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), così come stabilito dal Regolamento (CE) 1782/2003 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

f) informare i fruitori sulle opportunità offerte dal PSR 2007-2013, ricercando la collaborazione con gli animatori dello Sviluppo Rurale di cui alla misura 341 del PSR stesso;

g) favorire il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente a livello comunitario e nazionale;

h) concorrere al miglioramento della gestione aziendale.

Tra le attività che dovranno essere svolte dai soggetti erogatori rientrano, a titolo vincolante per l'approvazione del progetto, quelle finalizzate all'informazione e all'aggiornamento sulla Direttiva nitrati (91/676/CEE) e, limitatamente alle zone vulnerabili individuate, sul relativo piano d'azione regionale.

3.2. Articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale

Le attività di cui all'articolo 10 , comma 1, lettera b) della legge regionale riguardano la consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta mediante l'introduzione di strumenti, metodi e tecniche di gestione economica aziendale e di piani di marketing.

3.3. Articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale

Le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale riguardano la consulenza altamente specializzata a favore dei fruitori nei seguenti settori considerati strategici per l'agricoltura

regionale:

a) produzione vitivinicola, ivi compresa la lotta guidata ed integrata in ambito fitosanitario, attuata secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario, chimico agrario, analisi e certificazione dell' ERSA;
b) produzione frutticola e olivicola, ivi compresa la lotta guidata ed integrata in ambito fitosanitario, attuata secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario, chimico agrario, analisi e certificazione dell' ERSA;
c) allevamenti zootecnici e ittici;
d) produzioni lattiero casearie;
e) produzioni orticole;
f) produzioni forestali;
g) florovivaismo;
h) biomasse ed energie rinnovabili;
i) produzioni biologiche;
j) produzioni cerealicole.

Le suddette attività si specificano attraverso:

a) l'introduzione nell'impresa di processi migliorativi, innovativi e competitivi;
b) lo sviluppo e l'organizzazione dei servizi alla persona ed al territorio;
c) la consulenza per il miglioramento globale dell'impresa;
d) la programmazione e la pianificazione dell'attività d'impresa o di gruppi di imprese, anche attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
e) l' adozione di tecnologie multimediali per l'informazione e di tecniche innovative di gestione della produzione, della comunicazione, della promozione e della distribuzione ;
f) la progettazione, l'implementazione e il sostegno per l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'ingresso in nuovi mercati;
g) lo sviluppo e l'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica.

3.4. Articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale

Le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale riguardano la diffusione e l'attivazione dei sistemi di qualità e di certificazione attuabili attraverso l'introduzione, la messa a punto e il mantenimento in azienda di sistemi di qualità di prodotto e di processo finalizzati all'ottenimento di specifiche attestazioni in risposta all'emergente bisogno di tracciabilità, di conoscenza e tutela dell'origine dei prodotti, di sicurezza alimentare e salvaguardia dell'ambiente.

3.5. Articolo 10, comma 1, lettera f bis) della legge regionale

Tra le attività previste dall' articolo 10, comma 1, lettera f bis) della legge regionale rientrano tutte quelle necessarie a diffondere le conoscenze scientifiche per avviare uno sviluppo, un miglioramento e un potenziamento razionale delle imprese agricole.

Parallelamente viene prevista la possibilità di divulgare tutte le informazioni relative ai produttori, ai prodotti tipici della Regione e a quelli generici, prendendo in considerazione anche gli utilizzi possibili per ciascun prodotto e il relativo beneficio nutrizionale. L'analisi dei benefici nutrizionali risulta quanto mai indispensabile per diffondere una cultura alimentare, sempre più richiesta e ritenuta necessaria dalla maggior parte dei consumatori.

4. Riparto delle risorse finanziarie

4.1. Nel terzo anno di applicazione la disponibilità complessiva riservata alla promozione delle conoscenze è così suddivisa fra le diverse attività previste dall'articolo 10, comma 1:

4.1.1. lettera a) e lettera b) = cinquantacinque per cento ;
4.1.2. lettera c) = trentacinque per cento;
4.1.3. lettera d) e lettera f bis) = dieci per cento;

È comunque prevista la compensazione degli importi tra le diverse attività della ripartizione qualora ricorrano condizioni di disponibilità di fondi all'interno del riparto medesimo.

5. Modalità di presentazione dei progetti

5.1. Ciascun soggetto erogatore di cui all'articolo 15 della legge regionale presenta all'Amministrazione regionale - perentoriamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del documento di programmazione del SISSAR sul BUR - la richiesta di approvazione di un progetto secondo le tre tipologie di attività indicate al paragrafo "Riparto delle risorse finanziarie", su modello predisposto dalla stessa Amministrazione. Il progetto può essere articolato nei sottoprogetti della legge regionale.

5.2. Il progetto contiene:

5.2.1. la specificazione e la descrizione dei servizi che si intendono attuare fra quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f bis) della legge regionale;
5.2.2. la durata dello stesso, che può essere annuale, biennale o triennale; in ogni caso il progetto è finanziato per stralci annuali;
5.2.3. il territorio regionale interessato: tutto o in parte (specificando quale);
5.2.4. l'elenco nominativo dei tecnici incaricati dell'attuazione del progetto con la specificazione del

titolo di studio, l'eventuale numero di iscrizione all'albo professionale relativo e la percentuale di tempo dedicata al progetto (a tal fine si considera impiegato al 100% un tecnico che operi a tempo pieno, indipendentemente dalla forma di rapporto di lavoro). Va inoltre manifestata l'eventuale intenzione di ricorrere a consulenze fornite da personale, enti o istituzioni, pubblici o privati, esterni all'organizzazione: anche in tal caso va specificata la percentuale di tempo, rapportata al 100% del tecnico a tempo pieno;

5.2.5. l'elenco preventivo ed indicativo dei fruitori suddivisi in base al tecnico che eroga il servizio. Nel caso in cui più tecnici dell'organismo svolgano la loro attività a favore della medesima azienda, tali circostanze vanno debitamente specificate. I tecnici impegnati nelle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale, sono tenuti ad assicurare la divulgazione dei risultati per quanto riguarda i progetti di ricerca finanziati nel 2008 con la legge regionale 26/2005 relativa all'innovazione nel settore dell'agricoltura e dell' itticoltura, attivando i dovuti collegamenti con i responsabili scientifici della ricerca stessa. Ad eccezione dei fruitori che risultano iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica nel Friuli Venezia Giulia, ovvero che abbiano presentato la prima notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007, i fruitori del servizio devono garantire la compartecipazione al costo totale sostenuto dal soggetto erogatore per lo sviluppo del progetto per una quota pari ad almeno il 20%. Tale compartecipazione può avvenire anche quale pagamento da parte del fruitore di un corrispettivo per il progetto o di una quota associativa;

5.2.6. il costo globale del progetto , ripartito tra le attività di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale. Tale costo non può eccedere un tetto massimo di 50.000 euro per ogni unità tecnica. Si definisce unità tecnica un tecnico che svolge le attività previste dal SISSAR a tempo pieno, ovvero prendendo come base di riferimento annuale 1900 ore lavorative. Una unità tecnica può essere formata anche da più tecnici che sono impiegati per l'attività SISSAR per frazioni del loro tempo lavorativo. Ovviamente in tale accezione, un tecnico non può costituire più di una unità tecnica.

Il numero di unità tecniche previste per il progetto non può essere superiore:

- del 5% rispetto a quelli effettivamente impiegati nell'anno precedente, nel caso in cui nell'anno precedente si siano impiegati più di sette unità tecniche;
- del 10 % rispetto a quelli effettivamente impiegati nell'anno precedente, nel caso in cui nell'anno precedente si siano impiegate un numero di unità tecniche comprese fra tre e sette;
- del 25 % rispetto a quelli effettivamente impiegati nell'anno precedente, nel caso in cui nell'anno precedente si siano impiegate un numero di unità tecniche superiori a uno e inferiori a tre.

È comunque accettato un aumento fino al raggiungimento di una unità tecnica nel caso in cui nell'anno precedente si sia impiegata meno di una unità tecnica.

Il progetto può altresì prevedere pacchetti comprendenti più attività.

L'articolazione del preventivo di costo dovrà seguire una determinata suddivisione che rispetti i seguenti parametri:

a) spese per personale tecnico (tecnici dipendenti; tecnici a contratto; tecnici in convenzione; consulenze tecniche esterne all'organizzazione, in misura non superiore al 50% del totale ammesso a contributo; rimborsi al personale quali pasti, pernottamenti, pedaggi, parcheggi, mezzi pubblici, rimborsi chilometrici; spese di dimostrazione e di divulgazione quali materiali di consumo, laboratori, mezzi tecnici, visite di studio, incontri tecnici, stampa di materiale divulgativo, costo relatori, affitto sale, attrezzatura direttamente connessa alla divulgazione o relativi ammortamenti, abbonamenti a riviste tecniche; altre voci di spesa purché inerenti all'attività di tipo tecnico): almeno il 78% del totale;

b) spese relative al personale amministrativo e/o relative consulenze: non superiore al 15%;

c) spese generali documentabili (quali affitti, ammortamenti delle attrezzature e arredi, manutenzioni, riscaldamento, condizionamento, illuminazione, acqua, postali, telefoniche, cancelleria e stampati, assicurazioni varie, interessi passivi, fideiussioni, generali ed organizzative): non superiore al 15%.

Per dare modo alla commissione di valutazione, di cui all'articolo 16 della legge regionale, di esprimere entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti stessi, un giudizio sulla proposta progettuale, è indispensabile fornire una descrizione degli argomenti che si intendono trattare e delle attività programmate specificando le modalità di esecuzione: incontri individuali aziendali; incontri collettivi in campo o in aula, interventi con supporto informatico, interventi con altri strumenti di comunicazione. Il costo massimo del progetto può subire proporzionali riduzioni in relazione all'intensità del servizio, alla modalità di erogazione del servizio stesso nonché alle specialità ed ai profili professionali impiegati. Il costo esposto è comprensivo delle spese generali di organizzazione, coordinamento, formazione e amministrazione riferibili esclusivamente all'attività di erogazione dei servizi per la promozione delle conoscenze.

5.2.7. Il numero minimo e massimo di fruitori che possono essere assistiti mediamente, da ogni unità tecnica, per ogni tipologia di attività, dovrà rientrare nei seguenti limiti:

a) per le attività previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10 della legge regionale, ciascuna unità tec-

nica impiegata può seguire nel corso dell' anno un numero di fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale, compreso tra venticinque e sessantacinque per i fruitori ubicati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, così come individuate dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominate aree rurali D) e compreso tra trentacinque e ottanta per i fruitori ubicati nelle altre zone;
b) per le attività previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10 della legge regionale, ciascuna unità tecnica impiegata può seguire nel corso dell' anno un numero di fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale, compreso tra cinque e venti per i fruitori ubicati nelle aree rurali D e compreso tra dieci e trenta per i fruitori ubicati nelle altre zone;
c) per le attività previste dalla lettera c) dell'articolo 10 della legge regionale, ciascuna unità tecnica impiegata può seguire nel corso dell' anno un numero di fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale, compreso fra dieci e cinquanta;
d) per le attività previste dalla lettera c) dell'articolo 10 della legge regionale, ciascuna unità tecnica impiegata può seguire nel corso dell' anno un numero di fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale, compreso fra due e venti;
e) per le attività previste dalla lettera d) ed f bis) dell'articolo 10 della legge regionale, ciascuna unità tecnica impiegata può seguire nel corso dell' anno un numero di fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale, compreso fra dieci e cinquanta;
f) per le attività previste dalla lettera d) ed f bis) dell'articolo 10 della legge regionale, ciascuna unità tecnica impiegata può seguire nel corso dell' anno un numero di fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale, compreso fra due e venti.
Qualora il soggetto erogatore di cui all'art. 15 della legge regionale impieghi almeno sei tecnici a tempo pieno, ad uno degli stessi può essere riconosciuto, a richiesta, lo status di coordinatore. In tal caso il numero di fruitori afferenti al coordinatore può essere ridotto fino ad un terzo.
5.2.8. Per le attività previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10 della legge regionale, ogni singolo progetto, per essere autorizzato, deve poter impiegare almeno l'equivalente di tre unità tecniche, così come definite al punto 5.2.6, ridotti a due qualora l'attività sia svolta nelle aree rurali D; il progetto dovrà garantire l'assistenza ad un numero minimo di centocinque fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale, ridotti a cinquanta qualora l'attività sia svolta nelle aree rurali D, ovvero di trenta fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale, ridotti a dieci qualora l'attività sia svolta nelle aree rurali D;
5.2.9. Per le attività previste dalla lettera c) dell'articolo 10 della legge regionale, ogni singolo progetto, per essere autorizzato, deve impiegare almeno una unità tecnica, così come definita al punto 5.2.6 in grado di fornire assistenza ad un numero minimo di almeno dieci fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero due fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale;
5.2.10. Per le attività previste dalle lettere d) ed f bis) dell'articolo 10 della legge regionale, ogni singolo progetto, per essere autorizzato, deve impiegare almeno una unità tecnica, così come definita al punto 5.2.6 in grado di fornire assistenza ad un numero minimo di almeno quindici fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero due fruitori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale.
5.3. Il numero minimo di interventi significativi (consulenze a favore dei fruitori, consulenze presso la sede del soggetto erogatore, visite dimostrative, incontri collettivi in aula o in campo, attività di aggiornamento a favore dei fruitori, attività progettuale e di studio documentabile svolta a favore dei fruitori per almeno 2 ore di lavoro) non può essere inferiore, per ogni fruitore, a:
- n. 2 per le attività di cui alle lettere a) e b) della legge regionale;
- n. 3 per le attività di cui alla lettera c) della legge regionale;
- n. 3 per le attività di cui alle lettere d) e f bis) della legge regionale;

Il numero medio di interventi significativi a favore dei fruitori (numero totale di interventi significativi effettuati dal soggetto erogatore/numero totale dei fruitori), per soggetto erogatore, non può essere inferiore a:
- n. 6 per le attività di cui alle lettere a) e b) della legge regionale;
- n. 10 per le attività di cui alla lettera c) della legge regionale;
- n. 10 per le attività di cui alle lettere d) e f bis) della legge regionale.

Nel caso in cui l'intensità del finanziamento non raggiunga i limiti massimi di cui al successivo punto 6, può essere attuata una proporzionale riduzione nel numero medio di interventi significativi.
5.4. Ogni organismo dovrà inoltre individuare, per ogni unità tecnica, almeno una azienda di riferimento, cioè in grado, per le sue caratteristiche strutturali, per le soluzioni innovative ed i particolari accorgimenti adottati, di fungere da esempio e da traino per le altre.
5.5. L'approvazione del progetto è condizionata dalla dimostrazione - da parte del richiedente - del possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 15 della legge regionale, sia quelli riferibili all' ente erogatore, sia quelli riferibili ai tecnici incaricati dall'ente stesso a fornire i servizi previsti dal progetto.

6. Intensità del finanziamento

6.1. L'intensità del finanziamento per ciascuna delle attività previste dall'articolo 10, lettere a), b) c), d) ed f bis) della legge regionale non può superare l'80 % del costo del progetto, ad eccezione dei progetti, o sottoprogetti, presentati da soggetti erogatori che prevedano almeno 10 fruitori iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica nel Friuli Venezia Giulia, ovvero che abbiano presentato la prima notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007; per tali fruitori tale percentuale può essere elevata fino al 95%.

Qualora le attività previste dall'articolo 10, lettera a), b), c), d) ed f bis) della legge regionale siano rivolte alle fasi di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50% delle spese ammissibili. In tal caso il soggetto erogatore dovrà distinguere i costi imputabili alla fase di produzione da quelle di trasformazione e commercializzazione.

Nel caso in cui, su richiesta del fruitore, le risorse corrispondenti al costo dell'attività, sostenuto integralmente dal fruitore e riferita alle fasi di trasformazione o commercializzazione, siano considerate quale aiuto erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ("de minimis", pubblicato sulla G.U.U.E. n. L. 379 del 28/12/2006), l'intensità del finanziamento può essere superiore al 50%, e comunque non superiore all'80%. Per i controlli relativi al rispetto dei massimali degli aiuti "de minimis", i soggetti erogatori dei servizi comunicano, per ogni impresa, l'entità di tali costi all'Amministrazione regionale e alle imprese interessate. Il contributo viene comunque liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore.

Qualora la disponibilità delle risorse sia insufficiente a finanziare tutti i progetti con la percentuale massima sopra indicata, è ammessa una rimodulazione degli stessi in ordine ai costi.

Sarà inoltre cura della Direzione, in fase di autorizzazione della spesa, individuare delle modalità di concessione del contributo che possano permettere una ridistribuzione delle risorse eventualmente non pienamente utilizzate dagli organismi erogatori.

La riduzione nella percentuale di finanziamento per i soggetti che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione si applica solamente quando anche la percentuale di finanziamento per i soggetti che svolgono attività di produzione primaria scende al di sotto del 50%.

7. Modalità di rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti

L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali a ciascun soggetto erogatore sulla base della rendicontazione effettuata dagli stessi soggetti.

Il finanziamento può essere erogato anche in via anticipata in misura non superiore all'80% dell'importo previsto, al soggetto erogatore, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

La rendicontazione, presentata a conclusione dell'attività svolta, deve indicare, per ciascun fruitore, quali fra i servizi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed f bis) dell'articolo 10 della legge regionale sono stati effettuati.

La rendicontazione stessa deve prevedere la presentazione, da parte dell'ente erogatore, di una dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante dichiara, per ogni tipologia di servizio di cui all'art. 10 della legge, l'elenco dei fruitori che hanno aderito al progetto usufruendo dei servizi previsti, con i tecnici che hanno erogato il servizio, e la quota di compartecipazione al costo da parte dei fruitori stessi. La dichiarazione prevede altresì la descrizione e la quantificazione puntuale delle giornate di attività svolte, ovvero delle ore di lavoro impiegate, per l'attuazione del progetto da parte di ogni singolo tecnico impegnato.

Per quanto attiene la ripartizione tra le varie voci di spesa, il costo globale rendicontato, a conclusione del progetto, dovrà rientrare nei limiti di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dei progetti".

8. Modalità di controllo, valutazione e penalità

L'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 3, comma 4 della legge regionale è curata dall'ERSA che ha il compito di individuare, in collaborazione con i soggetti erogatori e per ciascun servizio offerto, appropriati indicatori che permettano di esprimere una valutazione di merito sull'attività svolta e che diano indicazioni utili a definire gli indirizzi tecnici per le attività da sostenere negli anni a venire.

A tal fine, il soggetto erogatore è tenuto a collaborare con l'ERSA fornendo tutte le indicazioni che verranno richieste riguardo l'attività svolta da parte di ciascun tecnico o collaboratore preposto a organizzare e fornire i servizi, nonché ogni altra notizia riguardante i fruitori del servizio soprattutto in ordine alle caratteristiche soggettive ed oggettive del fruitore.

Durante lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti erogatori, è prevista una fase di controllo a campione in itinere, sull'operato dei tecnici impiegati, a cura del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali. In particolare i tecnici dovranno essere in grado di documentare e garantire la tracciabilità del loro operato, a partire dalla data di comunicazione di approvazione del progetto, mediante l'impiego di idonei strumenti informatici, i quali devono essere individuati preventivamente a cura del soggetto erogatore.

L'invio informatico delle documentazione, aggiornata almeno alla data della richiesta, dovrà avvenire

entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta stessa.
La rilevazione di non corrispondenze tra quanto riportato e quanto verificato dal competente Servizio comporta, a partire dalla seconda infrazione, una riduzione del finanziamento di 300 euro per ogni giornata di inadempienza.

SEZIONE II - RICERCA E SVILUPPO

1. Finalità ed obiettivi

Le finalità e gli obiettivi da perseguire con la presente programmazione, in sintonia con gli obiettivi più generali previsti dalla legge, sono volti a:
1.1. Monitoraggio costante delle richieste di ricerca.
1.2. Individuazione dei principali filoni di studio e di ricerca concernenti il settore primario della Regione Friuli Venezia Giulia, anche allo scopo di incrementare l'utilizzo delle conoscenze scientifiche per lo sviluppo di prodotti innovativi e di nuove tecnologie.
1.3. Divulgazione della conoscenza e trasferimento dell' innovazione.

2. Tematiche di ricerca

Compete all'ERSA, come previsto dall'art. 4, comma 2 della citata legge regionale 5/2006, la realizzazione di azioni di ricerca indirizzate al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui sopra.
Per l'attuazione nel 2009 delle attività di ricerca e sviluppo contemplate dalla legge regionale, tenendo conto delle iniziative di ricerca già individuate nella programmazione 2007-2009, di quelle già finanziate nel corso del 2007-2009 anche con altri strumenti di finanziamento regionale, legge regionale 26/2005 in primis, e, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 5/2006, dell'attività promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura vengono individuate le tematiche di seguito specificate per ciascun settore interessato.
Attingendo da tale quadro l'ERSA predisporrà annualmente un programma di attività da finanziare con le risorse recate dalla legge di riferimento. Potranno essere altresì finanziate ricerche non espressamente previste dal sottostante elenco purchè vengano dimostrate l'effettiva importanza e le possibili ricadute positive sull'agroecosistema regionale.

2.1. Tematiche generali

2.1.1. Miglioramento della resistenza delle specie vegetali ai mutamenti climatici

2.2. Viticoltura ed enologia

2.2.1. Valorizzazione dei vitigni locali, tutelando le produzioni regionali.
2.2.2. Programmazione nel lungo periodo di una riconversione della piattaforma varietale a favore di nuove selezioni resistenti ai parassiti, in grado quindi di ridurre l' impiego di agrofarmaci, caratterizzate da nuove combinazioni di profili polifenolici e aromatici.
2.2.3. Sostegno e promozione dell' attività vivaistica regionale.
2.2.4. Aumento del contenuto in antiossidanti naturali dei vini.
2.2.5. Trasformazione delle uve in vino con tecniche a basso impatto ambientale.
2.2.6. Valutazione dell' impatto delle tecniche colturali sulla qualità dei vini.

2.3. Frutticoltura e arboricoltura da legno

2.3.1. Sviluppo di una attività vivaistica supportata da certificazione del materiale prodotto sia per le specie da frutto già diffuse che per quelle non diffuse in Regione e per le quali esistano problemi fitosanitari gravi nelle zone tipiche di coltivazione.
2.3.2. Sviluppo di una attività vivaistica per quanto riguarda l' arboricoltura da legno che valorizzi le essenze locali mantenendone la diversità genetica. Valutazione sistematica di popolazioni da seme raccolte nelle diverse aree geografiche della Regione.

2.4. Orticoltura

2.4.1. Ricerca di linee di prodotto destinate ad entrare nei canali della grande distribuzione o dei mercati all' ingrosso e caratterizzate da una spiccata tipicità (asparago, radicchi invernali, radicchio rosa di Gorizia, valeriana, radicchio di monte, rape da brovada, aglio di Resia, fagioli locali).
2.4.2. Coltivazione di funghi.
2.4.3. Tartuficoltura.

2.5. Floricoltura

2.5.1. Ricerca e sperimentazione sulle colture già affermate (azalee, ciclamini, violette) ma anche valutazione sistematica delle nuove specie e varietà floricole che vengono continuamente proposte dalla ricerca europea ed internazionale.

2.6. Piante officinali per il loro utilizzo a scopi alimentari

2.6.1. Impiego di erbe e piante officinali per il miglioramento della qualità e della sicurezza degli alimenti.
2.6.2. Impiego di composti bioattivi vegetali nell' alimentazione degli animali da reddito e d'affezione.

2.7. Produzione e valorizzazione tecnologica dei prodotti alimentari

2.7.1. Miglioramento delle caratteristiche di qualità e garanzia di sicurezza mediante l'adozione di pre-

trattamenti stabilizzanti, anche non convenzionali
2.7.2. Incremento delle possibilità di commercializzazione, di durata e di ambito di collocazione:
a) confezionamento vero e proprio, eseguito con tecniche adeguate;
b) impiego di condizioni ambientali idonee, anche limitatamente ai periodi di conservazione prevendita, così da incrementare la durata nella fase di commercializzazione;
c) individuazione di pezzature diversificate atte al trasporto e consumo individuale o per piccoli nuclei di consumatori;
d) efficace comunicazione con etichettature che esaltino le caratteristiche di tipicità e specificità dei prodotti;
e) lo sviluppo delle vendite in rete.

2.8. Utilizzazione, trattamento e valorizzazione di reflui provenienti da attività agrozootecniche

2.8.1. Messa a punto di processi e tecnologie innovative per la riduzione degli impatti dei reflui zootecnici e dell' acquacoltura.
2.8.2. Sistemi innovativi di trattamento aziendali ed inter-aziendali ai fini dell' utilizzo agronomico di reflui zootecnici nelle zone vulnerabili da nitrati.
2.8.3. Utilizzo sostenibile delle risorse e gestione dei reflui e residui nel comparto vitivinicolo e agroindustriale.
2.8.4. Sistemi di gestione delle lettiere avicole e della pollina ad elevata sostenibilità energetica ed ambientale.

2.9. Valorizzazione e diversificazione delle produzioni di origine animale

2.9.1. Identificazione e sviluppo di protocolli innovativi di allevamento, di alimentazione e di trasformazione nelle filiere zootecniche e ittiche attraverso:
a) la valorizzazione dell' azienda zootecnica da latte nell' area montana della Regione;
b) l' ottimizzazione delle "filiere corte" nel settore lattiero-caseario della pianura friulana;
c) l' innovazione e l'ottimizzazione nella filiera del prosciutto crudo tipico;
d) l' identificazione e la valorizzazione di prodotti lavorati e semilavorati nel comparto ittico.
2.9.2. Diversificazione nelle filiere zootecniche ed acquacolturali e sviluppo di prodotti non eccedentari:
a) azioni di ricerca sulla nutrizione e riproduzione del bufalo per sostenere la filiera regionale del latte bufalino;
b) allevamenti di ungulati selvatici;
c) messa a punto di tecnologie di riproduzione e produzione di specie acquatiche alternative alle tradizionali;
d) allevamento del cavallo da sport e da diporto.
2.9.3. Tecnologie innovative e implementazione di sistemi di tracciabilità a tutela delle filiere zootecniche e ittiche:
a) messa a punto di metodologie sensoristiche e biosensoristiche di facile e rapido impiego nelle aziende zootecniche e negli impianti di trasformazione;
b) utilizzo di isotopi naturali e di bioindicatori per l' autenticazione del processo produttivo e dell' origine geografica;
c) identità sensoriale delle produzioni tipiche e metodologiche di controllo e certificazione degli attributi di riconoscibilità sensoriale.
2.9.4. Aspetti innovativi di profilassi indiretta nell' allevamento di specie ittiche autoctone di interesse acquacolturale:
a) formulazione di nuovi vaccini e ottimizzazione della profilassi vaccinale, mediante l' allestimento di laboratorio di riferimento per l' immunologia degli organismi acquatici;
b) identificazione di peptici innovativi di origine naturale ad attività antimicrobica.

2.10. Sostenibilità ed efficienza dei sistemi zootecnici regionali

2.10.1. Riproduzione e controllo sanitario nei sistemi zootecnici:
a) gestione della fertilità nella bovina da latte;
b) cause infettive della ipofertilità;
c) valutazione dell' espressione delle proteine della fase acuta come indicatori di benessere e di stadi preclinici di malattia.
2.10.2. Sostenibilità di sistemi zootecnici ed acquacolturali regionali:
a) sostenibilità di sistemi zootecnici regionali di qualità mediante un laboratorio di riferimento per la valutazione nutrizionale dei foraggi locali;
b) applicazione di sistemi a ricircuitazione per il risparmio della risorsa idrica negli allevamenti ittici.

2.11. Gestione del territorio e della fauna selvatica

2.11.1. Interazione tra animali domestici e fauna selvatica:
a) interazione trofica;
b) gestione sanitaria della fauna selvatica e valutazione dei potenziali rischi sanitari dovuti alla trasmissione interspecifica di patogeni.

2.11.2. Studi di dinamica e distribuzione di specie di interesse venatorio o in via di estinzione per la salvaguardia degli ambienti rurali e naturali

2.12. Marketing e valorizzazione commerciale dei prodotti agroalimentari

2.12.1. Analisi puntuale sulla situazione del marketing del comparto agroalimentare regionale con lo strumento della "SWOT analysis" al fine di individuare la performance competitiva dei vari settori in un orizzonte di medio-lungo periodo.

2.12.2. Analisi dello status del marketing territoriale rurale regionale con la proposta di un marketing plan, anche al fine di definire una strategia politica dei marchi di prodotto e territoriali.

2.12.3. Definizione di distretti rurali e agroalimentari regionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_13_1_DPR_71_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 071/Pres.

LR 13/2000, art. 1 comma 20, lett. b bis). Rettifica del confine tra i comuni di Clauzetto (PN) e Castelnovo del Friuli (PN).

IL PRESIDENTE

VISTA la richiesta del 9 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, recante "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000", con la quale il Sindaco del Comune di Clauzetto (Pn), ha chiesto l'adozione di un provvedimento di rettifica dei confini comunali tra il Comune di Clauzetto e il Comune di Castelnovo del Friuli (Pn), così come previsto dall'articolo 1, comma 20, lettera b bis) della richiamata legge regionale 13/2000, come inserita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 recante "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002";

VISTA la richiesta dell'11 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge regionale 13/2000, con la quale il Sindaco del Comune di Castelnovo del Friuli ha chiesto l'adozione di un provvedimento di rettifica dei confini comunali tra il Comune di Castelnovo del Friuli e il Comune di Clauzetto, così come previsto dall'articolo 1, comma 20, lettera b bis) della richiamata legge regionale 13/2000, come inserita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13/2002 sopra citata;

VISTO che l'articolo 1, comma 20, lettera b bis) della suddetta legge regionale 13/2000 consente di rettificare il confine tra due o più Comuni per ragioni topografiche o per altre ragioni analoghe e comprovate esigenze locali, limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché ciò non comporti trasferimento di popolazione tra i Comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale;

CONSIDERATO che la zona oggetto delle succitate richieste di rettifica risulta geograficamente più aggregata al territorio del Comune di Clauzetto e che nella zona medesima i servizi pubblici locali sono già erogati dallo stesso comune;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della già richiamata legge regionale 13/2000, è stata prodotta la documentazione necessaria, nonché le deliberazioni del Consiglio comunale di Clauzetto n. 24 del 28 novembre 2008 e del Consiglio comunale di Castelnovo del Friuli n. 28 del 27 novembre 2008;

CONSIDERATO che a seguito della rettifica, la superficie del Comune di Clauzetto subirà un aumento di ca. HA 14,7 e una conseguente pari diminuzione della superficie del Comune di Castelnovo del Friuli, e che le porzioni di territorio interessate alla rettifica, censite al catasto del Comune di Castelnovo del Friuli comprendono al foglio 1 i mappali dal 14 al 21, dal 27 al 49 e dal 128 al 132;

RILEVATO che il riconfinamento coinvolge, fra l'altro, alcune abitazioni, e che, peraltro, gli attuali proprietari-residenti sono già iscritti nei registri anagrafici di stato civile di Clauzetto, ovvero risultano residenti altrove, per cui non vi è trasferimento di popolazione da un comune all'altro;

CONSTATATO che l'amministrazione comunale di Castelnovo del Friuli ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari delle aree situate nelle mappe catastali di propria pertinenza e che non sono state presentate nei termini di legge osservazioni o opposizioni;

CONSTATATO che le deliberazioni dei Consigli comunali di Clauzetto e di Castelnovo del Friuli sono conformi a quanto previsto dal già citato articolo 1, comma 20, lettera b bis) della legge regionale 13/2000, come inserita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13/2002;

VISTO il parere favorevole della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio sistema informativo territoriale e cartografia, in ordine alla richiesta presentata, espresso in data 17 febbraio 2009;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di rettifica dei confini tra i Comuni di Clauzetto e Castel-

novo del Friuli, secondo quanto rappresentato nella planimetria allegata quale parte integrante;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 555;

DECRETA

1. È recepito l'accordo per la rettifica dei confini comunali intervenuto tra i Comuni di Clauzetto e Castelnovo del Friuli con deliberazioni dei rispettivi Consigli n. 24 del 28 novembre 2008 e n. 28 del 27 novembre 2008.
2. È modificato il confine tra i Comuni di Clauzetto e Castelnovo del Friuli nei termini indicati nelle due deliberazioni sopra citate, come rappresentato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Il presente decreto sarà comunicato ai Comuni interessati e verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_13_1_DPR_71_2_ALL1
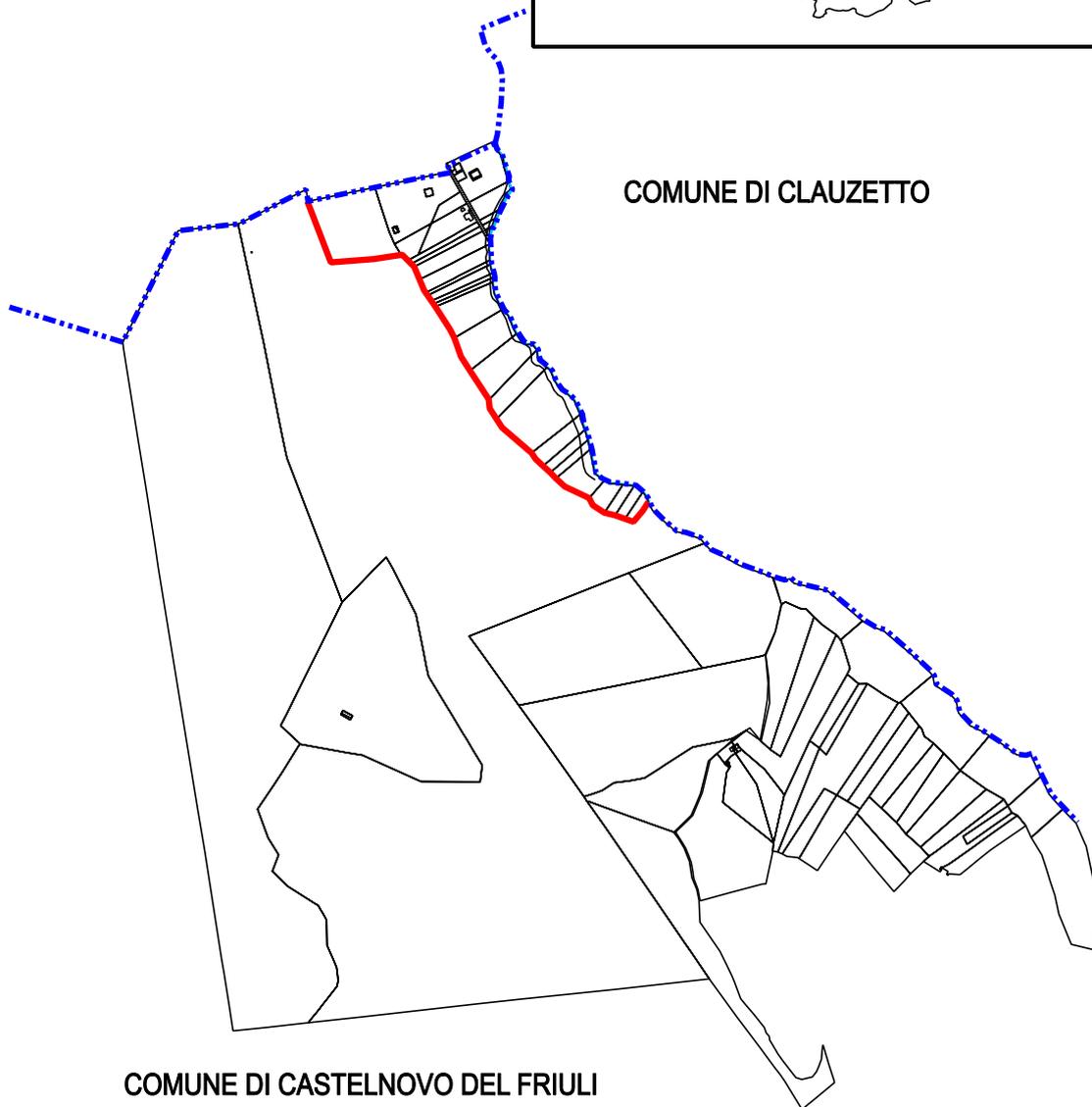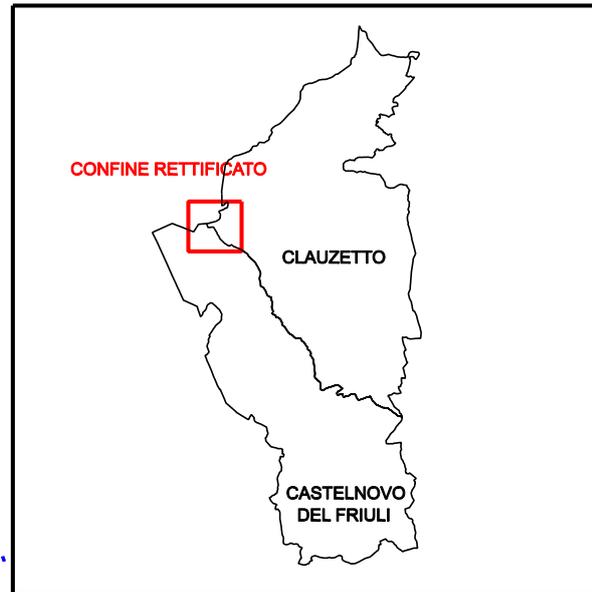
VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_13_1_DPR_72_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 072/Pres.

LR 18/2005, art. 24. Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

VISTI il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856 ed i successivi aggiornamenti annuali approvati con deliberazioni giuntali 23 novembre 2007, n. 2892, e 11 dicembre 2008, n. 2756;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144);

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed in particolare l'articolo 7, il quale dispone che le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2005, n. 860, recante gli standard generali di qualità e standard essenziali dei servizi per l'impiego nella regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 4, della citata L.R. 18/2005, che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce, tra l'altro:

a) le procedure per l'accreditamento;

b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;

c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;

d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;

e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro;

RILEVATO che, come risulta da recenti indagini, la situazione di crisi internazionale è destinata a produrre ricadute sulle prospettive economiche ed anche occupazionali della nostra regione;

CONSIDERATO pertanto opportuno, anche in vista del prevedibile aumento delle situazioni di criticità occupazionale e delle richieste di ricollocazione e riqualificazione professionale, di prevedere il ricorso a strumenti più specifici e mirati di collocamento e ricollocamento occupazionale, allo scopo di sostenere e integrare le attività già svolte dai centri pubblici per l'impiego;

RITENUTO perciò di procedere all'implementazione dell'istituto dell'accreditamento regionale, in attuazione di quanto già previsto nel sopra citato aggiornamento annuale del Programma triennale regionale di politica del lavoro, definendo con regolamento:
a) le procedure per l'accreditamento;
b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro;
SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 27 gennaio 2009 e del 11 febbraio 2009 hanno esaminato lo schema del presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2009, n. 506, con la quale è stato approvato il "Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_13_1_DPR_72_2_ALL1

Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 finalità
Art. 2 accreditamento e affidamento dei servizi
CAPO II - REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO
Art. 3 requisiti
Art. 4 requisiti giuridici e finanziari
Art. 5 requisiti strutturali
Art. 6 requisiti professionali
CAPO III - ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE
Art. 7 Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro
Art. 8 richiesta di accreditamento
Art. 9 rilascio dell'accreditamento
Art. 10 durata e validità dell'accreditamento
Art. 11 revoca dell'accreditamento
CAPO IV - EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO
Art. 12 obblighi dei soggetti accreditati
Art. 13 divieto di transazione commerciale

Art. 14 standard essenziali di erogazione dei servizi
Art. 15 criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati
Art. 16 entrata in vigore

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente atto, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) stabilisce:
a) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
b) le procedure per l'accreditamento;
c) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
d) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

Art. 2 accreditamento e affidamento dei servizi

1. L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che operano nell'erogazione dei servizi al lavoro.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui all'articolo 7 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione o delle Province, dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 18/2005.
3. L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.

CAPO II - REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Art. 3 requisiti

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi al lavoro è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati negli articoli 4, 5 e 6.

Art. 4 requisiti giuridici e finanziari

1. Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
a) costituzione sotto forma di società di capitali, società cooperativa o consorzio di cooperative ovvero di società di persone;
b) acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
c) previsione nello statuto, come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, di almeno una delle seguenti attività:
 1) somministrazione di lavoro;
 2) intermediazione;
 3) ricerca e selezione di personale;
 4) supporto alla ricollocazione professionale;
d) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono essere presenti distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da rendere conoscibili tutti i dati economici-gestionali specifici;
e) mancato assoggettamento a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
g) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
h) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
i) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
k) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
2) assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 5 requisiti strutturali

1. Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
a) sede legale o almeno una unità operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento, in locali:
1) distinti da quelli di altri soggetti;
2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;
4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
c) apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso il nodo regionale e al Sistema informativo regionale (SIL);
e) una volta rilasciato l'accreditamento, indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
1) degli estremi del provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale,
2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.

Art. 6 requisiti professionali

1. Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, per ciascuna unità organizzativa presente nella regione Friuli Venezia Giulia, dei seguenti requisiti concernenti il personale impiegato:
a) organico di almeno due unità di personale qualificato in possesso di adeguate competenze professionali, che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni, acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali, maturata anche nel contesto del mercato del lavoro locale;
b) indicazione di un responsabile nell'ambito del personale di cui alla lettera a).

CAPO III - ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Art. 7 Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale 18/2005, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione all'Elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al capo II.
3. L'Elenco regionale è ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione all'Elenco regionale e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'Elenco stesso. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità all'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 8 richiesta di accreditamento

1. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'accreditamento presenta la domanda, comprensiva della richiesta di iscrizione all'Elenco regionale, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. La domanda di cui al comma 1 è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione, e recante l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II.
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 2.
4. Le Agenzie per il lavoro iscritte nelle sezioni a), b) o c) dell'Albo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 276/2003, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione al predetto Albo, non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel capo II, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e d), numero 2).

Art. 9 rilascio dell'accreditamento

1. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.
2. In caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato, la domanda è archiviata e trovano applicazione le disposizioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).
3. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ufficio competente dispone, con decreto, l'accreditamento e l'iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e ne dà comunicazione al soggetto interessato.
4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell'accreditamento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'Ufficio procedente comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 10 durata e validità dell'accreditamento

1. L'accreditamento ha durata biennale, con decorrenza dall'adozione del provvedimento.
2. Il soggetto accreditato comunica all'Ufficio competente, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.
3. Entro il termine perentorio di 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo, l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

Art. 11 revoca dell'accreditamento

1. L'Ufficio procedente verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
2. In caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento, l'Ufficio competente ne informa il soggetto interessato e assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
3. L'Ufficio competente dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al capo II;
c) inottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 12 e 15;
b) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al comma 1 ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.
4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei cinque anni successivi.

CAPO IV - EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO

Art. 12 obblighi dei soggetti accreditati

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi del presente atto sono tenuti a:

a) interconnettersi alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso il nodo regionale e al Sistema informativo regionale (SIL) di cui all'articolo 28 della legge regionale 18/2005, nei tempi e con le modalità che sono definite dalla Direzione centrale competente;
b) inviare alla Regione, attraverso la Direzione centrale competente, ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
c) comunicare alla Regione e alla Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
f) osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 276/2003.

Art. 13 divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

Art. 14 standard essenziali di erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene secondo gli standard essenziali stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2005, n. 860.
2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

Art. 15 criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) rapporto tra il numero di posti di lavoro reperiti e il numero dei disoccupati trattati;
b) rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i disoccupati trattati;
c) rapporto tra il numero di posti di lavoro ricoperti e il numero disoccupati trattati;
d) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria;
e) durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
f) numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al numero di disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi;
g) grado di soddisfazione dei disoccupati trattati e delle imprese contattate.
2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_13_1_DPR_73_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 073/Pres.

LR 4/2005 art. 12 bis. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 12 bis della citata legge regionale 4/2005 aggiunto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);
CONSIDERATO che il comma 1 del menzionato articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 autorizza l'Amministrazione regionale, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale;
VISTO che il comma 3 del citato articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, per le finalità di cui al comma 1, autorizza l'Amministrazione regionale a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;
VISTO il comma 9 del menzionato articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo;
c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie;
VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;
RITENUTO di dare attuazione al summenzionato comma 9 del citato articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 mediante l'emanazione dell'allegato Regolamento, concernente: "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009 n. 526;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie" in conformità al testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_13_1_DPR_73_2_ALL1

Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare del-

l'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie

Art. 1 finalità
Art. 2 definizioni
Art. 3 requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari
Art. 4 tipologia degli interventi
Art. 5 forma ed entità della garanzia
Art. 6 ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie
Art. 7 modalità di richiesta dell'intervento del Fondo
Art. 8 rilascio della cogaranzia. Stipulazione ed erogazione del finanziamento
Art. 9 resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI
Art. 10 estinzione della garanzia
Art. 11 obblighi della PMI beneficiaria
Art. 12 obblighi dell'Istituto
Art. 13 obblighi della Banca convenzionata
Art. 14 obblighi dei Confidi convenzionati
Art. 15 caratteristiche dei finanziamenti
Art. 16 inadempimenti
Art. 17 attivazione del Fondo
Art. 18 inefficacia della garanzia
Art. 19 termini
Art. 20 disponibilità del Fondo
Art. 21 atto aggiuntivo alla Convenzione
Art. 22 norma di rinvio
Art. 23 entrata in vigore
Allegato A tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie
Allegato B sistema di scoring
Allegato 1 modulo per la valutazione delle imprese neo costituite

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.), disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed il rilascio delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie.
2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, la Regione, al fine di sopperire alla difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, intende porre in essere nuovi strumenti di concessione di cogaranzie a favore delle stesse ove aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Fondo": il Fondo regionale di garanzia per le PMI, di cui all'articolo 1;
b) "Comitato" : il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n.9, (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della cogaranzia e di gestione del Fondo come previsto dall'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005;
c) "Istituto": la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato;
d) "Banca convenzionata": il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Fondo ;
e) "Confidi convenzionato" : il soggetto di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 003, n. 326 , iscritto ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, convenzionato con il Fondo;
f) "cogaranzia" : la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente alla garanzia dei Confidi;
g) "PMI": le microimprese e le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in

possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>> emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'11 gennaio 2006, n. 2 e nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003;
h) "microimprese e piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane ": si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; tale valutazione viene effettuata dal Comitato con l'utilizzo del "Sistema di Scoring"
i) "Sistema di scoring" indica il sistema di valutazione delle imprese nell'interesse delle quali viene disposto l'intervento del Fondo;
j) "Banche" : le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993;
k) "Finanziamenti a breve termine" : i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti, di durata predeterminata non superiore a 18 mesi concessi a PMI per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell'ambito della normale attività di gestione;
l) "Finanziamenti a medio termine" : i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni concessi a PMI a fronte di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine;
m) "Imprese in difficoltà": le imprese che non sono in grado, con le loro risorse ed in mancanza di un intervento esterno dei poteri pubblici, di contenere le perdite che potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. Inoltre sono comunque considerate in difficoltà le società:
1) a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
2) a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
3) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Art. 3 requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

1. L'intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, dalle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, di tutti i settori, con le sole limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa comunitaria "de minimis".
2. Per essere ammessi alla cogaranzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Comitato ed i finanziamenti devono :
a) riguardare una delle operazioni previste dall'articolo 4, comma 1;
b) essere assistiti da garanzia del Confidi convenzionato avente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2;
3. Per la tipologia relativa al consolidamento del debito a breve, lo stesso soggetto può beneficiare di un nuovo intervento del Fondo sulla medesima tipologia solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito.

Art. 4 tipologia degli interventi

1. Le operazioni bancarie per le quali è richiesta la cogaranzia del Fondo da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, sono finalizzate al finanziamento dell'operatività corrente ovvero al consolidamento a medio termine delle passività a breve, connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione.
2. Per le operazioni di consolidamento a medio termine delle passività a breve il tasso di interesse della nuova operazione deve essere inferiore al tasso d'interesse di ognuna delle passività a breve da estinguere.
3. Le cogaranzie di cui al presente regolamento sono concesse in base alla regola "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 5 forma ed entità della cogaranzia

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.
2. La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una

singola esposizione.
3. La garanzia affianca le garanzie dei Confidi convenzionati e sommata a queste non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.
4. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.
5. La garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale.
6. L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria.
7. L'importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.
8. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 40 per cento della perdita definitiva subita dalla Banca convenzionata per capitale.
9. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.
10. La garanzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.
11. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.
12. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui all'Allegato A., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
13. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 50.000 Euro, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all'articolo 7 comma 4, le percentuali di cui ai commi 5 e 8 sono ridotte al 33 per cento.
14. In ogni caso la percentuale di finanziamento garantita dal fondo non può essere superiore a quella garantita dal Confidi convenzionato.
15. Il Fondo ha facoltà, al fine di ampliare la propria capacità di intervento, di far assistere la propria garanzia da garanzie rilasciate da altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati, nonché dalle altre forme di garanzia ritenute opportune.
16. Le deliberazioni adottate a tal fine dal Comitato possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 6 ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie

1. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie è dato, tempo per tempo, dall'applicazione alle disponibilità del Fondo di un moltiplicatore pari a 10.
2. I finanziamenti assistiti dalla cogaranzia del Fondo con la procedura di cui all'articolo 7, comma 4 possono impegnare il Fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo del 20 per cento delle disponibilità del medesimo.

Art. 7 modalità di richiesta dell'intervento del Fondo

1. Le PMI interessate presentano alla Banca convenzionata, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento, la domanda di rilascio della garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.
2. La domanda di intervento del Fondo è presentata al Comitato dalla Banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla cogaranzia.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca convenzionata inoltra al Fondo:
a) la domanda di cogaranzia, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;
b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione;
c) la comunicazione del Confidi convenzionato di ammissione alla garanzia, eventualmente condizionata alla concessione del finanziamento ed all'ammissione alla cogaranzia del Fondo;
d) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo;
e) gli elementi utili per una corretta valorizzazione delle garanzie reali, assicurative, bancarie acquisite

f) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Regolamento.
4. Per le domande di intervento del Fondo su importi di finanziamento e percentuali di cogaranzia non superiori alle soglie di cui all' articolo 5 comma 13 in alternativa alla documentazione di cui al comma 3, lettere e) ed f) la Banca convenzionata può proporre al Comitato la valutazione semplificata certificando essa stessa il merito di credito delle imprese inviando, una dichiarazione attestante:
a) che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e bancarie;
b) che l'impresa presenta un utile d'esercizio negli ultimi due anni;
c) che il fatturato negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci ha registrato una crescita di almeno del 10%;
d) che l'impresa ha un anzianità maggiore di cinque anni.

Art. 8 rilascio della cogaranzia. Stipulazione ed erogazione del finanziamento

1. Il Comitato assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.
2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Comitato:
a) verifica la documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4 ed effettua la quantificazione dell'intervento e la propria valutazione secondo il modello di scoring di cui all' allegato B;
b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, decide sull'ammissibilità della domanda;
c) se la domanda è ammissibile, emette la fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
d) se la domanda è inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi.
3. Il Comitato può richiedere al soggetto richiedente o alla Banca ed al Confidi convenzionati, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Comitato.
4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Comitato archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, alla banca ed al confidi.
5. Entro tre giorni dall'emissione della fideiussione o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Comitato:
a) comunica alla Banca convenzionata, al Confidi convenzionato e ai richiedenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lett. d), la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda;
b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lett. c), trasmette alla Banca convenzionata l'originale del titolo, informandone contestualmente i confidi ed i richiedenti.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, intervengono:
a) la stipulazione del contratto di finanziamento, da perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all'articolo 13;
b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento;
c) il rilascio della garanzia del Confidi convenzionato;
d) la comunicazione al Fondo da parte della Banca convenzionata, attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alle lett. a) e b), e allegando anche il piano di ammortamento dell'operazione dal quale risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate, ed indicato il tasso di interesse concordato tra le parti a norma dell'articolo 13;
e) la comunicazione al Fondo da parte del Confidi convenzionato attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alla lett. c), dal quale risultino le condizioni di emissione della garanzia e la percentuale di copertura del finanziamento;
7. I termini di cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o rideterminati dal Comitato su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.
8. La garanzia del Fondo è efficace dalla data di ricevimento da parte del Comitato delle comunicazioni di cui al comma 6, lett. d) ed e).

Art. 9 resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI

1. In attuazione del comma 8 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, l'Istituto, con cadenza trimestrale, trasmette al Comitato i resoconti sull'amministrazione del Fondo, i quali riportano:
a) gli estremi di tutte le richieste di garanzia evase nel trimestre, distinte per dimensione d'impresa,

settore di appartenenza e tipologia di operazione di finanziamento sottostante, con l'indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento;
b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il Comitato può richiedere all'Istituto per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari.
3. L'Istituto rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dall'Istituto non siano ritenuti esaustivi, il Presidente del Comitato convoca una riunione del Comitato alla quale viene invitato un rappresentante dell'Istituto per rendere ulteriori delucidazioni.

Art. 10 estinzione della cogaranzia

1. La cogaranzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo, definita in base al piano d'ammortamento trasmesso all'Istituto dalla Banca convenzionata, senza che la banca stessa abbia comunicato all'Istituto situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo è definitivamente estinta.
2. La cogaranzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento correlato, ovvero si riduce proporzionalmente in caso di estinzione parziale del finanziamento. In tali casi la Banca convenzionata comunica l'evento all'Istituto entro dieci giorni dall'estinzione totale o parziale del finanziamento.

Art. 11 obblighi della PMI beneficiaria

1. Le PMI richiedenti sono tenute ad inviare al Comitato annualmente entro il 28 febbraio dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca attestante l'utilizzo dei finanziamenti garantiti in connessione allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

Art. 12 obblighi dell'Istituto

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con l'Istituto per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.
2. La Regione, entro quindici giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione della convenzione di cui all'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005 , pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso e ne dà opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle banche ed ai Confidi la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.
3. L'Istituto predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 13 obblighi della Banca convenzionata

1. La valutazione del grado di affidabilità e del merito creditizio dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di finanziamento, quale proposta senza vincolo per il Comitato, è di esclusiva competenza della Banca convenzionata. A tal fine la Banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.
2. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. I finanziamenti possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, concordato tra le parti. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.
3. Lo spread applicato dalla Banca convenzionata sulle operazioni cogarantite dal Fondo non può essere comunque superiore a:
a) spread massimo del 2,10 per cento per le operazioni concluse a tasso fisso con riferimento all' IRS corrispondente alla durata del periodo di finanziamento, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
b) spread massimo del 2,00 per cento per le operazioni concluse a tasso variabile con riferimento al tasso Euribor.

Art. 14 obblighi dei Confidi convenzionati

1. I confidi che richiedono il convenzionamento si impegnano per le operazioni di cui al presente regolamento:
a) a non concedere garanzie ad imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;

b) a connettere la garanzia del Confidi ad una operazione finanziaria specifica non prorogabile, circoscritta ad un importo massimo predeterminato;
c) a limitare la copertura della garanzia nella misura massima dell'80 per cento del prestito in essere;
d) a revisionare la dotazione finanziaria globale del Confidi con periodicità quantomeno annuale.
e) a effettuare l'istruttoria per la garanzia sulla base di tutti i fattori rilevanti per la definizione della classe di rischio, nel rispetto delle norme tecniche, anche di natura regolamentare, che sono normalmente applicate dal Confidi nel rilascio di garanzie proprie e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 15 caratteristiche dei finanziamenti

1. I contratti di finanziamento indicano esplicitamente la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1.
2. I finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo non possono superare la durata di 60 mesi.
3. I contratti di finanziamento non possono prevedere clausole di revoca dell'affidamento, se non in presenza di ritardi nella regolarizzazione delle rate, di utilizzo anche parziale per le finalità diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, o in caso di palese stato di insolvenza del debitore.
4. Non è ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di finanziamento.
5. Nell'ipotesi di consolidamento del debito a breve, i contratti di finanziamento possono prevedere, fermo restando il rispetto dei termini di durata massima dell'operazione di cui al comma 2, un periodo di preammortamento massimo di 270 giorni con corresponsione degli interessi in un'unica soluzione allo scadere di tale periodo.

Art. 16 inadempimenti

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del finanziamento da parte dei beneficiari, la Banca convenzionata comunica al Comitato, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la Banca convenzionata informa il comitato. La Banca convenzionata trasmette al Comitato, trimestralmente ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei beneficiari relativamente alle rate di finanziamento insolute.
2. Nel caso in cui la Banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette al Comitato copia della comunicazione stessa entro dieci giorni dalla data d'invio.
3. La Banca convenzionata comunica tempestivamente al Comitato, comunque entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o evento rilevanti per il rapporto di finanziamento nonché ogni variazione contrattuale relativa al finanziamento che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 17 attivazione del Fondo

1. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora di cui all'articolo 16, comma 2, il debitore non corrisponda le somme dovute, la Banca convenzionata richiede al Comitato l'escussione della garanzia con indicazione:
a) degli importi reclamati al proprio debitore, suddivisi per tipologia;
b) delle determinazioni definitive assunte dal competente organo della Banca convenzionata in merito all'eventuale avvio di altre azioni a tutela del proprio credito.
2. Il Comitato verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia.
Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Comitato attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla Banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dall'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui la Banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in merito all'avvio di altre azioni a tutela del proprio credito, la liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio.
3. A conclusione dell'eventuale procedura di recupero promossa, la Banca convenzionata, entro dieci giorni dall'avvenuto incasso ovvero dalla chiusura di tale procedura, comunica al Comitato gli elementi necessari alla determinazione dell'effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a quella dell'incasso ovvero maggiorando l'importo degli interessi legali, l'eventuale eccedenza all'Istituto stesso che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.
4. In caso di inadempimento delle PMI, e di escussione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle PMI inadempienti per le somme da esso pagate.

Art. 18 inefficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:
a) la cogaranzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti

che le Banche convenzionate o i Confidi convenzionati avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
b) mancato rispetto del termine di cui all'articolo 8, comma 6, qualora non sia stato acquisito il benestare del Comitato per la proroga del termine medesimo;
c) non sia stato rispettato l'obbligo previsto all'articolo 11;
d) la comunicazione al Comitato, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 16, comma 1;
e) la comunicazione al Comitato da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'articolo 16, comma 2;
f) la perdita subita dalla Banca convenzionata sia stata causata da negligenza, da parte della banca medesima, nell'esercizio delle azioni per il recupero del credito.

Art. 19 termini

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.
2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 20 disponibilità del Fondo

1. Il Comitato, almeno con cadenza semestrale, invia alla Direzione centrale attività produttive una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del Fondo e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, comunica il prossimo esaurimento delle risorse disponibili o la necessità di implementare la dotazione del Fondo anche sulla base del fabbisogno derivante dalle domande in fase di istruttoria.

Art. 21 atto aggiuntivo al Contratto

1. L'atto aggiuntivo al Contratto dd. 30 settembre 2008 stipulato con Mediocredito in seguito alla gara esperita per l'"Affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908", è stipulato sulla base dell'articolo 12 bis, comma 11, della legge regionale 4/2005, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante all'Istituto per la gestione degli interventi è fissato dal medesimo atto, tenendo conto dell'onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.

Art. 22 norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla sua emanazione.

Art. 23 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

TABELLA RIPORTANTE LE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE CAUZIONALE DELLE GARANZIE

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

Allegato B

Sistema di Scoring

Criteri seguiti per la valutazione di ammissibilità alla cogaranzia del Fondo

Modello di valutazione per operazioni inferiori alla soglia di cui all'articolo 5 comma 12 bis
Nel caso di finanziamenti di importo base non superiore a 50.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati), ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo, la Banca convenzionata certifica essa stessa il merito di credito delle imprese inviando, la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4 .
Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.
Verificata la conformità alla normativa vigente, fatta salva la facoltà di richiedere a norma dell' art 8, comma 3, le integrazioni e gli approfondimenti ritenuti opportuni, i finanziamenti vengono ammessi dal Comitato alla cogaranzia del Fondo nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis", salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dalla Banca convenzionata sul modulo di richiesta.

Modello di valutazione per operazioni non inferiori alla soglia di cui all'articolo 5 comma 12 bis
CRITERI GENERALI
Le imprese che secondo il Modello di valutazione di cui alle Tabelle 3Ae 3B appartengono alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di cinquecentomila (500.000,00) Euro.
Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa di ammissione) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 15% del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato (Tab. 3A) ovvero esercizio (Tab. 3B).
Il Beneficiario Finale dovrà aver chiuso in utile in almeno uno dei due esercizi precedenti.
Dovrà essere disponibile, a richiesta del Comitato, un piano finanziario che evidenzi gli impieghi previsti e le fonti disponibili, con separata indicazione delle fonti interne, dei fondi aggiuntivi necessari, dei prestiti a medio e lungo termine e di altre fonti necessarie.

A - IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO
1. Il Punteggio Creditizio (di cui alla **Tabella 1A**) viene assegnato in funzione dei dati di bilancio considerando gli ultimi due esercizi approvati. A tal fine l'impresa è tenuta a conferire i dati necessari compilando li modello A. **Il Punteggio Creditizio** a sua volta determina lo **Scoring** assegnato per i due esercizi considerati, secondo le modalità indicate nella sottostante **Tabella 2**.
2. La valutazione per l'ammissione alla cogaranzia del Fondo in funzione dello Scoring assegnato ai due esercizi considerati viene condotta secondo le modalità di cui alla successiva **Tabella 3A**.

B - IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO
1. Il Punteggio Creditizio (di cui alla **Tabella 1B**) viene assegnato in funzione dei dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. A tal fine l'impresa è tenuta a conferire i dati necessari compilando li modello B. **Il Punteggio Creditizio** a sua volta determina lo **Scoring** assegnato per i due esercizi considerati, secondo le modalità indicate nella sottostante **Tabella 2**.
2. La valutazione per l'ammissione alla cogaranzia del Fondo in funzione dello Scoring assegnato ai due esercizi considerati viene condotta secondo le modalità di cui alla successiva **Tabella 3B**.

C - LE NUOVE IMPRESE (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dal bilancio ovvero dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa rientrano tutte nella modalità "caso per caso".
Dette imprese sono ammissibili alla cogaranzia del Fondo se i mezzi propri (compresi anche i finanziamenti soci non onerosi o in conto futuro aumento di capitale sociale purché vincolati per l'intera durata del finanziamento e già versati alla data di erogazione dello stesso), **sono pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento per il quale viene richiesto l'intervento del Fondo**.
Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui **all'allegato 1** delle presenti disposizioni operative.

Le richieste di ammissione delle imprese neocostituite andranno esaminate caso per caso, con le modalità previste per la "fascia 2" di cui alla **Tabella 3A**.

Punteggio Creditizio

TABELLA 1A
IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO

Punteggio	Fondi Propri Totale Attivo	Debito a Termine Cash Flow	Oneri Finanziari Netti Fatturato (*)	Attività Correnti Passività Correnti
3	≥ 20%	≤ 5	≤ 5%	≥ 1,2
2	< 20% >10%	> 5 ≤ 7	> 5% ≤ 6%	< 1,2 ≥ 0,8
1	≤ 10% ≥ 5%	> 7 ≤ 8	> 6% ≤ 8%	< 0,8 ≥ 0,5

(*) edilizia: oneri finanziari netti / valore della produzione

TABELLA 1 B
IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

Il calcolo dell'indicatore giorni di rotazione del magazzino varia a seconda della tipologia di attività e dunque del ciclo di magazzino dell'impresa.

Punteggio	{[(rimanenze finali + rimanenze iniziali) / 2] / vendite o fatturato } * 365		margine operativo lordo / fatturato	oneri finanziari / fatturato	utile di esercizio / fatturato
	imprese operanti nella trasformazione e nel commercio di beni di consumo deperibili	altre imprese			
3	< 50 gg	< 180 gg	≥ 0,30	≤ 5%	≥ 8%
2	>50 gg < 100 gg	>180 gg < 270 gg	<0,30 ≥ 0,20	>5% < 10%	<8% ≥ 5%
1	>100 gg < 150 gg	>270 gg < 365 gg	<0,20 ≥ 0,10	≥ 10%	<5% ≥ 2,5%
0	* ≥ 150 gg	* ≥ 365 gg	< 0,10	* = ∞	< 2,5%

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

TABELLA 2
SCORING ASSEGNATI IN FUNZIONE DEL PUNTEGGIO CREDITIZIO RIFERITO A CIASCUN ESERCIZIO

PUNTEGGIO CREDITIZIO	SCORING ASSEGNATO
≥ 9	A
8 o 7	B
<7	C

Valutazione per l'ammissione ai benefici del Fondo Rischi in funzione dello Scoring assegnato a ciascuno dei due esercizi considerati

TABELLA 3A
IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO

Scoring anno 1	Scoring anno 2	Valutazione
A	A	FASCIA "1" Proposta positiva di ammissione, previa valutazione del rapporto tra cash flow dell'impresa e debito assumendo.
B	A	
A	B	FASCIA "2" Proposta di ammissione da valutare caso per caso sulla base: • della situazione di bilancio aggiornata a data recente; • delle informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'allegato 1, completo di bilancio previsionale (almeno triennale per le *imprese di nuova costituzione*), da cui si evincano: adeguata capacità di rimborso prospettica, ritorni attesi, prospettive di mercato e di crescita dell'impresa. • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
A	C	
B	B	
C	A	
C	B	
B	C	FASCIA "3" Proposta negativa di ammissione
C	C	
A;B;C	Indice: PATRIMONIO NETTO / TOTALE ATTIVO < 5% (riferito all'ultimo bilancio approvato)	

TABELLA 3B
IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

Scoring anno 1	Scoring anno 2	Valutazione
A	A	FASCIA "1" Proposta positiva di ammissione, previa valutazione del rapporto tra cash flow dell'impresa e debito assumendo.
B	A	
A	B	FASCIA "2" Proposta di ammissione da valutare caso per caso sulla base: • della situazione contabile aggiornata a data recente; • delle informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'allegato 1, completo di bilancio previsionale (almeno triennale per le *imprese di nuova costituzione*), da cui si evincano: adeguata capacità di rimborso prospettica, ritorni attesi, prospettive di mercato e di crescita dell'impresa.; • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
A	C	
B	B	
C	A	
C	B	
B	C	FASCIA "3" Proposta negativa di ammissione
C	C	

(PER INSERIRE I DATI 'CLICCARE' DUE VOLTE SULLE TABELLE. COMPILARE ESCLUSIVAMENTE LE CELLE CORRISPONDENTI ALLE VOCI IN COLORE BLU)

Modello A - valutazione per imprese valutabili sulla base dei dati di bilancio

Sintesi di Stato Patrimoniale						
Rimanenze		0%		0%		0%
Altro Attivo Circolante		0%		0%		0%
Immobilizzazioni		0%		0%		0%
Totale attivo	0	0%	0	0%	0	0%
Passivo Circolante		0%		0%		0%
Passivo a M/L termine		0%		0%		0%
Mezzi Propri		0%		0%		0%
Totale passivo	0	0%	0	0%	0	0%
Dati di Conto Economico						
Fatturato (per le imprese edili: Valore della produzione)						
Ammortamenti						
Oneri Finanziari (al netto dei proventi)						
Utile (perdita) di periodo						

Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")	Valore	Scoring	Valore	Scoring
Attività correnti/Passività correnti. (>= 1,2)				
Fondi Propri / Tot.Attivo (>= 20%)				
Oneri Finanziari / Fatturato (<= 5%) (per le imprese edili: Oneri Finanziari / Valore della produzione)				
Debito a termine/Cash Flow (<=5)				
Livello				

Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7.

Andamento temporale Scoring

20.... #DIV/0!

....

(firma del legale rappresentante dell'impresa)

Modello B - valutazione per imprese in regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

(importi in migliaia di euro)

seleziona la tipologia di impresa ⇩	20…	20….	Situaz. al
trasformazione e commercio beni di consumo deperibili	Importo	Importo	Importo
Sintesi dell'attivo di Stato Patrimoniale			
Rimanenze iniziali			0
Rimanenze finali			0
Dati di Conto Economico			
Fatturato			0
Costo del venduto			0
Ammortamenti			0
Oneri Finanziari			0
Utile (perdita) di periodo			0

Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")	Valore	Scoring	Valore	Scoring
{[(rimanenze finali + rimanenze iniziali) / 2] / vendite o fatturato } * 365 *[in giorni]*				
Margine operativo lordo / Fatturato (>=0,30)				
Oneri Finanziari / Fatturato (<= 5%)				
Utile di esercizio / Fatturato (>=8%)				
Livello				

Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7.

……..
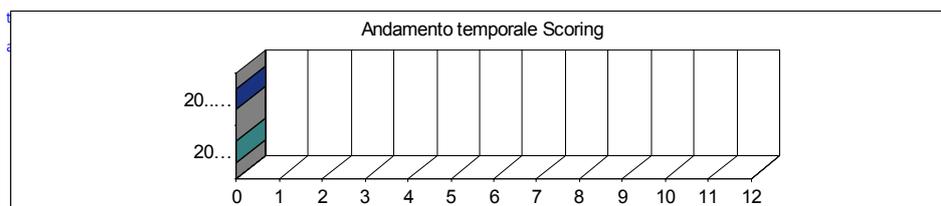
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

Allegato 1

Modulo per la valutazione delle imprese neo costituite (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

Bilanci revisionali	20....	20....	20....
Stato Patrimoniale			
Rimanenze			
Altro Attivo Circolante			
di cui: disponibilità liquide			
crediti a breve			
ratei e risconti			
Immobilizzazioni			
di cui: immateriali			
materiali			
finanziarie			
Totale attivo			
Passivo Circolante			
di cui: debiti a breve Vs.fornitori			
debiti a breve Vs. banche			
ratei e risconti			
Passivo a M/L termine			
di cui: debiti a M/L termine			
T.F.R.			
Fondi rischi e oneri			
Mezzi Propri			
di cui: Capitale Sociale			
Riserve			
Finanziamento soci			
Utili (perdite) portate a nuovo			
Utili (perdite) dell'esercizio			
Totale passivo			
Conto Economico			
Ricavi delle vendite e prestazioni			
(Fatturato)			
Variazione rimanenze prodotti finiti			
Altri ricavi e proventi			
A) Valore della produzione			
Acquisti materie prime e merci			
Acquisizione di servizi,ecc			
Variazione rimanenze materie prime e merci			
Fitti passivi e canoni per locazioni			
Personale			
Accantonamenti			
Ammortamenti			
Oneri diversi di gestione			
B) Costi della produzione			
Risultato operativo (A-B)			
Proventi finanziari			
Interessi e altri oneri finanziari			
C) Proventi e oneri finanziari			
Proventi straordinari			
Oneri straordinari			
D) Proventi e oneri straordin.			
Risultato ante imposte (A-B+C+D)			
Imposte sul reddito d'esercizio			
Utile (perdita) di periodo			

....

(firma del legale rappresentante dell'impresa)

COMPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DELLE PRINCIPALI VOCI DEI BILANCI PREVISIONALI:

Rimanenze:	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Immobilizzazioni (indicare dettagliatamente anche le immobilizzazioni esistenti)**:**	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Debiti a breve vs. banche:	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Debiti a M/L termine:	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Capitale sociale:	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Riserve:	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Finanziamento soci	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Fatturato:	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Fitti passivi e canoni per locazioni:	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
Interessi e altri oneri finanziari:	……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

……………………………………………………

(firma del legale rappresentante dell'impresa)

RELAZIONE TECNICA

1.Composizione societaria e management dell'impresa:

Socio	*% di partecipazione al capitale*	*Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel settore in cui opera l'impresa*

Amministratore	*Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel settore in cui opera l'impresa*

2.Attività dell'impresa (in dettaglio):

……
……………………………………………………

3.Breve storia, motivazioni che sono alla base dell'iniziativa e prospettive di sviluppo:

……
……………………………………………………

4.Struttura organizzativa dell'impresa:

……
……………………………………………………

Numero dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta:

	20…	20…	20…
Funzione			
Funzione			
Funzione			

5. Descrizione dettagliata delle caratteristiche del programma di investimento nel suo complesso:
……
……
……
……
……………………

6. Elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento:

Descrizione della singola voce di spesa	*Importo (Euro)*
TOTALE	

7.Fatturato previsto dell'impresa:

Esercizi	*Prezzo unitario del prodotto o servizio (P)*	*Quantità prodotto o servizio (Q)*	*Fatturato totale (PxQ)*
20....			
20....			
20....			

8.Descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare:

....
....

9.Descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni):

....
....

Cliente (ragione sociale)	*Importo contratto o commessa*	*Acquisito in data / da acquisire*

Clienti potenziali

....
....

10.Sistema competitivo (principali concorrenti):

Principali concorrenti (ragione sociale)	*Quota di mercato coperta*	*Confronto tra il prodotto o servizio offerto e il prodotto o servizio dell'impresa richiedente*

11.Descrizione del processo produttivo dell'impresa:

Processo produttivo (per prodotto o servizio)	*Fase 1*	*Fase 2*	*Fase 3*	*Fase 4*

12.Mercato di approvvigionamento delle materie prime:

Fornitori *(ragione sociale)*	*Tempi medi di pagamento*

13.Posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, sistema dei prezzi e canali distributivi:

………

………

14.Fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di spesa del programma di investimento:

Fonte finanziaria	*Voce di spesa coperta*
Capitale sociale e Riserve: *versato* ☐ *importo euro..............* *data versamento ....* *da versare* ☐ *importo euro..............* *data versamento ....* *(prevista)*	
Contributo in c/capitale ex lege ....: *erogato* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *erogato* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *da erogare* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *(prevista)* *da erogare* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *(prevista)*	
Finanziamento soci: *versato* ☐ *importo euro..............* *data versamento ....* *da versare* ☐ *importo euro..............* *data versamento ....* *(prevista)*	
Finanziamento bancario *durata ....* *da concedere* ☐ *concesso* ☐ *da ....* *erogato* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *da erogare* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *(prevista)*	
Finanziamento bancario *durata ....* *da concedere* ☐ *concesso* ☐ *da ....* *erogato* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *da erogare* ☐ *importo euro ....* *data erogazione ....* *(prevista)*	
TOTALE	....

....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_13_1_DPR_74_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres.

LR 9/2007, art. 96. Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali).

IL PRESIDENTE

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare:

- gli articoli 12 e 13 che istituiscono un regime di rigorosa tutela delle specie vegetali ed animali di cui all'allegato IV della direttiva habitat;
- l'articolo 14 che disciplina il prelievo compatibile con la conservazione delle specie di flora e di fauna di cui all'allegato V della direttiva habitat;
- l'articolo 15 che disciplina la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche;
- l'articolo 16 che disciplina le deroghe alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO l'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che prevede l'emanazione di un regolamento sulla flora e sulla fauna, previo parere della Commissione consiliare competente, al fine di dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale;

RILEVATO che più disposizioni del Capo IV (Funzione ambientale e naturalistica) della Sezione I (Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale) della suddetta legge regionale 9/2007, demandano al regolamento della flora e della fauna:

a) l'individuazione degli elenchi della flora e della fauna di interesse regionale (articolo 59);
b) l'individuazione delle quantità e modalità di raccolta di specie diverse da quelle di cui al punto precedente (articolo 60);
c) l'individuazione delle deroghe ai divieti di raccolta di flora e fauna (articolo 61);
d) le modalità di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo (articolo 64);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2008, n. 1648, con la quale è stato approvato in via preliminare il testo del regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 9/2007, denominato "Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", predisposto dalla Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nel testo allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;

VISTO il parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2008, n. 1648, espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta n. 16 del 12 novembre 2008;

CONSIDERATO che nel corso della seduta sono emerse delle osservazioni e sono state avanzate delle proposte di modifica al regolamento sottoposte alla valutazione tecnica degli uffici della competente Direzione Centrale;

VISTA la nota prot. RAF 13/8.1/11116 del 17 febbraio 2009 con la quale è stato trasmesso al Presidente della IV Commissione il testo del regolamento come modificato a seguito dei mutamenti normativi sopravvenuti, degli approfondimenti effettuati e delle correzioni formali;

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 558;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_13_1_DPR_74_2_ALL1

Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)

Art. 1 finalità
Art. 2 flora di interesse comunitario
Art. 3 flora di interesse regionale
Art. 4 quantitativi e modalità di raccolta della flora
Art. 5 raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali
Art. 6 deroghe per la raccolta di flora
Art. 7 esclusioni
Art. 8 diritti del proprietario del fondo
Art. 9 fauna di interesse comunitario
Art. 10 fauna di interesse regionale
Art. 11 deroghe per la cattura di fauna
Art. 12 disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga
Art. 13 monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali
Art. 14 vigilanza
Art. 15 entrata in vigore
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale di cui agli articoli 59, 60, 61 e 64 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in esecuzione dell'articolo 96 della medesima legge.

Art. 2 flora di interesse comunitario

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007, ai fini del presente regolamento l'allegato A elenca la flora spontanea di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come recepito nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

Art. 3 flora di interesse regionale

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 9/2007 ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la flora spontanea di cui all'allegato B.

Art. 4 quantitativi e modalità di raccolta della flora

1. Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 9/2007, per le specie erbacee ed arbustive diverse da

quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di dieci assi fiorali, steli fioriferi o fruttiferi o di fronde se si tratta di felci, nonché di non più di un chilogrammo di muschio o licheni allo stato fresco. La raccolta delle specie erbacee ed arbustive alloctone non è soggetta a limitazione, fatti salvi i diritti di terzi.
2. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati al comma 1 è consentita previa autorizzazione da richiedere secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.
3. La raccolta della flora è effettuata senza divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi.
4. Per le specie la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, ai dipendenti e collaboratori di enti scientifici, nonché agli insegnanti e studenti è permessa la raccolta di piante con apparato radicale per la costituzione di erbari e per determinazioni scientifiche, per un numero complessivo massimo giornaliero, per persona, di venti esemplari e per un massimo di due esemplari per specie.
5. I soggetti di cui al comma 4 che effettuano la raccolta sono muniti di una dichiarazione rilasciata dai rispettivi enti che attesta la necessità didattica o scientifica della raccolta.
6. Per le specie erbacee la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, la raccolta del seme è permessa sino al quantitativo giornaliero, per persona, di 30 grammi complessivi.
7. La raccolta di piante o parti di esse, effettuata conformemente alle modalità previste nel presente regolamento, non esime il raccoglitore verso i diritti di terzi.

Art. 5 raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali

1. Nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali, è consentita la raccolta fino ad un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di un chilogrammo di piante o parti di esse appartenenti a ciascun genere o specie della flora spontanea di cui all'allegato C.
2. Il quantitativo massimo giornaliero, per persona, è di tre chilogrammi per i generi o le specie della flora spontanea di cui all'allegato D.

Art. 6 deroghe per la raccolta di flora

1. Ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007 è consentita, previa autorizzazione, la raccolta delle specie di flora di interesse regionale di cui all'articolo 3 per un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di tre esemplari o parti degli stessi.
2. La raccolta di specie di flora di interesse regionale per un quantitativo superiore a quello indicato al comma 1 è consentita, previa autorizzazione, per motivi scientifici esclusivamente a Musei, Università, Centro nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.
3. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici e di residenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;
b) motivo della raccolta;
c) specie e quantità interessate alla raccolta, con specifica dell'eventuale interesse a raccogliere solo alcune parti degli esemplari;
d) località e periodo temporale in cui si intende effettuare la raccolta.

Art. 7 esclusioni

1. Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 9/2007, nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie vegetali oggetto del presente regolamento nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.

Art. 8 diritti del proprietario del fondo

1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9/2007, il proprietario del fondo o chi ne ha titolo legittimo, può vietare la raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale mediante l'apposizione di idonee tabelle, di dimensione non inferiore a cm 21 x 29, recanti la scritta "RACCOLTA FLORA RISERVATA – L.R. 9/2007, art. 64".
2. Le tabelle sono apposte almeno su ognuno dei vertici della proprietà, alla minima distanza consentita dalla linea di confine, ed a 150 metri una dall'altra o comunque ad una distanza tale da consentire di vedere almeno le due tabelle adiacenti.
3. La raccolta del seme è ammessa in qualsiasi quantità ai proprietari dei fondi o aventi titolo e loro delegati.
4. Fermo restando che nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo, la raccolta selettiva delle specie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9/2007 da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate è consentita unicamente per le specie di cui all'allegato E.
5. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta adottati dal Direttore centrale competente

in relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono efficaci anche nelle aree a raccolta riservata.

6. Per la vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo o delle persone dallo stesso autorizzate, i soggetti rilasciano la documentazione attestante la provenienza, la specie e la quantità venduta.

Art. 9 fauna di interesse comunitario

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, l'allegato F elenca la fauna di interesse comunitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, così come recepito nell'allegato D del DPR 357/1997 e successive modifiche.

Art. 10 fauna di interesse regionale

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge regionale 9/2007 e ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la fauna selvatica di cui all'allegato G.

Art. 11 deroghe per la cattura di fauna

1. I provvedimenti di deroga al regime di tutela della fauna di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9/2007, rilasciati per scopo scientifico o didattico, riguardano un numero definito di esemplari.

2. Non sono rilasciati provvedimenti di deroga per attività che comportano il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di sosta delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE o di interesse regionale di cui all'articolo 10.

3. Con il provvedimento di deroga sono autorizzati metodi selettivi di raccolta e cattura. Sono comunque inammissibili i metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché le modalità di trasporto di cui all'allegato VI della direttiva 92/43/CEE, recepito con l'allegato F del DPR 357/1997 e successive modifiche.

4. Gli animali oggetto di cattura in deroga sono, di norma, rilasciati nel medesimo ambiente in cui sono stati catturati e comunque compatibilmente con le loro esigenze ecologiche.

5. Le deroghe per motivi scientifici, rilasciate ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007, sono ammissibili per le specie o gruppi di specie di cui all'articolo 10 non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, unicamente nell'ambito di un programma di ricerca di cui siano dettagliatamente indicati i contenuti.

6. Le deroghe per motivi scientifici che riguardano le specie indicate all'allegato G, lettere c), d) ed f) sono rilasciate esclusivamente su richiesta di Musei, Università, Centro Nazionale delle ricerche o altri Enti pubblici o privati di ricerca, anche per conto dei collaboratori esterni accreditati.

7. Le deroghe per motivi scientifici che comportano la soppressione dell'animale non sono consentite per le specie o per le popolazioni delle quali sia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.

8. Le deroghe per motivi didattici sono ammissibili unicamente per la cattura delle specie di cui all'allegato G, lettere a), b) ed e), non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE.

9. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:

a) nome, qualifica ed eventuale Ente di appartenenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;

b) breve descrizione del progetto di ricerca o dell'attività didattica, comprendente l'indicazione degli scopi e dei metodi, con particolare riferimento all'uso degli animali catturati;

c) indicazione delle specie e del numero di individui che si intendono catturare;

d) località e periodo in cui si intendono effettuare le catture;

e) descrizione dei metodi e dei mezzi di cattura;

f) indicazione della destinazione degli animali ed eventuale località e modalità di liberazione.

10. Nel rilascio delle autorizzazioni, le Province si attengono alle linee guida adottate dalla Regione relativamente ai monitoraggi della fauna.

Art. 12 disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga

1. I provvedimenti di deroga, rilasciati dalla Provincia competente per territorio previa richiesta di autorizzazione, contengono gli elementi indicati all'articolo 6, comma 3, per la raccolta di flora ed all'articolo 11, comma 9, per la cattura di fauna.

2. L'autorizzazione ha una durata massima di dodici mesi e non esime dal rispetto dei diritti dei terzi.

3. I provvedimenti di deroga sono subordinati al rispetto delle norme e dei divieti vigenti nelle aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

4. La richiesta di autorizzazione ed il provvedimento di deroga sono prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo.

5. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, salvo sospensione dei termini.
6. Al fine di garantire il migliore espletamento dell'attività di vigilanza, una copia dell'autorizzazione emessa è tempestivamente inviata alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali.
7. Le autorizzazioni emesse per la raccolta delle specie officinali dalle Amministrazioni comunali ai sensi del Regio decreto 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali) sono inviate in copia alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali, ai fini dell'attività di vigilanza e dell'eventuale notifica di provvedimenti di limitazione o sospensione, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007.
8. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta delle specie di flora, adottati dal Direttore centrale ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 9/2007, sono tempestivamente notificati alla Provincia interessata, la quale provvede a informare, anche via fax o e-mail, gli intestatari delle autorizzazioni in vigore.

Art. 13 monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali

1. Al fine di attuare un sistema permanente di monitoraggio delle catture, ferimenti o uccisioni accidentali delle specie faunistiche di cui al presente regolamento, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del DPR 357/1997, il personale di vigilanza dipendente dal Corpo Forestale Regionale e dalle Province è autorizzato alla raccolta degli esemplari morti o feriti per cause accidentali e trasmette i relativi dati alla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali. La Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio.
2. La Regione, nell'ambito del sistema di monitoraggio, può autorizzare alla raccolta degli esemplari di cui al comma 1 soggetti pubblici e privati ovvero coloro che operano nell'ambito di specifici progetti di monitoraggio coordinati dalla Regione, purchè accompagnati dal personale di vigilanza del Corpo forestale regionale o delle Province. Il provvedimento di autorizzazione individua altresì le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla Regione e la destinazione degli esemplari raccolti.
3. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento di un archivio informatico riportante i dati delle catture, ferimenti ed uccisioni accidentali. Ferma restando la proprietà intellettuale dei dati, la Regione è autorizzata all'utilizzo dei dati in forma aggregata per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della conservazione e gestione delle specie e degli habitat.

Art. 14 vigilanza

1. Sull'applicazione del presente regolamento vigilano il personale di vigilanza del Corpo Forestale Regionale e delle Province. Le guardie venatorie volontarie operano nell'ambito del coordinamento previsto all'articolo 27, comma 7, della legge 157/1992.
2. Nell'ambito dei compiti istituzionali, qualora si renda necessario per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o per sottrarre gli esemplari a sicura distruzione o morte, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere alla cattura e spostamento in luoghi idonei, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (Articolo 2)

Flora della Regione Friuli Venezia Giulia compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE

ANGIOSPERME	nome comune	
Adenophora lilifolia L. Ledeb. Ex A.DC	Campanelle celesti o Campanella odorosa	All. II
***Armeria helodes* Martini e Poldini**	**Armeria delle paludi o spillone**	**Prioritaria**
Brassica glabrescens Poldini	Cavolo friulano	All. II
Campanula zoysii Wulfen	Campanula di Zois	All. II
Campanula morettiana Rchb.	Campanula di Moretti	All. IV
Centaurea kartschiana Scop.	Fiordaliso del Carso	All. II
Crambe tataria Sebeók	Crambio di Tataria	All. II
Cypripedium calceolus L.	Pianella della Madonna - Scarpetta di Venere	All. II
Eleocharis carniolica Koch	Giunchina della Carniola	All. II

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.	Erucastro delle risorgive o cavolo di palude	All. II
Eryngium alpinum L.	Calcatreppola alpina o Regina delle Alpi	All. II
Euphrasia marchesettii Wettst.	Eufrasia di Marchesetti	All. II
Genista holopetala (Fleischm ex Koch) Bald.	Ginestra dei ghiaioni	All. II
Gladiolus palustris Gaudin	Gladiolo palustre	All. II
Himantoglossum adriaticum H. Baumann	Barbone	All. II
Liparis loeselii (L.) Rich.	Liparide	All. II
Moehringia tommasinii Marches.	Moehringia di Tommasini	All. II
Paeonia officinalis subsp. *banatica* (Rochel) Soó	Peonia selvatica sottospecie Banatica	All. II
Physoplexis comosa (L.) Schur.	Raponzolo di roccia	All. IV
***Salicornia veneta* Pignatti & Lausi**	**Salicornia veneta**	PRIORITARIA
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Viticcini estivi	All. IV
***Stipa veneta* Moraldo**	**Lino delle fate**	**Prioritaria**

BRIOFITE		
Buxbaumia viridis		All. II
Dicranum viride		All. II
Mannia triandra		All. II

N.B.: tutte le specie di flora in allegato II sono ricomprese nell'allegato IV.

Allegato B (articolo 3)

Flora di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

a) *Artemisia genipi Weber* (Genepy maschio)
b) *Artemisia nitida Bertol*. (Assenzio lucido)
c) *Asphodelus albus Mill*. (Asfodelo)
d) *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl. (Mestolaccia minore)
e) *Centaurea forojulensis Poldini* (Centaurea friulana, Fiordaliso friulano)
f) *Cortusa matthioli* L. (Cortusa di Matthioli)
g) *Daphne alpina* L. (Dafne alpina)
h) *Daphne blagayana Freyer* (Dafne blagaiana)
i) *Digitalis spp*. (Digitale, tutte le specie)
j) *Fritillaria orientalis Adams in F.Weber & D. Mohr* (Fritillaria minore, Meleagrine minore)
k) *Gentiana froelichii Jan ex Rchb*. (Genziana cerulea)
l) *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore)
m) *Gentiana pneumonanthe L. subsp. pneumonanthe* (Genziana mettimborsa)
n) *Geranium argenteum* L. (Geranio argenteo)
o) *Hemerocallis lilioasphodelus* L. (Giglio dorato)
p) Iris cengialti Ambrosi ex A. Kern. subsp. *illyrica* (Asch. & Graebn.) Poldini (Iride celeste, Giaggiolo)
q) *Iris sibirica* L. (Giaggiolo di palude)
r) *Hottonia palustris* L. (Hottonia palustre; Erba scopina)
s) *Leontopodium alpinum Cass.* (Stella alpina)
t) *Leucojum aestivum* L. (Campanelle maggiori; cipolline)
u) *Lilium bulbiferum* L. (Giglio rosso)
v) *Lilium carniolicum* Bern. Ex Koch (Giglio arancione)
w) *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
x) *Limonium* spp (tutte le specie di Limonio)
y) *Narcissus radiiflorus* Salisb. (Narciso)
z) *Nuphar lutea* (L.) Sm. (Nannufero)
aa) *Nymphaea alba* L. (Ninfea bianca)
bb) *Orchidaceae* Lindl. (incl. Cypripediaceae Juss.), tutte le specie (orchidee).
cc) *Paeonia* spp. (tutte le Peonie)
dd) *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro)
ee) *Pedicularis* spp. (tutte le specie di pedicolare)
ff) *Pinguicula poldinii* J.Steiger & Casper (Pinguicola di Poldini; Erba-unta di Poldini)
gg) *Potentilla palustris* (L.) Scop. (Cinquefoglia delle paludi)
hh) *Primula auricula* L. (Moretti) Lüdi (Orecchia d' orso)

ii) *Primula tyrolensis* Schott (Primula tirolese)
jj) *Primula wulfeniana* Schott subsp. wulfeniana (Primula di Wulfen)
kk) *Pulsatilla montana* (Hoppe) Rchb. subsp. montana (Anemone montana)
ll) *Ranunculus lingua* L. (Ranuncolo delle canne; R. d'acqua)
mm) *Stemmacantha rhapontica* subsp. *rhapontica* (L.) Dittrich (Fiordaliso rapontico)
nn) *Trachomitum venetum* (L.) Woodson subsp. *venetum* (Apocino veneziano)
oo) *Trapa natans* L. (Castagna d'acqua)
pp) *Wulfenia carinthiaca* Jacq. (Wulfenia).

Allegato C (articolo 5, comma 1)

Flora raccoglibile fino alla quantità di un kilogrammo per persone e per giorno

a. *Allium ursinum* L. subsp. ursinum (Aglio orsino)
b. *Arnica montana* L. subsp. montana (Arnica)
c. *Aruncus vulgaris* Rafin (Barba di capra)
d. *Asparagus officinalis* L. subsp. *officinalis*, A. *acutifolius* L., A. *tenuifolius* Lam. (Asparago selvatico)
e. *Cicerbita alpina* (L.) Wallr. (Lattuga alpina)
f. *Equisetum* spp. (Equiseto o Coda cavallina)
g. *Fragaria* spp. (Fragola)
h. *Galium odoratum* (L.) Scop. (Stellina odorosa, Caglio odoroso)
i. *Galium mollugo* (aggr.) (Caglio bianco)
j. *Humulus lupulus* L. (Luppolo)
k. *Melissa officinalis* L. (Melissa)
l. *Mentha* spp. L. (Menta)
m. *Nasturtium officinale* R.Br. subsp. *officinale* (Crescione)
n. *Origanum vulgare* L. (Origano)
o. *Papaver rhoeas* L. (Papavero)
p. *Ruscus aculeatus* L. (Pungitopo)
q. *Ruta divaricata* Ten. (Ruta)
r. *Symphytum officinale* L. (Consolida maggiore)
s. *Tamus communis* L. (Tamaro)
t. *Tragopogon pratensis* L. (Barba di becco)
u. *Vaccinium vitis* - idaea L. (Mirtillo rosso)
v. *Vaccinium myrtillus* L. (Mirtillo nero)
w. *Valerianella olitoria* L. Poll. (Gallinelle, lattughini)

Allegato D (articolo 5, comma 2)

Flora raccoglibile fino alla quantità di tre kilogrammi per persone e per giorno

a. *Chenopodium* spp. (Farinaccio selvatico)
b. *Hippophae rhamnoides* L. (Olivello spinoso)
c. *Rosa canina* (aggr.) (Rosa selvatica)
d. *Rubus idaeus* L. (Lampone)
e. *Rubus fruticosus* (aggr.) (Mora di rovo)
f. *Silene vulgaris* (Moench) Garcke s.l. (Bobbolini, Strigoli)
g. *Taraxacum officinale* (aggr.) (Dente di Leone)
h. *Urtica dioica* L. (Ortica)
i. *Sambucus nigra* L. (Sambuco nero)

Allegato E (articolo 8, comma 4)

Flora di interesse regionale della Regione FVG raccoglibile se-

lettivamente dagli aventi titolo

a. *Digitalis grandiflora* Miller (Digitale grande gialla)
b. *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore)
c. *Iris sibirica* L. (Giaggiolo di palude)
d. *Leontopodium alpinum* Cass. (Stella alpina)
e. *Lilium bulbiferum* L. (Giglio rosso)
f. *Lilium martagon* L. (Giglio martagone)
g. *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (Liliastro)

Allegato F (articolo 9)

Fauna della Regione Friuli Venezia Giulia compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE

MAMMIFERI	Nome comune	
MICROCHIROPTERA (tutte le specie)	pipistrelli	
Dryomys nitedula	Driomio	
Muscardinus avellanarius	Moscardino	
Ursus arctos	**Orso bruno**	**PRIORITARIO**
Felis silvestris	Gatto selvatico	
Lynx lynx	Lince europea	
CETACEA (tutte le specie)	cetacei	

RETTILI		
Testudo hermanni	Testuggine di Hermann	
Caretta caretta	**Tartaruga marina comune mediterranea**	**PRIORITARIO**
Chelonia mydas	**Tartaruga verde**	**PRIORITARIO**
Emys orbicularis	Testuggine palustre europea	
Algyroides nigropunctatus	Algiroide magnifico	
Lacerta agilis	Lucertola agile o Lucertola degli arbusti	
Lacerta horvathi (= Iberolacerta horvathi)	Lucertola di Horvath	
Lacerta viridis	Ramarro orientale	
Lacerta bilineata	Ramarro occidentale	
Podarcis melisellensis	Lucertola adriatica	
Podarcis muralis	Lucertola muraiola	
Podarcis sicula	Lucertola sicula	
Coluber viridiflavus (=Hierophis viridiflavus)	Biacco maggiore	
Coronella austriaca	Colubro liscio	
Elaphe longissima (= Zamenis longissimus)	Saettone comune	
Elaphe quatuorlineata	Cervone	
Natrix tessellata	Natrice tassellata o Biscia tassellata	
Telescopus fallax	Serpente gatto	
Vipera ammodytes	Vipera dal corno	

ANFIBI		
Salamandra atra	Salamandra alpina comune	
Triturus carnifex	Tritone crestato italiano	
Proteus anguinus	**Proteo comune**	**PRIORITARIO**
Bombina variegata	Ululone dal ventre giallo	
Rana dalmatina	Rana agile	
Rana latastei	Rana di Lataste	
Rana lessonae (= Pelophylax lessonae)	Rana verde di Lessona	
Pelobates fuscus insubricus	**Pelobate padano**	**PRIORITARIO**
Bufo viridis	Rospo smeraldino	

Hyla arborea	Raganella comune europea	
Hyla intermedia	Raganella italiana	

PESCI		
Acipenser naccarii	**Storione cobice**	**PRIORITARIO**

ARTROPODI		
Cerambyx cerdo	Cerambice delle querce o Capricorno maggiore	
Osmoderma eremita	**Eremita odoroso**	**PRIORITARIO**
Rosalia alpina	**Rosalia alpina**	**PRIORITARIO**
Coenonympha oedippus		
Erebia calcaria	Erebia calcaria	
Eriogaster catax		
Lasiommata achine		
Lycaena dispar		
Maculinea arion		
Maculinea teleius		
Parnassius apollo	Apollo	
Parnassius mnemosyne	Mnemosine	
Proserpinus proserpina	Proserpina	
Zerynthia polyxena	Zerinzia	
Leucorrhina pectoralis		
Saga pedo	Saga	

MOLLUSCHI		
Lithophaga lithophaga	Dattero di mare	
Pinna nobilis	Pinna nobile	
Unio crassus	Unione	

N.B.: per tutte le specie di mammiferi sopra elencate trova applicazione la tutela prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Allegato G (articolo 10)

Fauna di interesse regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

a) Rettili: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;
b) Anfibi: tutte le specie presenti sul territorio regionale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, ad eccezione delle specie esotiche introdotte dall'uomo;
c) Crostacei:
i) *Austropotamobius* spp. e Astacus spp. (Gamberi d'acqua dolce)
ii) *Potamon fluviatile* Herbst (Granchio di fiume)
d) Insetti:
i) Coleoptera
 a. *Carabus gigas* Creutzer
 b. *Gasterocercus depressirostris* Fabricius
 c. Lucanus cervus Linnaeus (Cervo volante)
 d. *Morimus funereus* Mulsant (Cerambice funebre)
ii) Lepidoptera:
 a. *Callimorpha quadripunctaria* Poda (Falena dell'edera)
 b. *Euphydryas aurinia* Rottemburg
 c. *Neptis spp.*
 d. *Melitaea trivia* Denis & Schiffermüller
 e. *Mellicta britomartis* Assmann
 f. *Arethusana arethusa* Denis & Schiffermüller

g. *Thecla betulae* Linnaeus
iii) Mantodea
a. E*mpusa fasciata* Brulle
iv) Odonata:
a. *Nehalennia speciosa* Charpentier
v) Ortoptera:
a. *Celes variabilis* Pallas
b. *Zeuneriana marmorata* Fieber*
vi) Hymenoptera:
a. *Formica gruppo rufa Linnaeus*
vii) Planipennia:
a. *Libelloides longicornis Linnaeus*
e) l'intero popolamento naturale della fauna delle grotte.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_13_1_DPR_75_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 075/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione secondo atto modificativo all'accordo di programma stipulato l'8 aprile 2008 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati Sissa di Trieste, il Conservatorio musicale Tartini di Trieste, il Conservatorio musicale Tomadini di Udine, l'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste, l'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine, il Consorzio universitario di Gorizia e il Consorzio universitario di Pordenone per l'individuazione e l'attuazione delle opere e degli interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e dell'alta formazione nel Friuli Venezia Giulia, come modificato con atto modificativo del 5 agosto 2008.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 8 aprile 2008 è stato stipulato un Accordo di programma, approvato con proprio decreto 11 aprile 2008, n. 0100/Pres., per l'individuazione e l'attuazione delle opere e degli interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e dell'alta formazione nel Friuli Venezia Giulia tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste, il Conservatorio Musicale Tartini di Trieste, il Conservatorio Musicale Tomadini di Udine, l'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste, l'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Udine, il Consorzio Universitario di Gorizia e il Consorzio Universitario di Pordenone;
CONSTATATO che con tale Accordo è stata individuata una serie di interventi da finanziarsi con parte delle risorse messe a disposizione per l'attuazione di opere o interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario, dell'alta formazione e della ricerca scientifica nel Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 5, comma 117, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 e sono state regolamentate le modalità di erogazione e rendicontazione dei relativi finanziamenti;
VISTO il primo Atto modificativo all'Accordo sopra citato, stipulato in data 5 agosto 2008 ed approvato con proprio decreto 26 agosto 2008, n. 0210/Pres., con il quale sono state apportate modifiche limitatamente agli interventi previsti dall'Erdisu di Trieste;
VISTO l'articolo 10, comma 3, dell'Accordo, il quale prevede che lo stesso possa essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato, secondo le procedure di cui all'articolo 19 della

L.R. 7/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008 n. 2895 con la quale è stata autorizzata la stipulazione di un secondo Atto modificativo all'Accordo di programma in argomento, al fine di:
- modificare la Sezione attuativa di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma, stralciando l'intervento "ex Gregoretti" ed inserendo altre tre opere di pertinenza dell'Università degli Studi di Trieste, nonché sostituendo il Consorzio universitario di Gorizia con l'Università degli Studi di Trieste quale soggetto beneficiario del contributo per la realizzazione delle "Opere di ristrutturazione complesso universitario di via Alviano" e, infine, finanziando nuovi interventi a favore del Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine, del Consorzio universitario di Pordenone e dell'Erdisu di Trieste con la quota ancora disponibile sullo stanziamento dedicato per tali finalità;
- modificare la Sezione programmatica di cui all'articolo 4 dell'Accordo di programma, anche in relazione alle modifiche apportate alla Sezione attuativa;

VISTI:
- l'estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28 gennaio 2009 dell'Università degli Studi di Trieste;
- l'estratto del verbale dei lavori della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Udine del 18 dicembre 2008, punto 6.g) dell'ordine del giorno;
- il verbale n. 1 del 4 febbraio 2009 della riunione del Consiglio di Amministrazione della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste;
- la delibera n. 1/2009 del 5 febbraio 2009 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste;
- il verbale n. 1/2009 del 26 gennaio 2009 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "J. Tomadini" di Udine;
- la delibera n. 04/2009 del 28 gennaio 2009 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste ERDISU;
- la deliberazione n. 2/2009 del 28 gennaio 2009 del Consiglio di Amministrazione dell' Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Udine ERDISU;
- la deliberazione n. 53 – prot. 528/08 del 18 dicembre 2008 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia;
- l'estratto del verbale della riunione del 30 gennaio 2009 – delibera 03/09 - del Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca;

VISTO il secondo Atto modificativo all'Accordo di programma in argomento, sottoscritto dalle Parti il 10 marzo 2009 in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;
RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Atto modificativo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato il secondo Atto modificativo all'Accordo di programma stipulato in data 8 aprile 2008 e modificato con Atto modificativo del 5 agosto 2008 tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste, il Conservatorio Musicale Tartini di Trieste, il Conservatorio Musicale Tomadini di Udine, l'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste, l'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Udine, il Consorzio Universitario di Gorizia e il Consorzio Universitario di Pordenone per l'individuazione e l'attuazione delle opere e degli interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e dell'alta formazione nel Friuli Venezia Giulia, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_13_1_DPR_75_2_ALL1

SECONDO ATTO MODIFICATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
STIPULATO IN DATA 8 APRILE 2008
AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA L.R 20 marzo 2000, n. 7
PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI EDILIZI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELL'ALTA FORMAZIONE
NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

tra

LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA di seguito denominata "Regione", rappresentata dall' Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca Alessia Rosolen

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE di seguito denominata "Università di Trieste", rappresentata dal collaboratore all'edilizia Aurelio Marchionna

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE di seguito denominata "Università di Udine", rappresentata dal Direttore Amministrativo Daniele Livon

La SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI S.I.S.S.A. DI TRIESTE, di seguito denominata "SISSA", rappresentata dal Direttore Amministrativo Giuliana Zotta Vittur

Il CONSERVATORIO DI MUSICA G. TARTINI di TRIESTE di seguito denominato "Conservatorio Tartini", rappresentato dal Presidente Anna Illy

Il CONSERVATORIO DI MUSICA J. TOMADINI di UDINE, di seguito denominato "Conservatorio Tomadini", rappresentato dal Presidente Maria Amalia D'Aronco

L'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste, di seguito denominato Er.Di.Su. di Trieste, rappresentato dal Presidente Mario Vascotto

L'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Udine, di seguito denominato Er.Di.Su. di Udine, rappresentato dal Presidente Adriano Ioan

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, di seguito denominato "CONSORZIO UNIVERSITARIO DI GORIZIA", rappresentato dal Presidente Enrico Agostinis

Il Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca, di seguito denominato "CONSORZIO UNIVERSITARIO DI PORDENONE, rappresentato dal Direttore Enrico Sartor

Tutti insieme denominati Parti,

PREMESSO CHE:

- la L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 all'articolo 5, comma 117, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti parte dell'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2000, contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a vent'anni, per l'attuazione di opere o interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario, dell'alta formazione e della ricerca scientifica nel Friuli Venezia Giulia;

- con Decreto del Presidente della Regione n. 0100/Pres. dell' 11 aprile 2008, pubblicato sul B.U.R. n. 17 del 23 aprile 2008, è stato approvato l'Accordo di programma per l'individuazione e l'attuazione delle opere e degli interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e dell'alta formazione nel Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 8 aprile 2008 tra i seguenti Enti:

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Università degli Studi di Trieste;
- Università degli Studi di Udine;
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste;
- Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste;
- Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine;

- Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste;
- Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Udine;
- Consorzio Universitario di Gorizia;
- Consorzio Universitario di Pordenone;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 4 della LR 7/2000 e 10, comma 3, dell'Accordo, in data 5 agosto 2008 è stato stipulato il primo atto modificativo all'Accordo di programma, con il quale è stato convenuto di apportare le modifiche limitatamente agli interventi previsti dall'Erdisu di Trieste

- altresì, per gli effetti dell'atto modificativo succitato, anche la Sezione programmatica prevista all'art. 4 dell'Accordo di programma è stata conseguentemente modificata;

- il primo atto modificativo all'Accordo di programma è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 210/Pres del 26 agosto 2008 e pubblicato sul BUR n. 37 del 10 settembre 2008;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 3, dell'Accordo il quale prevede che lo stesso possa essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato, con le procedure di cui all'articolo 19 della LR 7/2000;

PRESO ATTO CHE:

- in data 15 luglio 2008, il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, con nota prot. 20849, ha chiesto una modifica dell'Accordo di programma;
- con provvedimento del 23 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste ha deliberato di perfezionare la richiesta alla Regione di modifica degli interventi da finanziare, in coerenza con le istanze del 27 aprile 2007 e del 30 aprile 2008 di assegnazione di contributi presentate alla Regione ai sensi dell'art. 33 L.R.4/1992, aggiornando i piani finanziari di copertura degli interventi oggetto della modifica.

PRESO ATTO che l'Università degli Studi di Trieste ritiene altresì:

- che l'intervento relativo alla riqualificazione e restauro conservativo dell'edificio "ex Gregoretti" allo stato attuale non possa essere avviato per il mancato consolidamento finanziario inizialmente programmato che prevedeva una copertura finanziaria dell'opera, parte con il finanziamento regionale di cui all'Accordo di programma e parte con il concorso di altre fonti finanziarie, senza dover incidere su risorse proprie dell'Ente medesimo e sui programmi di lavori edilizi già approvati e che pertanto lo stesso vada stralciato dall'Accordo di programma, rinviando la decisione in merito alla sua realizzazione al momento in cui saranno definiti l'assetto istituzionale del Collegio, il quadro complessivo dei finanziamenti necessari, la proprietà dell'immobile;
- che vengano riformulate le precedenti scelte con nuove proposte finalizzate a garantire la prosecuzione di interventi già avviati o per i quali risulta necessario attuare un adeguamento alle vigenti norme in materia edilizia e in particolare a quelle di sicurezza, nonché a soddisfare la copertura finanziaria complessiva di interventi sui quali la Regione ha già precedentemente assegnato contributi;

PRESO ATTO che tali proposte riguardano:

- l'intervento di messa a norma dell'edificio A, III lotto, dal costo di € 5.000.000,00, parzialmente coperto con finanziamenti regionali, di cui alla L.R. 4/1992, art. 33 ass. 2007, per € 1.871.844,93 e con fondi statali per € 100.000,00, che presenta carattere di priorità in quanto il finanziamento aggiuntivo garantisce il completamento di un'opera già avviata e già prevista nella Sezione programmatica dell'Accordo.
- l'intervento di riqualificazione dell'anello termico di distribuzione del calore nel comprensorio di Piazzale Europa dal costo di € 2.058.228,45, parzialmente coperto con un finanziamento statale di € 58.228,45, che, pur non precedentemente compreso nella Sezione programmatica, assume carattere di priorità per l'indifferibilità e l'urgenza che la realizzazione del medesimo riveste, risultando necessario provvedere alla sostituzione, entro apposito cunicolo, dell'anello termico e della relativa coibentazione in amianto al fine di riqualificare e mettere in sicurezza il sistema di distribuzione;

- l'intervento di messa a norma dell'edificio A, II lotto, dal costo di € 3.075.424,10, finanziato per € 1.366.168,59 con fondi statali e per € 1.595.799,73 con fondi regionali di cui alla L.R. 4/1992, art. 33 ass. 2006, che, pur non essendo stato inserito precedentemente nella Sezione programmatica dell'Accordo, necessita di un'integrazione del finanziamento iniziale per far fronte all'aumento dei tassi di interesse del mutuo;

PRESO ATTO inoltre che l'intervento messa a norma dell'edificio A, III lotto sopra citato prevedeva originariamente un costo di € 7.000.000,00 riferito a due stralci, di cui il primo finanziato con un contributo ministeriale di € 100.000,00 e assistito da un contributo regionale ex art 33 della LR 4/92 di € 181.138,00 annui per 15 anni, ed un secondo relativo alle opere di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale dell'edificio A per un costo stimato di € 1.971.000,00 e ad opere di ampliamento dei volumi nel sotterraneo del corpo centrale per un costo stimato di € 3.000.000,00.

CONSIDERATO che gli interventi riferiti al secondo stralcio sono stati separatamente inseriti nella sezione programmatica dell'originario Accordo di programma;

VISTO che con il completamento della messa a norma dell'edificio A – III lotto verranno resi fruibili nuovi spazi, tali da rendere non più prioritario l'ampliamento dei volumi sotterranei e che conseguentemente l'originario costo dell'opera di € 7.000.0000,00 viene ridimensionato in € 5.000.000,00 a fronte dell'eliminazione del costo di € 3.000.000,00 riferito al volume sotterraneo e all'aggiornamento del costo dell'intervento del III lotto - secondo stralcio per i nuovi spazi che vengono resi fruibili;

ATTESO pertanto che conseguentemente a tali scelte, la Sezione attuativa di cui all'art. 2 dell'Accordo di programma relativa alle opere dell'Università degli Studi di Trieste viene modificata con lo stralcio dell'intervento "ex Gregoretti" e la sua sostituzione con i seguenti interventi:

Soggetto	Opera/Intervento	Costo	Contributo Regionale
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Edificio A III lotto – completamento del progetto di messa a norma e riqualificazione funzionale	€ 5.000.000,00 (di cui €.1.971.844,93. coperti da altri fondi)	€ 420.000,00 annui complessivi
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Sistema di climatizzazione invernale/estivo – riqualificazione dell'anello termico di distribuzione del calore e contestuale rifacimento delle sottostazioni	€ 2.058.228,45 (di cui €.58.228,45. coperti da altri fondi)	
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Edificio A II lotto integrazione del finanziamento già concesso ai sensi del c.1 dell'art.33 della L.R.4/1992 per far fronte all'aumento dei tassi di interesse	€ 3.075.424.10 (di cui € 2.961.968,32 coperti da altri fondi)	

PRESO ATTO altresì che l'Università degli Studi di Trieste ha proposto che:

- l'intervento originariamente previsto al primo punto della sezione programmatica "Opere di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio A" del costo stimato di € 1.971.000,00 venga spostato nella Sezione attuativa con aggiornamento del costo;
- l'intervento originariamente previsto al secondo punto della Sezione programmatica "Opere di ampliamento dei volumi nel sotterraneo del corpo centrale" dal costo stimato di € 3.000.000,00, sia eliminato dagli

interventi della Sezione programmatica, in quanto, con il completamento della messa a norma dell'Edificio A – III Lotto, vengono resi fruibili nuovi spazi e pertanto l'opera di ampliamento nel sotterraneo dell'edificio stesso è da ritenersi non più prioritaria in una prospettiva di medio periodo;

- l'intervento originariamente previsto al terzo punto della Sezione programmatica "Riqualificazione e adeguamento volumi edilizi Parco ex OPP San Giovanni, II Lotto", che era stato definito con una previsione di costo di € 1.500.000,00, il cui costo viene rivalutato in € 4.073.000,00, vada riproposto al punto uno della Sezione programmatica con l' importo di € 4.073.000,00, pari al costo stimato e coerente con quelli riportati nelle istanze presentate alla Regione dd. 27 aprile 2007 e dd. 30 aprile 2008;
- l'intervento originariamente previsto al quarto punto della Sezione programmatica "Ricostruzione Volumi Stabulario 2° Stralcio" del costo stimato di € 500.000,00 sia riproposto al punto due della Sezione programmatica con costo stimato invariato.

ATTESO che, a seguito delle nuove scelte attuate, la Sezione programmatica prevista all'art. 4 dell'Accordo di programma per la parte degli interventi posti all'Università di Trieste, viene modificata come di seguito evidenziato:

Soggetto	Opera/intervento SEZIONE PROGRAMMATICA	COSTO STIMATO
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Riqualificazione e adeguamento volumi edilizi Parco ex OPP San Giovanni, 2° Lotto	€ 4.073.000,00
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Ricostruzione Stabulario 2° Stralcio	€ 500.000,00

RILEVATO inoltre che con nota prot. n. 269/08 del 24 luglio 2008 il Consorzio universitario di Gorizia ha chiesto la sostituzione del soggetto, individuato nel suo consorziato Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, quale beneficiario del contributo di € 80.000,00 annui per venti anni riferito all'opera di cui all'art. 2 della Sezione attuativa dell'Accordo "Opere di ristrutturazione complesso universitario di via Alviano", nonché per l'intervento previsto all'art. 4 della Sezione programmatica dell'Accordo "Completamento opere di ristrutturazione complesso universitario di via Alviano" del costo stimato di € 2.000.000,00;

PRESO ATTO che sulla scorta dei risultati istruttori, l'Amministrazione Regionale ravvisa non percorribile e non rispondente all'interesse pubblico l'ingresso della C.C.I.A.A. di Gorizia tra i sottoscrittori dell'Accordo di programma, in quanto tale scelta appare non conforme a quanto deliberato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 444 del 12 febbraio 2008 (delibera di autorizzazione alla stipula dell'accordo di programma in oggetto) nella parte in cui si individuano i soggetti maggiormente competenti sul territorio regionale a realizzare opere ed interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e dell'alta formazione;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 20285 del 20 novembre 2008, la Regione ha richiesto al Consorzio universitario di Gorizia la disponibilità a provvedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in luogo della CCIAA di Gorizia;
- il Consorzio, con nota prot. n. 507/08 del 27 novembre 2008 ha comunicato la propria impossibilità ad attuare direttamente l'intervento in oggetto e pertanto ha dichiarato di accettare la soluzione secondo cui l'Università degli Studi di Trieste, proprietaria dell'immobile, assumerebbe la funzione di stazione appaltante;
- con successiva nota prot. n. 20531 del 28 novembre 2008 la Regione ha chiesto all'Università degli Studi di Trieste di esprimersi in merito alla volontà di assumere la funzione di stazione appaltante, divenendo beneficiaria del contributo ascritto all'intervento suddetto;
- l'Università degli Studi di Trieste, a tal fine, con nota prot. n. 34411 del 2 dicembre 2008 ha comunicato che, per l'attuazione di un intervento presso il Comprensorio universitario di via Alviano in Gorizia, intende assumere il ruolo di stazione appaltante, avvalendosi della copertura di spesa che potrà derivare dalla modifica dell'Accordo di programma in oggetto;

ATTESO pertanto che in seguito a tali scelte, la Sezione attuativa di cui all'art. 2 dell'Accordo di programma relativa alle opere del Consorzio universitario di Gorizia viene modificata come segue:

Soggetto	Opera/Intervento	Costo	Contributo Regionale
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Opere di ristrutturazione complesso universitario di via Alviano	€ 1.000.000,00	€ 80.000,00 annui

ATTESO che la Sezione programmatica prevista all'art. 4 dell'Accordo di programma per la parte degli interventi posti in capo al Consorzio universitario di Gorizia, viene conseguentemente modificata come di seguito evidenziato:

Soggetto	Opera/Intervento SEZIONE PROGRAMMATICA	Costo stimato
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Completamento opere di ristrutturazione complesso universitario di via Alviano	€ 2.000.000,00

RILEVATO altresì che:

- nel caso di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive destinate alle finalità di cui alla L.R. 30/2007, art. 5, comma 117 le opere o interventi previsti nella Sezione programmatica di cui all'art. 4 dell'Accordo di programma potranno essere oggetto di contributo nell'ambito di un atto integrativo al presente Accordo;
- sul capitolo 5261 del bilancio regionale per l'esercizio 2008 risultano tuttora disponibili euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per venti anni per le finalità previste dall'art. 5, comma 117 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 sopra citate;
- che allo stato attuale non sussistono le condizioni per avviare un nuovo Accordo di programma per interventi edilizi finalizzati al potenziamento della ricerca scientifica e che pertanto le stesse saranno destinate a una parte delle opere o interventi previsti nella Sezione programmatica del presente Accordo;
- che la scelta degli interventi da finanziare deve tenere conto dei criteri definiti nell'Accordo di programma, e in particolare dei finanziamenti già assegnati e concessi, totalmente o parzialmente, negli ultimi due anni, sia nell'ambito dell'Accordo di programma in argomento, che con le varie norme di legge, nonché dell'ammontare delle opere da finanziare in relazione alle risorse disponibili;

PRESO ATTO che:

- ciascuna delle Parti ha proposto pertanto le opere e gli interventi ora previsti nella Sezione programmatica da inserire nella Sezione attuativa dell'Accordo, con evidenziati i relativi costi previsti e la quota di finanziamento regionale ex LR 30/2007, art. 5, comma 117, come di seguito evidenziato:
- euro 90.000,00 annui a favore del Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine per il proseguimento degli interventi di restauro della sede indicato nella Sezione programmatica, alfine di garantire la prosecuzione di interventi già avviati;
- euro 20.000,00 annui a favore del Consorzio universitario di Pordenone e euro 40.0000,00 annui a favore dell'Erdisu di Trieste per la realizzazione di parte degli interventi elencati nelle rispettive Sezioni programmatiche; tali scelte sono correlate alla strategicità e all'impatto dell'opera o dell'intervento edilizio nel funzionamento del sistema universitario regionale e al potenziamento della sua capacità di attrazione, anche internazionale, all'esigenza di garantire la prosecuzione o il completamento di interventi già avviati e tengono conto dell'entità dei contributi già precedentemente assegnati dalla Regione in rapporto al fabbisogno finanziario complessivo dell'opera o dell'intervento edilizio proposto;

ATTESO pertanto che, conseguentemente a tali scelte, la Sezione attuativa di cui all'art. 2 dell'Accordo di programma relativa alle opere del Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine, del Consorzio universitario di Pordenone e dell'Erdisu di Trieste viene integrata come segue:

Soggetto	Opera/Intervento	Costo	Contributo Regionale

ERDISU TRIESTE	Realizzazione locali per attività sportive ricreative e culturali degli studenti nello stabile di via Gaspare Gozzi, 7	€ 500.000,00	€ 40.000,00 annui in aggiunta alle risorse già assegnate.
CONSORZIO PORDENONE	Interventi di completamento per residenze universitarie	€ 270.000,00	€ 20.000,00 annui in aggiunta alle risorse già assegnate
CONSERVATORIO TOMADINI	Proseguimento interventi di restauro della sede del Conservatorio	€ 1.900.000,00	€ 90.000,00 annui

ATTESO che, a seguito delle nuove scelte attuate, la Sezione programmatica prevista all'art. 4 dell'Accordo di programma per la parte degli interventi posti in capo al Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine, al Consorzio universitario di Pordenone e all'Erdisu di Trieste, viene modificata come di seguito evidenziato:

Soggetto	Opera/Intervento SEZIONE PROGRAMMATICA	Costo stimato
ERDISU TRIESTE	Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza della CdS E3	€ 300.000,00
ERDISU TRIESTE	Nuova ubicazione dei locali portineria delle case dello studente E3 ed E4	€ 100.000,00
ERDISU TRIESTE	Impianti tecnologici nelle Case dello Studente	€ 40.000,00
ERDISU TRIESTE	Realizzazione cucina comune a servizio degli studenti con problematiche alimentari nella CdS "E3"	€ 60.000,00
CONSORZIO PORDENONE	Costruzione palazzina uffici	€ 950.000,00
CONSORZIO PORDENONE	Acquisto sede ARPA	€ 2.900.000,00
CONSORZIO PORDENONE	Acquisto palestra	€ 900.000,00

VISTI:

- i verbali delle Conferenze, convocate ai sensi dell'art. 19, comma 4, della LR 7/2000, del 5 agosto 2008 e del 12 dicembre 2008 nel corso della quale i convenuti alla Conferenza hanno condiviso all'unanimità la sopra descritta proposta di modifica da apportare all'Accordo;
- l'estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28 gennaio 2009 dell'Università degli Studi di Trieste e la delega del Rettore prot. n. 0006123 del 6 marzo 2009;
- l'estratto del verbale dei lavori della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Udine del 18 dicembre 2008, punto 6.g) dell'ordine del giorno e la delega del Rettore prot. n. 2953 del 6 febbraio 2009;
- il verbale n. 1 del 4 febbraio 2009 della riunione del Consiglio di Amministrazione della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste e la delega del Direttore del 23 febbraio 2009;
- la delibera n. 1/2009 del 5 febbraio 2009 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste;
- il verbale n. 1/2009 del 26 gennaio 2009 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "J.

Tomadini" di Udine;
- la delibera n. 04/2009 del 28 gennaio 2009 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste ERDISU;
- la deliberazione n. 2/2009 del 28 gennaio 2009 del Consiglio di Amministrazione dell' Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Udine ERDISU;
- la deliberazione n. 53 – prot. 528/08 del 18 dicembre 2008 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia;
- l'estratto del verbale della riunione del 30 gennaio 2009 – delibera 03/09 - del Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e la delega prot. n. 96/017.6-B del 27 febbraio 2009 del Presidente;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2895 del 18 dicembre 2008 di autorizzazione alla stipulazione della presente modifica all'Accordo di programma;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Atto modificativo dell'Accordo di programma, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0100/Pres. dell'11 aprile 2008, come modificato con l'Atto sottoscritto il 5 agosto 2008, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 210/Pres del 26 agosto 2008.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con il presente Atto la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Universita' degli Studi di Trieste, l'Universita' degli Studi di Udine, la Scuola Superiore di Studi Avanzati S.I.S.S.A. di Trieste, il Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste, il Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine, l'Erdisu di Trieste, l'Erdisu di Udine, il Consorzio Universitario di Gorizia, il Consorzio Universitario di Pordenone, intendono modificare l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 aprile 2008 ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 per l'individuazione e l'attuazione delle opere e degli interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e dell'alta formazione nel Friuli Venezia Giulia, come modificato con l'Atto sottoscritto il 5 agosto 2008, nei termini concordati negli articoli seguenti.

Art. 3 – Modifiche della Sezione attuativa

1. La Sezione attuativa - a seguito delle modifiche proposte dall'Università degli Studi di Trieste e dal Consorzio universitario di Gorizia, nonché dal reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive – riportati nella tabella di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0100/Pres. dell'11 aprile 2008, viene modificata come segue:

Soggetto	Opera/Intervento	Costo	Contributo Regionale
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Edificio A III lotto – completamento del progetto di messa a norma e riqualificazione funzionale	€ 5.000.000,00 (di cui €.1.971.844,93. coperti da altri fondi)	€ 420.000,00 annui complessivi
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Sistema di climatizzazione invernale/estivo – riqualificazione dell'anello termico di distribuzione del calore e contestuale rifacimento delle sottostazioni	€ 2.058.228,45 (di cui €.58.228,45. coperti da altri fondi)	
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Edificio A II lotto	€ 3.075.424.10	

	integrazione del finanziamento già concesso ai sensi del c.1 dell'art.33 della L.R.4/1992 per far fronte all'aumento dei tassi di interesse	(di cui € 2.961.968,32 coperti da altri fondi)	
UNIVERSITA' DI UDINE	Ampliamento Polo scientifico Rizzi	€ 5.000.000,00	€ 580.000,00 annui complessivi
UNIVERSITA' DI UDINE	Ristrutturazione ex Istituto Renati - sezione femminile	€ 2.700.000,00	
CONSERVATORIO TARTINI	Lavori di adeguamento ricambio d'aria, climatizzazione e insonorizzazione dei locali della sede del Conservatorio	€ 1.500.000,00	€ 90.000,00 annui
ERDISU TRIESTE	Intervento di ristrutturazione del complesso di via Gozzi, 5	€ 8.100.000,00 (parzialmente finanziato con altri fondi statali e regionali)	€ 110.000,00 annui complessivi
ERDISU TRIESTE	Nuova asfaltatura del piazzale (parcheggio) per lo svolgimento di attività sportiva	€ 50.000,00	
ERDISU TRIESTE	Rifacimento asfaltatura del manto stradale posto a perimetro dell'edificio mensa	€ 90.000,00	
ERDISU TRIESTE	Realizzazione locali per attività sportive ricreative e culturali degli studenti nello stabile di via Gaspare Gozzi, 7	€ 500.000,00	
CONSORZIO PORDENONE	Opere e interventi a completamento della ristrutturazione della sede storica	€ 870.000,00	€ 80.000,00 annui complessivi
CONSORZIO PORDENONE	Interventi di completamento per residenze universitarie	€ 270.000,00	
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Opere di ristrutturazione complesso universitario di via Alviano	€ 1.000.000,00	€ 80.000,00 annui
CONSERVATORIO TOMADINI	Proseguimento interventi di restauro della sede del Conservatorio	€ 1.900.000,00	€ 90.000,00 annui

Articolo 4 - Modifiche della Sezione programmatica

1. La Sezione programmatica - a seguito delle modifiche proposte dall'Università degli Studi di Trieste e dal Consorzio universitario di Gorizia, nonché dal reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive - riportati nella tabella di cui all'articolo 4 dell'Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0100/Pres. dell' 11 aprile 2008, viene modificata come segue:

Soggetto	Opera/Intervento SEZIONE PROGRAMMATICA	Costo stimato
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Riqualificazione e adeguamento volumi edilizi Parco ex OPP San Giovanni, 2° Lotto	€ 4.073.000,00
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Ricostruzione Stabulario 2° Stralcio	€ 500.000,00
UNIVERSITA' DI UDINE	Costruzione ospedale didattico veterinario	€ 3.300.000,00
UNIVERSITA' DI UDINE	Acquisto immobile in centro storico, in prossimità del polo umanistico, finalizzato ad ospitare le segreterie e i servizi per gli studenti	€ 3.300.000,00
CONSERVATORIO TARTINI	Acquisizione e realizzazione locali da adibire ad aule studio	€ 1.400.000,00
ERDISU TRIESTE	Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza della CdS E3	€ 300.000,00
ERDISU TRIESTE	Nuova ubicazione dei locali portineria delle case dello studente E3 ed E4	€ 100.000,00
ERDISU TRIESTE	Impianti tecnologici nelle Case dello Studente	€ 40.000,00
ERDISU TRIESTE	Realizzazione cucina comune a servizio degli studenti con problematiche alimentari nella CdS "E3"	€ 60.000,00
ERDISU UDINE	Realizzazione nuova residenza universitaria – Polo dei Rizzi	€ 3.000.000,00
CONSORZIO PORDENONE	Costruzione palazzina uffici	€ 950.000,00
CONSORZIO PORDENONE	Acquisto sede ARPA	€ 2.900.000,00
CONSORZIO PORDENONE	Acquisto palestra	€ 900.000,00
UNIVERSITA' DI TRIESTE	Completamento opere di ristrutturazione complesso universitario di via Alviano	€ 2.000.000,00
CONSORZIO GORIZIA	Opere di riqualificazione delle strutture e fornitura attrezzature laboratori presso il Polo tecnologico di Gorizia	€ 5.000.000,00
SISSA	Realizzazione rete fonia – dati ad alta tecnologia presso la nuova sede della SISSA	€ 975.000,00
SISSA	Progetto pilota per l'infrastruttura di rete cellulare privata presso la sede della SISSA	€ 547.000,00

Articolo 5 – Rinvio

1. Per quanto non modificato, ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, valgono le disposizioni e gli impegni già in vigore nell'Accordo di programma originario.

Articolo 6 – Disposizioni finali

1. Il presente atto è sottoposto alle procedure di approvazione previste all'art. 19 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

2. Le Parti convengono che sia data immediata attuazione al presente Atto, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di approvazione dello stesso.

Trieste, 10 marzo 2009

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca
Alessia Rosolen

Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore all'Edilizia
Aurelio Marchionna
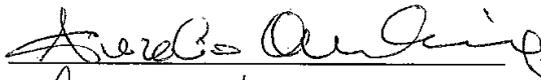
Università degli Studi di Udine
Il Direttore Amministrativo
Daniele Livon
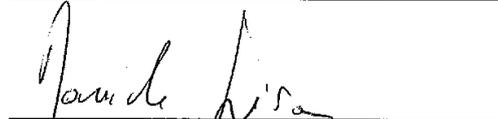
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA
Il Direttore Amministrativo
Giuliana Zotta Vittur

Conservatorio Musicale "Giuseppe Tartini"
Il Presidente
Anna Illy

Conservatorio Musicale "Jacopo Tomadini"
Il Presidente
Maria Amalia D'Aronco
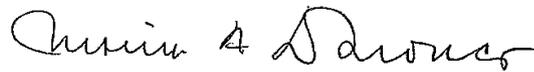
Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste ERDISU
Il Presidente
Mario Vascotto
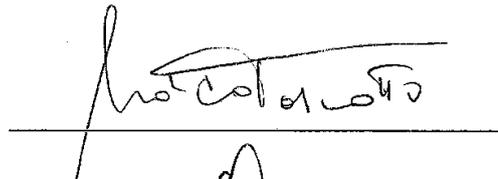
Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Udine ERDISU
Il Presidente
Adriano Ioan
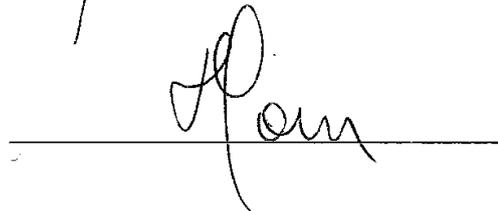
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
Il Presidente
Enrico Agostinis

Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca
Il Direttore
Enrico Sartor

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
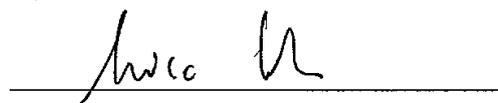
09_13_1_DPR_76_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 076/Pres.

LR 17/2008, art. 5, comma 67. Nomina Commissario straordinario per l'attuazione del Piano di recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 5, comma 67 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2009), che autorizza l'Amministrazione regionale a nominare un Commissario straordinario per l'attuazione del piano di intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), che assume a tal fine tutte le incombenze previste da tale legge regionale e già facenti riferimento alla Regione e subentra, secondo quanto previsto dal successivo comma 71, nei contratti già posti in essere dalla Amministrazione regionale per le finalità di cui al precitato comma 67;
PRESO ATTO che la precitata legge regionale 17/2008 stabilisce che la nomina del Commissario sia disposta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 536 con la quale la Giunta regionale ha indicato quale Commissario straordinario per le attività sopra elencate il dott. ingegner Federico Fant;
PRESO ATTO che l'articolo 5, comma 70, della legge regionale 17/2008 determina l'entità del compenso mensile del commissario, pari alla retribuzione spettante al personale regionale con la qualifica di dirigente con le funzioni di direttore di Servizio di cui al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, nonché il diritto del commissario ai rimborsi delle spese di missione previsti per il personale regionale;
VISTO altresì l'articolo 5, comma 72 della legge regionale 17/2008, che pone a carico del fondo speciale dal medesimo comma istituito anche i compensi e i rimborsi spettanti al Commissario straordinario;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 68 della summenzionata legge regionale 17/2008, la durata dell'incarico commissariale è fissata in tre anni, prorogabile anno per anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico medesimo;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Commissario straordinario per l'attuazione del piano di intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66;

DECRETA

1. Il dottor ingegner Federico Fant è nominato Commissario straordinario per l'attuazione del piano di intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), ed assume a tal fine tutte le incombenze previste da tale legge regionale e già facenti riferimento alla Regione e subentra, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 71, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, nei contratti già posti in essere dalla Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 67.
2. La durata dell'incarico commissariale è fissata in tre anni, prorogabile anno per anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico medesimo.
3. Il Commissario straordinario è retribuito con un compenso mensile determinato in misura pari alla retribuzione spettante al personale regionale con la qualifica di dirigente con le funzioni di direttore di Servizio di cui al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, lo stesso ha altresì diritto ai rimborsi delle spese di missione previsti per il personale regionale.
4. I compensi e i rimborsi spettanti al Commissario straordinario sono posti a carico del fondo speciale istituito dal comma 72 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_13_1_DPR_79_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 079/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/ Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica", individua gli interventi a sostegno alle locazioni;
VISTO il proprio decreto 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni";
VISTO il proprio decreto 18 dicembre 2006, n. 0393/Pres., con il quale sono state approvate le modifiche al Regolamento sopra citato;
ATTESO che l'articolo 11, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria") convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale introduce, per gli immigrati, quali requisiti minimi per beneficiare dei contributi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
RILEVATO che, per effetto delle disposizioni introdotte di cui sopra, si rende opportuno armonizzare il testo regolamentare alla normativa nazionale;
RITENUTO altresì di apportare ulteriori modifiche formali e sostanziali al regolamento di cui trattasi finalizzate alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione, nonché volte a rendere più agevole l'interpretazione del dato testuale;
VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione 30 dicembre 2008, n. 2939, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante "Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., e successive modifiche ed integrazioni" e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 24 del 27 gennaio 2009, ha espresso all'unanimità, parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2939/2008;
RITENUTO opportuno in sede di prima applicazione di fissare per l'anno 2009 il termine perentorio del 31 luglio per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni al fine della ripartizione dei fondi disponibili per l'anno in corso in considerazione dell'approsimarsi della scadenza di cui all'articolo 6, comma 3, del proprio decreto n. 0149/Pres./2005;
ATTESO che in data 13 marzo 2009 è stata comunicata, per opportuna conoscenza, alla IV Commissione consiliare permanente la proposta di deliberazione relativa alle modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 638 con la quale ha approvato in via definitiva il regolamento recante "Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni";
RITENUTO pertanto di adottare le modifiche al sopra citato regolamento concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 638;

DECRETA

1. È emanato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge

regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_13_1_DPR_79_2_ALL

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPReg. 0149/Pres./2005
Art. 2 modifiche all'articolo 5 del DPReg. 0149/Pres./2005
Art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPReg. 0149/Pres./2005
Art. 4 modifiche all'articolo 8 del DPReg. 0149/Pres./2005
Art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPReg. 0149/Pres./2005
Art. 6 modifiche all'articolo 11 del DPReg. 0149/Pres./2005
Art. 7 norma transitoria
Art. 8 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni), e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata,".

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "ed essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione;"
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;".
3. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "va presentata da persone maggiorenni" sono inserite le seguenti: "e titolari del contratto per il quale si richiede il contributo".

Art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "e debitamente approvate dagli organi competenti;".

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 ripartizione delle risorse ai Comuni
1. Le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 ed alle finalità dell'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, sono assegnate ai Comuni richiedenti come segue:
a) nella misura del 75% sulla base del fabbisogno accertato per tali finalità dai Comuni stessi a seguito dei bandi pubblici, secondo la formula n. 1 di cui all'Allegato A;
b) nella misura del 25% sulla base delle risorse aggiuntive comunali per dette finalità tra i Comuni che le hanno destinate ai sensi e nella misura di cui all'articolo 3, comma 5, secondo la formula n. 2 di cui

all'Allegato A.
2. Le risorse complessive regionali destinate, ai sensi dell'articolo 7, alle finalità dell'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003, sono assegnate ai Comuni in proporzione del fabbisogno totale richiesto ed accertato a seguito dei bandi pubblici."

Art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, il termine "30 giugno" è sostituito dal seguente: "1 marzo".

Art. 6 modifiche all'articolo 11 del DPReg. 0149/Pres./2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) cognome, nome e codice fiscale del richiedente;"

Art. 7 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le domande di contributo di cui all'articolo 6, comma 3 del DPReg 149/2005 devono pervenire entro il termine perentorio del 31 luglio 2009.

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_13_1_DPR_79_3_ALL

Allegato A (Riferito all'articolo 8 del DPReg. 0149/Pres./2005)

Ripartizione delle risorse ai Comuni

FORMULA N. 1 DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

75% delle risorse	:	sommatoria del fabbisogno totale richiesto dai Comuni	=	X	:	Fabbisogno richiesto dal singolo Comune.

FORMULA N. 2 DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

25% delle risorse	:	Sommatoria dei conferimenti dei Comuni	=	X	:	Quota aggiunta dal singolo Comune.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_13_1_DAS_RIS AGR 573

Decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali 23 marzo 2009, n. 573

LR 16/1988, art. 18. Sostituzione componenti Commissione apistica provinciale di Pordenone.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 29.03.1988, n. 16, ed in particolare l'articolo 18;
VISTO il decreto n. RAF/5/858 di data 20.03.2006 con il quale veniva ricostituita la Commissione apistica provinciale di Pordenone, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 464 di data 10.03.2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 502 di data 05.03.2009, con la quale venivano nominati il dott. Pierbruno MUTTON, attualmente Presidente del Consorzio tra gli Apicoltori della Provincia di Por-

denone, quale Presidente della suddetta Commissione in sostituzione del dott. Enzo RE ed il dott. Enzo RE, esperto apistico, quale componente della Commissione stessa in sostituzione del dott. Pierbruno MUTTON;

DECRETA

1. La Commissione apistica provinciale di Pordenone, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 502 di data 05.03.2009, risulta così composta:

Presidente: il Presidente del Consorzio tra gli Apicoltori della Provincia di Pordenone, attualmente il dott. Pierbruno MUTTON;
Componenti: sig. Gianmario BROCCA, esperto apistico;
dott. Enzo RE, esperto apistico;
sig. Gianfranco JANES, apicoltore stanziale;
sig. Mireno POLO DEL VECCHIO, apicoltore stanziale;
sig. Florio BERNARDIS, apicoltore nomadista;
dott. Giuseppe MORESCO, dipendente del Dipartimento di Prevenzione – Servizio di sanità animale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>;
Segretario: il Segretario pro-tempore del Consorzio.

2. È confermato quant'altro disposto con il decreto n. RAF/5/858 di data 20.03.2006.
Udine, 23 marzo 2009

VIOLINO

09_13_1_DDC_ISTR CULT 580

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione cultura 12 marzo 2009, n. 580/CULT.FP

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2008/2009 - Approvazione e finanziamento progetto - attività formative previste da specifiche leggi nazionali e/o regionali per l'accesso a determinate attività professionali. Mese di febbraio 2009.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 17 e 19 che disciplinano le attribuzioni del Direttore centrale;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 3191/CULT.FP del 16 ottobre 2008, come modificato con decreti n. 0011/CULT.FP del 12 gennaio 2009 e n. 0084/CULT.FP del 21 gennaio 2009, con il quale è stato approvato il programma/preventivo di spesa del Piano regionale di formazione professionale 2008/2009 ed è stata autorizzata la relativa spesa;
PRECISATO che lo stesso decreto prevede, tra l'altro, il finanziamento di attività formative previste da specifiche leggi nazionali e/o regionali per l'accesso a determinate attività professionali (spesa prevista euro 850.000,00);
VISTO l' "Avviso per la presentazione di progetti riguardanti attività formative previste da specifiche leggi nazionali e/o regionali per l'accesso a determinate attività professionali" approvato con i decreti n. 3366/CULT.FP del 28 ottobre 2008 e n. 3455/CULT.FP del 30 ottobre 2008, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 12 novembre 2008;
VISTI i decreti n. 4662/CULT.FP/2008, n. 0085/CULT.FP/2009 e n. 0277/CULT.FP /2009, con i quali sono stati approvati e finanziati i progetti presentati nei mesi precedenti a fronte dell'avviso di cui ai decreti n. 3366/CUL.FP/2008 e n. 3455/CULT.FP/2008;
PRECISATO che i progetti approvati comportano una spesa di euro 730.840,00, per cui è rimasta disponibile la somma di euro 119.160,00;
VISTO il sottoelencato progetto, presentato in relazione all'avviso di cui ai decreti n. 3366/CULT.FP/2008 e n. 3455/CULT.FP/2008, e accertato che lo stesso è stato valutato positivamente sotto il

profilo didattico:

ENTE	COD. PROGETTO	TITOLO	ORE	N. ALLIEVI
E.N.A.I.P.	200905614001	"Conduttore di generatori a vapore"	120	12

PRECISATO che il progetto citato comporta una spesa complessiva di euro 10.776,00;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione del progetto di cui si tratta e di provvedere al relativo finanziamento;
PRECISATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18;

DECRETA

1. È approvato ed inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2008/2009 il sottoelencato progetto, presentato in relazione all'avviso di cui ai decreti n. 3366/CULT.FP/2008 e n. 3455/CULT.FP/2008:

ENTE	COD. PROGETTO	TITOLO	ORE	N. ALLIEVI
E.N.A.I.P.	200905614001	"Conduttore di generatori a vapore"	120	12

3. La spesa di euro 10.776,00 trova copertura al capitolo 5807/competenza/2009, giusta decreto 3191/CULT.FP/2008 e successive modifiche.
4. La gestione delle attività amministrative connesse al finanziamento del progetto di cui si tratta rientra nella competenza del Direttore del Servizio Gestione Interventi per il Sistema Formativo.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 12 marzo 2009

ABATE

09_13_1_DDC_ISTR CULT 611

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura16 marzo 2009, n. 611/CULT.FP

Piano regionale di formazione professionale 2008/2009. Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate.

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 19 che stabilisce le competenze del Direttore Centrale;
VISTA la Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso, approvato con deliberazione giuntale n. 2981 dd. 30 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 3237/CULT.FP dd. 20 ottobre 2008, pubblicato sul BUR n. 45 del 5 novembre 2008, concernente in particolare le attività formative previste dall'Accordo Stato, Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 26 gennaio 2006 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in attuazione del D.Lgs. 626/1994 (articoli 36 quater, comma 8, e 36 quinques, comma 4);
VISTI i decreti del Direttore centrale n. 4047/CULT.FP del 24 novembre 2008, n. 4670/CULT.FP del 17 dicembre 2008, n. 105/CULT.FP del 27 gennaio 2009 e n. 239/CULT.FP del 10 febbraio 2009 con i quali sono stati approvati i progetti presentati nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2008 e gennaio 2009 a fronte dell' Avviso di cui al precedente capoverso, individuati dettagliatamente negli elaborati parte integrante dei suddetti decreti;
VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2009 in relazione al citato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato sub A);
PRECISATO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattico;
CONFERMATO che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2008/2009 sub piano "For-

mazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato sub A), presentati in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 3237/CULT.FP dd. 20 ottobre 2008, pubblicato sul BUR n. 45 del 5 novembre 2008.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 marzo 2009

ABATE

09_13_1_DDC_ISTR CULT 611_ALL

Allegato A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Piano regionale di formazione professionale 2008/2009

CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO

SUB PIANO **0.6.3 FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE: ALTRE ATTIVITA' NON FINANZIATE** **GRADUATORIA** **PROGETTI PRESENTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2009**

CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
1. 200903566001	EN.AI.P. FVG	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER RSPP MODULO C-TS 2	8	27	TRIESTE	50
2. 200904783001	EN.AI.P. FVG	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP MODULO B-ATECO 1 AGRICOLTURA – UD 1	8	42	UDINE	50
3. 200904783002	EN.AI.P. FVG	FORMAZIONE BASE PER ASPP E RSPP MODULO A - UD 1	8	29	UDINE	50
4. 200904783003	EN.AI.P. FVG	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP MODULO C - UD 1	8	27	UDINE	50
5. 200906590001	EN.AI.P. FVG	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP MODULO B - ATECO 8 P.A. - TS1	13	27	TRIESTE	50

09_13_1_DDC_ISTR CULT 612

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura16 marzo 2009, n. 612/CULT.FP

Piano regionale di formazione professionale: corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. Approvazione proposte formative.

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 19 che stabilisce le competenze del Direttore Centrale;
VISTA la Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale previsto dalla citata L.r. n. 76/1982 vengono realizzate anche attività formative previste da specifiche norme di legge o regolamento (c.d. patenti di mestiere);
VISTA la l.r. 20 agosto 2007, n. 23 regolante l'attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità ed in particolare gli artt. 49 e 50;
VISTO il decreto del Direttore centrale n. 717/LAVFOR del 14 maggio 2008 con il quale sono state approvate nei termini esposti nell'elaborato allegato sub 1), quale parte integrante del medesimo decreto, le direttive per la realizzazione delle attività formative previste dallo Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, di cui alla Deliberazione del 12 giugno 2003 emanata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO il decreto del Direttore centrale n. 1523/LAVFOR del 25 agosto 2008 con il quale si è provveduto a confermare l'applicazione delle direttive contenute nel documento Schema di Accordo di cui al precedente capoverso, al fine di garantire la continuità dei percorsi in argomento;
VISTI i decreti del Direttore centrale n. 3235/CULT.FP del 20 ottobre 2008, n. 4066/CULT.FP del 24 novembre2008, n. 4671/CULT.FP del 17 dicembre 2008 e n. 240/CULT.FP del 10 febbraio2009, con i quali sono stati approvati i progetti presentati nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2008 e gennaio 2009 a fronte dell'Avviso di cui al decreto n. 1523/LAVFOR, individuati dettagliatamente negli elaborati parte integrante dei suddetti decreti;
VISTO il progetto presentato nel mese di febbraio 2009 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuato nell'elaborato allegato sub A);
PRECISATO che il progetto è stato valutato positivamente dal punto di vista didattico;
CONFERMATO che la realizzazione dello stesso non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. È approvato ed inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2008/2009 sub piano "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", il progetto analiticamente individuato nell'elaborato allegato sub A), presentato in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 1523/LAVFOR dd. 25 agosto 2008, pubblicato sul BUR n. 37 del 10 settembre 2008.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 16 marzo 2009

ABATE

09_13_1_DDC_ISTR CULT 612_ALL

Allegato A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale istruzione, formazione e cultura

Piano regionale di formazione professionale 2008/2009

CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
SUB PIANO	**0.6.3 CORSI PER RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI E PER RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI**		**GRADUATORIA**		**PROGETTI PRESENTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2009**	
1. 200906887001	IRES FVG	RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI	10	34	UDINE	50

09_13_1_DDS_AFF GEN 558

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 558

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 e da finanziare con risorse aggiuntive per l'annualità 2009.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTO il Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO in particolare l'art. 11 par. 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 che stabilisce che la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e succ. mod. e integr., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 93, par. 1, c. 3;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con DPReg. 12 febbraio 2008, n. 054/Pres., modificato con DPReg. 18 marzo 2008, n. 084;
CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo Pagatore di cui all'art. 74, par. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e succ. mod. e integr. sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1, modificata dalla legge regionale 4 giugno 2004 n. 18 ed integrata dalla legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, ed in particolare l'art. 7, c. 89 e 90, che autorizza l'Amministrazione Regionale a trasferire all'Organismo Pagatore le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi;
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2007 n. 32 e il Programma operativo di gestione 2008 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3301 dd. 28 ottobre 2007 con i quali è attribuito al capitolo 6330, per l'anno 2008, l'importo di € 250.000,00;
VISTO il decreto n. 2793 del 6 novembre 2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie che ha disposto l'impegno a favore di AGEA dell'importo di € 250.000,00 per far fronte parzialmente alle esigenze finanziarie delle domande ammissibili a finanziamenti aggiuntivi nell'ambito della misura «f- misure agroambientali» del PSR;

CONSIDERATO che, con riferimento al Piano di sviluppo rurale 2000-2006 misura f - Misure agroambientali, finanziamenti regionali aggiuntivi assegnati con decorrenza dall'annualità 2003, sono ancora in corso di validità esclusivamente gli impegni decennali a valere sulla azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica", mentre gli impegni quinquennali sono stati ultimati nell'annualità 2007 e per l'azione "Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali", anch'essa di durata decennale, non sono state presentate domande e pertanto non sono in corso impegni;
ATTESO che per i suddetti impegni in corso l'importo liquidabile per l'annualità 2009 ammonta a circa € 40.000,00;
CONSIDERATO che allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo II, capitolo 4, art. dal 17 al 27, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle domande di aiuto/pagamento devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN);
RITENUTO pertanto di stabilire al 15 maggio 2009 la data di scadenza, per l'annualità 2009, per il rilascio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere sulla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica", da finanziare con risorse aggiuntive;
RITENUTO pertanto di stabilire al 30 giugno 2009 la data di scadenza, per l'annualità 2009, per la presentazione del formato cartaceo agli uffici istruttori delle domande di pagamento a valere sulla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica", da finanziare con risorse aggiuntive;
VISTO il DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/pres. e succ. mod. ed integr. di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali;

DECRETA

Per quanto indicato in premessa:
1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del presente decreto sono aperti i termini, per l'annualità 2009, per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica", da finanziare con risorse aggiuntive
2. Le domande sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utilizzando esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità ivi predisposte.
3. Le domande sono rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009.
4. Le domande rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009, sono consegnate in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti entro la data del 30 giugno 2009.
5. Per l'annualità 2009 la disponibilità finanziaria per le domande di pagamento a valere sulla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica", da finanziare con risorse aggiuntive, ammonta ad € 40.000,00.
6. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
7. Al fine di adempiere all'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari degli aiuti, l'Autorità di Gestione pubblica l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento con fondi aggiuntivi relativo alla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica",.
8. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 23 marzo 2009

CUTRANO

09_13_1_DDS_AFF GEN 560

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 560
Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ed ex Regolamento (CE) 2078/92, per l'annualità 2009.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 2078/92 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;
VISTO il programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 1997, n. 657;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTO il Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO in particolare l'art. 11 par. 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 che stabilisce che la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e succ. mod e integr., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 93, par. 1, c. 3;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e succ. mod. e integr. del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e succ. mod e integr. del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con DPReg. 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con DPReg. 18 marzo 2008, n. 084;
CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo Pagatore di cui all'art. 74, par. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e succ. mod. e integr. sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
ATTESO che per i suddetti impegni in corso l'importo liquidabile nell'annualità 2009 ammonta a circa € 1.000.000,00;
CONSIDERATO che allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo II, capitolo 4, artt. dal 17 al 27, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle domande di aiuto/pagamento devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN);
RITENUTO pertanto di stabilire al 15 maggio 2009 la data di scadenza, per l'annualità 2009, per il rilascio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere su impegni relativi al periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del Regolamento (CE) 1257/99 ed ex Regolamento (CE) 2078/92;
RITENUTO pertanto di stabilire al 30 giugno 2009 la data di scadenza, per l'annualità 2009, per la presentazione del formato cartaceo agli uffici istruttori delle domande di pagamento a valere su impegni relativi al periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del Regolamento (CE) 1257/99 ed ex Regolamento (CE) 2078/92;
VISTO il DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/pres. e succ. mod. ed integr. di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali;

DECRETA

Per quanto indicato nelle premesse:

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del presente decreto sono aperti i termini, per l'annualità 2009, per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica" nonché sul programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 misure "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici" e "G. Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative".

2. Le domande sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utilizzando esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità ivi predisposte.

3. Le domande sono rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009.

4. Le domande rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009, sono consegnate in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti entro la data del 30 giugno 2009.

5. Per l'annualità 2009 la disponibilità finanziaria per le domande di pagamento a valere sulla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica" nonché sul programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 misure "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici" e "G. Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative" ammonta ad € 1.000.000,00.

6. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

7. Al fine di adempiere all'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario, l'Autorità di Gestione pubblica l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento relativo alla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione "Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica" nonché sul programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 misure "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici" e "G. Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative".

8. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 23 marzo 2009

CUTRANO

09_13_1_DDS_AFF GEN 561

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 561

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura "Misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'annualità 2009.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e succ. mod. e integr. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTO in particolare l'art. 11 par. 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile

2004 che stabilisce che la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio;
VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come approvato dalla Commissione Europea (di seguito denominato PSR)ed in particolare le disposizioni relative alla "misura 214-Pagamenti agroambientali" (di seguito denominata misura 214);
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito chiamato Regolamento) approvato con DPReg. 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con DPReg. 18 marzo 2008, n. 084;
CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo Pagatore di cui all'art. 74, par. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e succ. mod. e integr. sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
CONSIDERATO che alla data odierna non sono ancora stati attivati i criteri di selezione delle domande, come previsti dal capitolo "norme procedurali" della Scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali" contenuta nell'allegato D al Regolamento;
CONSIDERATO opportuno pertanto che tutte le domande di adesione alla misura 214 presentate nella campagna 2008, in attesa delle determinazioni sull'ammissibilità delle stesse di competenza dell'Autorità di gestione, presentino le rispettive domande di pagamento per la campagna 2009;
CONSIDERATO che allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo II, capitolo 4, artt. dal 17 al 27, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle domande di aiuto/pagamento devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN);
VISTO il decreto n° 520 del 20 marzo 2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie "Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento di adesione dall'annualità 2008 alla "misura 214-Pagamenti agroambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e succ. mod.;
ATTESO che per i suddetti impegni in corso l'importo liquidabile nell'annualità 2009 ammonta a circa € 3.000.000,00;
RITENUTO pertanto di stabilire al 15 maggio 2009 la data di scadenza, per l'annualità 2009, per il rilascio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere sulla misura 214 - Pagamenti agroambientali per impegni quinquennali con decorrenza dall'annualità 2008;
RITENUTO pertanto di stabilire al 30 giugno 2009 la data di scadenza, per l'annualità 2009, per la presentazione del formato cartaceo agli uffici istruttori delle domande di pagamento a valere sulla misura 214 - Pagamenti agroambientali per impegni quinquennali con decorrenza dall'annualità 2008;
VISTO il DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/pres. e succ. mod. ed integr. di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali;

DECRETA

Per quanto indicato nelle premesse:
1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del presente decreto sono aperti i termini, per l'annualità 2009, per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura 214 del PSR.
2. Le domande sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utilizzando esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità ivi predisposte.
3. Le domande sono rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009.
4. Le domande rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009, sono consegnate in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti entro la data del 30 giugno 2009.
5. Per l'annualità 2009 la disponibilità finanziaria per le domande di pagamento a valere sulla misura 214 - Pagamenti agroambientali per impegni quinquennali con decorrenza dall'annualità 2008 ammonta ad € 3.000.000,00.
6. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
7. Al fine di adempiere all'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario, l'Autorità di Gestione pubblica l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento relativo alla misura 214 del PSR.
8. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 23 marzo 2009

CUTRANO

09_13_1_DDS_AFF GEN 562

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 562

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99, per l'annualità 2009.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, sue modifiche e integrazioni (in particolare i regolamenti (CEE) n. 1760/87, n. 1094/88, n. 1609/89, n. 2156/89, n. 3808/89);
VISTO il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
VISTO il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Programma pluriennale regionale d'imboschimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 08 aprile 1993, n. 1739, avviato e modificato con deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 1994, n. 193;
VISTO il Manuale applicativo del programma pluriennale regionale 1994-1998 di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con Decreto dell'Assessore regionale alle foreste e ai parchi del 04 agosto 1995, n. 341 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 18 dicembre 1998, n. 494;
VISTO il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
VISTO il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/01, (CE) n. 1454/01, (CEE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/99, (CE) n. 1254/99, (CE) n. 1673/00, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/01;
VISTO il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;
VISTO in particolare l'art. 11 par. 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 che stabilisce che la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio;
VISTO il regolamento (CE) n. 817/04 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Bando - Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, approvato con Decreto dell'Assessore alle foreste n. 750 del 04 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 e succ. mod. ed integr., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1320/06 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/06 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/06 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il decreto dell'Assessore alle Risorse agricole, naturali, forestali e montagna del 14 agosto 2007, n. 2228 inerente l'adeguamento delle procedure relative alle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli alla nuova programmazione 2007-2013;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con DPReg. del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con DPReg. del 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;
CONSIDERATO che sono tuttora vigenti gli impegni pluriennali per l'imboschimento di superfici agricole, riferibili ai regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e n. 1257/99 - Misura h del PSR 2000-2006, che prevedono la corresponsione di premi per coprire le spese di manutenzione e compensare le perdite di reddito;
ATTESO che i pagamenti dei suddetti premi da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, a fronte degli impegni pluriennali assunti dai beneficiari, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013, giusto articolo 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 1320/06;
CONSIDERATO che tutti i contratti in corso per le misure forestali pluriennali derivanti dai regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99 sono a carico del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 a valere sulla misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli;
ATTESO che per i suddetti impegni in corso il fabbisogno finanziario per l'annualità 2009 ammonta a € 1.700.000,00;
CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo pagatore di cui all'art. 74, par. 2, lett. b) del regolamento (CE) n. 1698/05 sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
CONSIDERATO che allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/03, titolo II, capitolo 4, articoli dal 17 al 27, la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la compilazione delle domande di aiuto devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN);
RITENUTO pertanto di stabilire al 15 maggio 2009 la data di scadenza, per l'annualità 2009, per il rilascio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99;
RITENUTO pertanto di stabilire al 30 giugno 2009 la data di scadenza, per l'annualità 2009, per la presentazione del formato cartaceo agli uffici istruttori delle domande di pagamento a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg. del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto indicato nelle premesse:
1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente decreto sono aperti i termini, per l'annualità 2009, per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99.
2. Le domande sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utilizzando esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità ivi predisposte.
3. Le domande sono rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009.
4. Le domande rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009, sono consegnate in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti entro la data del 30 giugno 2009.
5. Per l'annualità 2009, la disponibilità finanziaria per le domande di pagamento a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 e assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99 ammonta a € 1.700.000,00.

6. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy ed in particolare del DLgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
7. Al fine di adempiere all'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio comunitario, l'Autorità di gestione pubblica l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento relativo alle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivante da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99;
8. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 23 marzo 2009

CUTRANO

09_13_1_DDS_AFF GEN 563

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 marzo 2009, n. 563

Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento dell'annualità 2009 della "Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;
VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come approvato dalla Commissione Europea (di seguito denominato PSR) ed in particolare le disposizioni relative alla "misura 211-Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" (di seguito denominata misura 211);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la modifica al PSR approvata dalla Commissione Europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;
VISTA la ripartizione finanziaria per singola misura di intervento e la partecipazione annua del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale alla spesa pubblica totale del PSR;
ATTESO che la tabella relativa alle operazioni e contratti in corso del PSR indica, relativamente alla misura 211 l'importo da detrarre dalla dotazione finanziaria della misura;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 059/Pres recante "Regolamento applicativo della " misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento);
RITENUTO di indicare, conformemente al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento, la disponibilità finanziaria per l'annualità 2009 della misura 211 in euro 4.322.000,00;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2008 n. 325/Pres recante "Modifiche al regolamento applicativo della "misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Pro-

gramma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 059/Pres. del 12 febbraio 2008";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento CE n.1975/2006, le domande sono presentate in conformità all'articolo 11 del Regolamento CE n.796/2004 e perciò entro una data non successiva al 15 maggio 2009;
RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento e di fissare nel 15 maggio 2009 la scadenza per la presentazione dell'annualità 2009 delle domande di misura 211, utilizzando a tal fine esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le modalità ivi predisposte;
RITENUTO che le domande rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009, sono consegnate in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti entro la data del 30 giugno 2009;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.- e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

Per quanto indicato in premessa:
1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente decreto sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura 211 per l'annualità 2009.
2. Le domande sono presentate entro la data del 15 maggio 2009 alle Comunità Montane di competenza, alla Provincia di Gorizia e alla Provincia di Trieste per il relativo territorio di competenza della zona omogenea del Carso.
3. Le domande sono ricevibili solo se compilate in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le modalità ivi predisposte.
4. Le domande rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 maggio 2009, sono consegnate in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti entro la data del 30 giugno 2009.
5. Per l'annualità 2009 la disponibilità finanziaria per la misura 211 ammonta ad euro 4.322.000,00.
6. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
7. Al fine di adempiere all'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario, l'Autorità di Gestione pubblica l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento relativo alla "misura 211- Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
8. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 23 marzo 2009

CUTRANO

09_13_1_DDS_ENER TEL 93

Decreto del Direttore del Servizio energia e telecomunicazioni 13 marzo 2009, n. PMT/93/EN. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili e relativi elettrodotti di connessione alla rete di distribuzione locale - Comune di Manzano (UD) località San Nicolò. Proponente: EuroSol Invest Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società EuroSol Invest srl, società agricola, c.f. 02502060300, con sede in Comune di Udine (UD), via Prasingel 51, conformemente alla decisione finale favorevole assunta dalla Conferenza dei servizi svoltasi in data 08/01/2009, è autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle opere connesse

come previste nel progetto e nei relativi elaborati tecnici dettagliatamente elencati in premessa da realizzarsi in località San Nicolò Comune di Manzano (UD) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni espresse in sede di seconda Conferenza dei Direttori centrali dalla Direzione centrale patrimonio e servizi generali, in sede di Conferenze dei Servizi, dal Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni, dalla Provincia di Udine, dal Comune di Manzano, dalla Società AMGA SpA, dalla Società SNAM Rete Gas SpA, nonché di dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui agli Allegati n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale, espresse dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, dalla Provincia di Udine e dal Comune di Manzano;

(omissis)

Trieste, 13 marzo 2009

GIUST

09_13_1_DDS_TUT INQ 390

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 12 marzo 2009, n. ALP.10-390-INAC/352

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'arch. Enrico Gatti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7 della citata L. 447/95, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
RITENUTO che per la richiesta di riconoscimento, a svolgere la suddetta attività, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, debba essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia ambientale apposita domanda corredata da documentazione comprovante:

- il possesso di titolo di studio adeguato al riconoscimento,
- la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia,
- lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la domanda presentata dall'arch. Enrico GATTI, nato a Tarcento (UD) il 14 Luglio 1959 e residente a Udine, in via A. Volta n. 4;
CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene di procedere al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai fini dell'esercizio dell'attività stessa sul territorio regionale;

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, all'arch. Enrico GATTI, nato a Tarcento (UD) il 14 Luglio 1959 e residente a Udine, in via A. Volta n. 4.

Art. 2

L'arch. Enrico GATTI, nato a Tarcento (UD) il 14 Luglio 1959 e residente a Udine, in via A. Volta n. 4 può esercitare, a seguito del riconoscimento di cui all'art.1, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Il presente atto, redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato al soggetto autorizzato e l'altro trattenuto agl'atti d'ufficio, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 12 marzo 2009

GUBERTINI

09_13_1_DDS_TUT INQ 421

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 18 marzo 2009, n. ALP.10-421-INAC/355

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al per. ind. Roberto Cernoia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7 della citata L. 447/95, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
RITENUTO che per la richiesta di riconoscimento, a svolgere la suddetta attività, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, debba essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia ambientale apposita domanda corredata da documentazione comprovante:
- il possesso di titolo di studio adeguato al riconoscimento,
- la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia,
- lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la domanda presentata dal perito ind. Roberto CERNOIA, nato a Cividale del Friuli (UD) il 14 Aprile 1963 e residente a Porcia (PN), in via dei Mille n. 8;
CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene di procedere al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai fini dell'esercizio dell'attività stessa sul territorio regionale;

DECRETA

Art. 1

È riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, al perito ind. Roberto CERNOIA, nato a Cividale del Friuli (UD) il 14 Aprile 1963 e residente a Porcia (PN), in via dei Mille n. 8.

Art. 2

Il perito ind. Roberto CERNOIA, nato a Cividale del Friuli (UD) il 14 Aprile 1963 e residente a Porcia (PN), in via dei Mille n. 8 può esercitare, a seguito del riconoscimento di cui all'art.1, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Il presente atto, redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato al soggetto autorizzato e l'altro trattenuto agl'atti d'ufficio, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 marzo 2009

GUBERTINI

09_13_1_DDS_TUT INQ 422

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 18 marzo 2009, n. ALP.10-422-INAC/357

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Lorenzo Scano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7 della citata L. 447/95, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
RITENUTO che per la richiesta di riconoscimento, a svolgere la suddetta attività, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, debba essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia ambientale apposita domanda corredata da documentazione comprovante:
- il possesso di titolo di studio adeguato al riconoscimento,
- la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia,
- lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la domanda presentata dall'ing. Lorenzo SCANO, nato a Udine il 27 dicembre 1977 e residente a Udine, in via M. Volpe n. 6;
CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene di procedere al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai fini dell'esercizio dell'attività stessa sul territorio regionale;

DECRETA

Art. 1

È riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, all'ing. Lorenzo SCANO, nato a Udine il 27 dicembre 1977 e residente a Udine, in via M. Volpe n. 6.

Art. 2

L'ing. Lorenzo SCANO, nato a Udine il 27 dicembre 1977 e residente a Udine, in via M. Volpe n. 6 può esercitare, a seguito del riconoscimento di cui all'art.1, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Il presente atto, redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato al soggetto autorizzato e l'altro trattenuto agl'atti d'ufficio, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 marzo 2009

GUBERTINI

09_13_1_DDS_VAL IMP 396

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 13 marzo 2009 n. 396/VIA 358

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedu-

ra di valutazione di impatto ambientale del progetto “Viabilità area del mobile” nei Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone. Proponente: Provincia di Pordenone. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l’Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;
VISTA l’istanza depositata in data 9 gennaio 2009, con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto all’Amministrazione regionale l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al Progetto “Viabilità area del mobile” nei Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone, in Provincia di Pordenone.
VISTO l’annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano “Il Gazzettino” dd. 14 gennaio 2009, pervenuto al Servizio VIA per FAX in data 22 gennaio 2009 e con lettera in data 18 febbraio 2009;
VISTO l’art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’individuazione delle autorità e del pubblico interessati all’opera proposta;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l’intervento ricade nel territorio dei Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone ed è altresì posto al confine con il territorio del Comune di Azzano Decimo;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento i Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone e Azzano X, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli occidentale” quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, l’Autorità di bacino interregionale del fiume Lemene, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia per quanto concerne gli ambiti di interesse archeologico, la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica, la Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto competente in materia, la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone di concerto con il Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici competente per quanto attiene alla autorizzazione di carattere idraulico;
VISTO il primo comma dell’art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1) In base all’art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “Viabilità area del mobile” nei Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone, in Provincia di Pordenone, gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Brugnera;
- Comune di Prata di Pordenone;
- Comune di Pasiano di Pordenone;
- Comune di Azzano X;
- Azienda per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale”;
- Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- Autorità di bacino interregionale del fiume Lemene;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;
- Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone di concerto del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all’opera.
3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei precitati Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone e Azzano Decimo, sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 13 marzo 2009

TIRELLI

09_13_1_DGR_576_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 576
Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Il Cuvierti Piccola Soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Paularo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 20.10.2008 alla cooperativa "Il Cuvierti Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Paularo, dal quale risulta che la società stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 gennaio 2009 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO altresì l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Il Cuvierti Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Paularo, costituita addì 24.01.2000, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_577_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 577
Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Marina Gialla Soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 31.10.2008 alla cooperativa "Marina Gialla soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Udine, dal quale risulta che la società stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 gennaio 2009 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine, Via Gorghi n. 5, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO altresì l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Marina Gialla soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Udine, costituita addì 15.05.1995, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine, Via Gorghi n. 5, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_578_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 578
Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "MCI Manutenzioni - Costruzioni Industriali - Piccola Soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Monfalcone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 06.11.2008 alla cooperativa "M.C.I. Manutenzioni - Costruzioni Industriali - Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Monfalcone, dal quale risulta che la società stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 gennaio 2009 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, Via Nizza n. 1, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia;

VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO altresì l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "M.C.I. Manutenzioni - Costruzioni Industriali - Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Monfalcone, costituita addì 27.03.1998, per rogito notaio dott. Michele Errico di Brindisi, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, Via Nizza n. 1, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_605_1_TESTO

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2009, n. 605
Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "CSR Cooperativa Servizi Generali Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 03.07.2008 con la quale la cooperativa "C.S.R. Cooperativa Servizi Generali Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Udine, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. e l'avv. Francesco Ribetti ne veniva nominato commissario governativo;
VISTA altresì la relazione dd.13.01.2009, sub prot. n. 1292/PROD/COOP dd.20.01.2009, del predetto commissario governativo da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA la necessità, fatta presente anche dallo stesso organo della procedura commissariale, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 gennaio 2009 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO quindi di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO altresì l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "C.S.R. Cooperativa Servizi Generali Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Udine, costituita addì 19.01.2006, per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine,è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194

e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_606_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 606
Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Gemini Società cooperativa" in liquidazione, con sede in Aquileia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 12.12.2008 alla cooperativa "Gemini Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Aquileia, dal quale risulta che la società stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 gennaio 2009 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO altresì l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Gemini Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Aquileia, costituita addì 03.12.1998, per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_607_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 607
Art. 2545-octiesdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Sostituzione del liquidatore della cooperativa "Roma trasporti - Soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro" in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 19.01.2009 alla cooperativa "Roma Trasporti - Soc. Coop. a r.l. di Produzione e Lavoro" in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale emergono gravi irregolarità quali l'omessa iscrizione dell'ente all'Albo delle società cooperative previsto dall'articolo 2512 c.c., la trascurata predisposizione del bilancio a far data dall'esercizio 2005 e la mancata presentazione delle dovute dichiarazioni fiscali;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'articolo 2545-octiesdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 gennaio 2009 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;
RITENUTO quindi di nominare liquidatore della cooperativa in parola la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, Piazza Goldoni n. 9;
VISTI gli articoli 2484 e 2545-octiesdecies c.c.;
VISTO inoltre l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO altresì l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-octiesdecies c.c., la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, Piazza Goldoni n. 9, liquidatore della cooperativa "Roma Trasporti - Soc. Coop. a r.l. di Produzione e Lavoro" in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del dott. Paolo Cecchi.
- Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_610_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 610
DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla modifica della prescrizione numero 1 contenuta della DGR 1849/2004 riguardante il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Ex Stefanel" sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada. (VIA158) Proponente: General Beton Triveneta Spa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, concernente in

particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del precitato D.Lgs. 152/2006;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1849 del 16 luglio 2004 "Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto - presentato dalla General Beton Triveneta S.p.A. di Cordignano (TV) - riguardante la coltivazione e il recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "ex Stefanel" sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada";
ATTESO che in data 2 ottobre 2008 la Geo-Sat progetti srl per conto della GeneralBeton Triveneta spa ha presentato al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici istanza (unitamente a della documentazione) di variazione della prescrizione numero 1 della precitata DGR 1849/2004 che così recita: "nell'area di cava, individuata nella cartografia progettuale come "area meridionale" sulla quale è previsto un riporto di materiale fino alla quota di 21m. s.l.m., dovrà esser effettuato, al fine di aumentare lo spessore protettivo rispetto ai livelli di falda e come misura di compensazione rispetto lo scavo in falda, un ulteriore riporto sino alla quota minima di 22,80 m. s.l.m; corrispondente alla quota del settore settentrionale, mediante provenienze dalla cava in argomento";
RILEVATO che:
1) il progetto di coltivazione della cava, autorizzato con decreto n. ALP.1/3218-UD/CAV/8 del 30 dicembre 2005, prevede nella sezione riguardante i reinterri della zona pianeggiante detta "meridionale", l'utilizzo di:
- 27000 m3 di materiale proveniente dalla movimentazione in cava del materiale inerte autorizzato;
- 5400 m3 per la stesura di cm 0,3 di terreno vegetale;
- 40700 m3 di materiale limoso-sabbioso costituito dal residuo di lavorazione del materiale estratto dalla cava;
2) oggetto della sopra citata istanza è - in sintesi - la possibilità di utilizzare per il riporto previsto (27000 m3 di materiale) tra la quota di 21m.s.l.m. e la quota di 22.80 nella cosiddetta zona meridionale della cava, oltre a materie prime provenienti dalla cava stessa anche materiale proveniente dall'esterno della cava (materie prime secondarie o sottoprodotti). Nello specifico viene richiesta la possibilità di utilizzare materie prime inerti di natura ghiaioso-sabbiosa o sottoprodotti inerti la cui idoneità per la costruzione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati sia stata accertata mediante le procedure previste dall'articolo 186 del d.lgs. 152/06;
ATTESO che per la variazione della prescrizione suddetta è necessario provvedere all'assunzione di una delibera della Giunta regionale, essendo questo - ai sensi dell'art. 19 della L.R. 43/1990 così come modificato dalla L.R. 3/2001 - l'atto conclusivo della procedura di VIA regionale;
CONSIDERATO che, ai fini dell'assunzione della delibera giuntale di cui sopra, si è ritenuto necessario procedere alla consultazione degli Enti ed Uffici a suo tempo interessati nell'ambito della procedura di VIA sul progetto riguardante la coltivazione e il recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "ex Stefanel" sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada, nonché all'acquisizione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'art. 22 della LR 43/1990;
CONSIDERATO che sono pervenuti i seguenti pareri:
- Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici - nota prot. 18589/1.410 dd. 1 dicembre 2008 in cui si comunica che non sussiste competenza in capo al Servizio medesimo, in merito al progetto in questione, in quanto l'area di intervento non interessa zone soggette a vincolo di tutela paesaggistica;
- Comune di Bicinicco - nota prot. 8124 del 20 novembre 2008 in cui si comunica che l'Amministrazione comunale si rimette alle valutazioni della Regione;
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico - nota prot. 33938 del 28 novembre 2008 in cui si richiede venga esplicitata la compatibilità pedologica delle terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava con i terreni dell'area di estrazione, e nella quale si evidenzia il fatto che il volume di traffico veicolare pesante in entrata/uscita verrebbe aumentato in complessivi 57000m3 di materiale trasportato;
- A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" - nota prot. 33856/37209D.P./CP/ca di data 11 dicembre 2008 - parere favorevole purché venga evitato l'attraversamento dei centri abitati dai mezzi adibiti al trasporto inerti;
- Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Ispettorato dipartimentale foreste di Udine - nota prot. RAF/9-7/103135 del 22 dicembre 2008 - parere favorevole;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio

infrastrutture e vie di comunicazione - nota prot. PMT/13507/V.s.1.13 del 21 dicembre 2008 - parere in cui si valuta compatibile il carico veicolare indotto dalla proposta progettuale in oggetto;
VISTO il parere n. VIA/3/2009, favorevole alla variazione della prescrizione n. 1 della DGR n. 1849/2004, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva VIA nella seduta del 14 gennaio 2009, a condizione che la prescrizione stessa venga sostituita con le prescrizioni e raccomandazione come di seguito riportato:
prescrizioni
1) nell'area di cava, individuata nella cartografia progettuale come "area meridionale" sulla quale è previsto un riporto di materiale fino alla quota di 21m. s.l.m., dovrà esser effettuato, al fine di aumentare lo spessore protettivo rispetto ai livelli di falda e come misura di compensazione rispetto lo scavo in falda, un ulteriore riporto sino alla quota minima di 22,80 m. s.l.m; corrispondente alla quota del settore settentrionale, mediante:
a) materie prime provenienti dalla cava in argomento e/o;
b) materie, sostanze e prodotti secondari provenienti dall'esterno e/o;
c) terre e rocce da scavo quali sottoprodotti provenienti dall'esterno;
2) Il materiale indicato nella prescrizione precedente lettera b) dovrà provenire unicamente da impianti che svolgano operazioni di recupero rifiuti regolarmente autorizzati:
a) il cui derivato della operazione di recupero (appunto la materia prima secondaria) sia:
- ghiaia e/o sabbia che rispetti i criteri, requisiti e condizioni di cui all'articolo 181 bis del d.lgs. 152/06;
- specificatamente destinato ad un utilizzo per rimodellamenti morfologici/ripristini ambientali;
- compatibile con le caratteristiche chimico/fisiche, podologiche, idrogeologiche e geomorfologiche del sito di ubicazione della cava;
- con contenuto (concentrazione) di contaminanti (escluso il caso in cui siano riconducibili a fenomeni naturali e nel rispetto della compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di destinazione) minore dei valori indicati in tabella 1, colonna A, allegato V, parte IV, titolo V al D.Lgs. 152/06;
b) che trattino rifiuti inerti non pericolosi con test di cessione sul rifiuto tal quale - effettuato conformemente a quanto stabilito in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 (norme UNI 12457 del 2004, UNI EN 12920 del 2006) - le cui determinazioni analitiche siano inferiori ai valori di tabella del medesimo allegato ovvero ai parametri significativi e rappresentativi del rifiuto (determinati in relazione alle caratteristiche del rifiuto e del sito di destinazione) stabiliti in sede di approvazione del progetto dell'impianto di recupero;
3) Il materiale indicato nella prescrizione 1) lettera c) (terre e rocce di scavo quali sottoprodotti provenienti dall'esterno) dovrà sottostare ai seguenti requisiti:
a) essere a matrice ghiaioso-sabbiosa di composizione prevalentemente calcarea;
b) provenire da cantieri in cui il produttore delle "terre e rocce da scavo" ottenute quali sottoprodotti di una determinata attività o opera, abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo 186 del d.lgs. 152/06;
a riguardo il proponente dovrà reperire e conservare copia dell'atto di assenso rilasciato dalle autorità indicate in comma 2 o comma 3 dell'articolo 186 del d.lgs. 152/06 al riutilizzo delle terre e rocce da scavo per il ripristino in oggetto. La procedura prevede in particolare che tali autorità autorizzino il riutilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti di una data attività/opera per il ripristino in oggetto alla condizione che il produttore delle stesse dichiari esplicitamente tale intenzione in apposito progetto - articolo 186, comma 1, lettera a)) - attestando e dimostrando altresì la sussistenza dei restanti requisiti di cui al comma 1 dell'articolo precitato (comma 1, lettere da b) a g)) e i tempi di deposito;
c) possedere specificatamente i seguenti requisiti di qualità ambientale:
- concentrazioni (escluso il caso in cui siano riconducibili a fenomeni naturali e nel rispetto della compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di destinazione) minori di tabella 1, allegato V, parte IV, titolo V al D.Lgs. 152/06 colonna A;
- cedibilità di contaminanti dalle terre e rocce da scavo, in ossequio alle condizioni di cui al comma 1, lettere c), d), f) dell'articolo 186- mediante test di cessione (norma UNI EN 12457-2) secondo limiti di cui alla tabella 2, allegato 5, parte IV del D. Lgs 152/06;
4) il proponente dovrà mantenere documentazione attestante il rispetto dei requisiti indicati nelle precedenti prescrizioni visionabili all'occorrenza dagli Enti di controllo;
5) l'attività di cui alla prescrizione 1 dovrà concludersi nel rispetto dei tempi progettualmente previsti (2 anni). Pertanto nel caso in cui in tale arco di tempo non risulti disponibilità sufficiente di materie prime secondarie e/o sottoprodotti dall'esterno, il proponente dovrà utilizzare provenienze (materie prime) dalla cava in argomento;
raccomandazione
1) si raccomanda di evitare, per quanto possibile, il transito dei mezzi in gestione su strade che attraversino centri abitati;
RITENUTO necessario tener conto altresì di quanto richiesto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Ispettorato ripartimentale foreste di Udine, nel parere di competenza, in relazione

al fatto che:
- in applicazione dell'art. 4 della delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 16 luglio 2004, gli inerbimenti programmati debbano essere conformi alle indicazione dell'articolo 7 della L.R. 9/05;
- al fine di garantirne l'idoneità genetica, le piante impiegate nel ripristino debbano essere conformi alla normativa riguardante il materiale di propagazione destinato a rimboschimenti (D.L. 386/2003), qualora appartenenti a specie incluse nell'apposito elenco;
- sia raccomandabile l'utilizzo del Frassino ossifilo anziché il Frassino maggiore per la tipologia "macchie boscate di frassini ed arbusti;

e che pertanto alle prescrizioni proposte dalla Commissione di VIA nel parere di competenza, vadano aggiunte le seguenti ulteriori prescrizioni:
6) in applicazione dell'art. 4 della delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 16 luglio 2004, gli inerbimenti programmati dovranno essere conformi alle indicazione dell'articolo 7 della L.R. 9/05;
7) al fine di garantirne l'idoneità genetica, le piante impiegate nel ripristino dovranno essere conformi alla normativa riguardante il materiale di propagazione destinato a rimboschimenti (D.L. 386/2003), qualora appartenenti a specie incluse nell'apposito elenco;
e raccomandazione
2) si raccomanda di utilizzare il Frassino ossifilo anziché il Frassino maggiore per la tipologia "macchie boscate di frassini ed arbusti";
RITENUTO pertanto:
- di stralciare la prescrizione n. 1 della DGR n. 1894/2004 riguardante la coltivazione e il recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "ex Stefanel" sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada;
- di inserire, con la medesima numerazione, le prescrizioni e le raccomandazioni sopra elencate;
- di confermare le prescrizioni dalla n. 2) alla n. 9) comprese e la raccomandazione n. 1) di cui alla precitata DGR n. 1849/2004;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici;
all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte:
A) di stralciare la prescrizione n. 1 della DGR n. 1849/2004 riguardante la coltivazione e il recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "ex Stefanel" sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada;
B) di sostituire la sopra citata prescrizione n. 1 della DGR n. 1849/2004 con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
prescrizioni
1) nell'area di cava, individuata nella cartografia progettuale come "area meridionale" sulla quale è previsto un riporto di materiale fino alla quota di 21m. s.l.m., dovrà esser effettuato, al fine di aumentare lo spessore protettivo rispetto ai livelli di falda e come misura di compensazione rispetto lo scavo in falda, un ulteriore riporto sino alla quota minima di 22,80 m. s.l.m; corrispondente alla quota del settore settentrionale, mediante:
a) materie prime provenienti dalla cava in argomento e/o;
b) materie, sostanze e prodotti secondari provenienti dall'esterno e/o;
c) terre e rocce da scavo quali sottoprodotti provenienti dall'esterno.
2) Il materiale indicato nella prescrizione precedente lettera b) dovrà provenire unicamente da impianti che svolgano operazioni di recupero rifiuti regolarmente autorizzati:
a) il cui derivato della operazione di recupero (appunto la materia prima secondaria) sia:
- ghiaia e/o sabbia che rispetti i criteri, requisiti e condizioni di cui all'articolo 181 bis del d.lgs. 152/06;
- specificatamente destinato ad un utilizzo per rimodellamenti morfologici/ripristini ambientali;
- compatibile con le caratteristiche chimico/fisiche, podologiche, idrogeologiche e geomorfologiche del sito di ubicazione della cava;
- con contenuto (concentrazione) di contaminanti (escluso il caso in cui siano riconducibili a fenomeni naturali e nel rispetto della compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di destinazione) minore dei valori indicati in tabella 1, colonna A, allegato V, parte IV, titolo V al D.Lgs. 152/06;

b) che trattino rifiuti inerti non pericolosi con test di cessione sul rifiuto tal quale - effettuato conformemente a quanto stabilito in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 (norme UNI 12457 del 2004, UNI EN 12920 del 2006) - le cui determinazioni analitiche siano inferiori ai valori di tabella del medesimo allegato ovvero ai parametri significativi e rappresentativi del rifiuto (determinati in relazione alle caratteristiche del rifiuto e del sito di destinazione) stabiliti in sede di approvazione del progetto dell'impianto di recupero.
3) Il materiale indicato nella prescrizione 1) lettera c) (terre e rocce di scavo quali sottoprodotti prove-

nienti dall'esterno) dovrà sottostare ai seguenti requisiti:
a) essere a matrice ghiaioso-sabbiosa di composizione prevalentemente calcarea;
b) provenire da cantieri in cui il produttore delle "terre e rocce da scavo" ottenute quali sottoprodotti di una determinata attività o opera, abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo 186 del d.lgs. 152/06; a riguardo il proponente dovrà reperire e conservare copia dell'atto di assenso rilasciato dalle autorità indicate in comma 2 o comma 3 dell'articolo 186 del d.lgs. 152/06 al riutilizzo delle terre e rocce da scavo per il ripristino in oggetto. La procedura prevede in particolare che tali autorità autorizzino il riutilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti di una data attività/opera per il ripristino in oggetto alla condizione che il produttore delle stesse dichiari esplicitamente tale intenzione in apposito progetto - articolo 186, comma 1, lettera a)) - attestando e dimostrando altresì la sussistenza dei restanti requisiti di cui al comma 1 dell'articolo precitato (comma 1, lettere da b) a g)) e i tempi di deposito;
c) possedere specificatamente i seguenti requisiti di qualità ambientale:
- concentrazioni (escluso il caso in cui siano riconducibili a fenomeni naturali e nel rispetto della compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di destinazione) minori di tabella 1, allegato V, parte IV, titolo V al D.Lgs. 152/06 colonna A;
- cedibilità di contaminanti dalle terre e rocce da scavo, in ossequio alle condizioni di cui al comma 1, lettere c), d), f) dell'articolo 186- mediante test di cessione (norma UNI EN 12457-2) secondo limiti di cui alla tabella 2, allegato 5, parte IV del D. Lgs 152/06;
4) il proponente dovrà mantenere documentazione attestante il rispetto dei requisiti indicati nelle precedenti prescrizioni visionabili all'occorrenza dagli Enti di controllo;
5) l'attività di cui alla prescrizione 1 dovrà concludersi nel rispetto dei tempi progettualmente previsti (2 anni). Pertanto nel caso in cui in tale arco di tempo non risulti disponibilità sufficiente di materie prime secondarie e/o sottoprodotti dall'esterno, il proponente dovrà utilizzare provenienze (materie prime) dalla cava in argomento;
6) in applicazione dell'art. 4 della delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 16 luglio 2004, gli inerbimenti programmati dovranno essere conformi alle indicazione dell'articolo 7 della L.R. 9/05;
7) al fine di garantirne l'idoneità genetica, le piante impiegate nel ripristino dovranno essere conformi alla normativa riguardante il materiale di propagazione destinato a rimboschimenti (D.L. 386/2003), qualora appartenenti a specie incluse nell'apposito elenco;
raccomandazioni
1) si raccomanda di evitare, per quanto possibile, il transito dei mezzi in gestione su strade che attraversino centri abitati;
2) si raccomanda di utilizzare il Frassino ossifilo anziché il Frassino maggiore per la tipologia "macchie boscate di frassini ed arbusti";
C) di confermare le prescrizioni dalla n. 2) alla n. 9) comprese e la raccomandazione n. 1) di cui alla precitata DGR n. 1849/2004;
D) di dare mandato al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici affinché la deliberazione medesima sia altresì inviata agli altri Enti ed Uffici consultati nella fase istruttoria sopra richiamata;
E) di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_611_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 611
DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante l'intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna nei Comuni di Arba, Sequals, Cavasso Nuovo e Meduno. (VIA 333) Proponente: Ceip e Consorzio pordenonese inerti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del precitato D.Lgs. 152/2006;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 14 maggio 2008 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte del C.E.I.P. e del Consorzio Pordenonese Inerti) per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990, del progetto riguardante l'intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna nei Comuni di Arba, Sequals, Cavasso Nuovo e Meduno;
- in data 13 giugno 2008 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Il Gazzettino" di data 11 giugno 2008 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto prevede un intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna con prelievo di inerti di circa 616.082 mc, su una lunghezza d'alveo di circa 3,5 km, ripartito su due lotti funzionali, e per una durata complessiva d'intervento di 18 mesi, nei Comuni di Arba, Sequals, Cavasso Nuovo e Meduno;
- con nota ALP.11-17969-VIA/333 del 20 giugno 2008 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 1101 di data 2 luglio 2008 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità i Comuni di Arba, Sequals, Cavasso Nuovo, Meduno, Vivaro e di Spilimbergo, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto Servizio tutela beni paesaggistici e la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone;
- con nota ALP.11-19265-VIA/33 del 4 luglio 2008 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e alla Protezione civile della Regione;
ATTESO che non è stato individuato pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze nei termini previsti dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:
- Comune di Arba con delibera di Giunta Comunale n. 65 dell'8 agosto 2008: parere favorevole con la prescrizione che il transito degli automezzi che trasporteranno gli inerti dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente nell'alveo del torrente Meduna;
- Comune di Cavasso Nuovo con delibera della Giunta Comunale n. 56 dell'11 agosto 2008: parere favorevole con la prescrizione che il transito degli automezzi che trasporteranno gli inerti dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente nell'alveo del torrente Meduna;
- Comune di Meduno con delibera della Giunta Comunale n. 68 del 7 agosto 2008: parere favorevole condizionato con prescrizioni rispetto all'A.R.I.A. n. 7 con particolare riferimento alla conservazione della capacità autorigenerativa della vegetazione, all'estensione dello studio di impatto ai possibili effetti sull'A.R.I.A. n. 7 con particolare riferimento alle aree magredili, all'estensione dello studio di impatto ai possibili effetti sull'alveo torrentizio a monte dell'intervento con particolare riferimento alla livelletta in prossimità del ponte ferroviario, ed il rispetto della LR 9/2005 in materia di "Prati Stabili Naturali";
- Provincia di Pordenone con nota prot. 2008.0051702 del 12 agosto 2008: parere con richieste integrazioni;
- A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" con Determinazione del Dirigente Delegato del Centro Risorsa del Dipartimento di Prevenzione n. 1163 del 4 agosto 2008: parere con prescrizioni;
- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia mobilità e infrastrutture di trasporto con nota prot. n. P.M.T./10667/1.402 del 19 agosto 2008: richieste integrazioni e prescrizioni;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone con nota prot. n. 8540 del 30 luglio 2008: parere favorevole con prescrizioni;
- Comune di Sequals con nota prot. n. 6944 del 9 settembre 2008: parere favorevole con prescrizione che il transito degli automezzi che trasportano inerti dovrà avvenire sulla viabilità esistente in alveo del torrente Meduna;
CONSTATATO che i pareri dei Comuni di Spilimbergo e Vivaro non sono pervenuti;
VISTO altresì il parere collaborativo sulla documentazione originariamente presentata dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, espressosi favorevolmente con nota prot. n. 4531-UTEC del 29 luglio 2008;
CONSTATATO che i pareri collaborativi dell' ARPA del Friuli Venezia Giulia, del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia mobilità e infrastrutture

di trasporto, dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e della Protezione civile della Regione non sono pervenuti;
RILEVATO che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza n. 1595 del 28 agosto 2008 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;
CONSTATATO che in data 10 ottobre 2008, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, i proponenti hanno presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:
- Comune di Cavasso Nuovo con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 10 novembre 2008: parere favorevole;
- Provincia di Pordenone con nota prot. 2008.0077536 del 19 dicembre 2008: parere con considerazioni in merito alla viabilità provinciale;
- A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" con Determinazione del Dirigente Delegato del Centro Risorsa del Dipartimento di Prevenzione n. 1677 del 18 novembre 2008: parere favorevole;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone con nota prot. n. 11373 del 10 novembre 2008: parere favorevole;
CONSTATATO che i pareri dei Comuni di Arba, Meduno, Spilimbergo e Sequals e del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza non sono pervenuti;
CONSTATATO che il parere del Comune di Vivaro è pervenuto in data 4 febbraio 2009, medesima data della riunione della Commissione tecnico-consultiva VIA, con nota prot. n. 455 del 20 gennaio 2009: parere favorevole;
VISTA la richiesta di parere collaborativo, oltre che agli uffici già interessati, anche al Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione integrativa presentata:
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 1023/2008/DS/73 del 28 gennaio 2009: parere con osservazioni;
- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 6853-UAG/UTEC del 2 dicembre 2008: parere favorevole;
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con nota interlocutoria prot. n. 1463-2153/B.3.5/2-2008 del 26 gennaio 2009 recante osservazioni;
- Servizio idraulica con nota del 29 gennaio 2009: parere con osservazioni;
- Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali con nota prot. n. 8.6/104293: parere negativo, superabile a condizione di precise prescrizioni;
CONSTATATO che i pareri collaborativi del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia mobilità e infrastrutture di trasporto e della Protezione civile della Regione non sono pervenuti;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 29 gennaio 2009;
VISTO il parere n. VIA/4/2009 relativo alla riunione del 4 febbraio 2009, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano:
1) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà essere integrato dal proponente con:
a) un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, vibrazioni, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico) allo scopo di poter controllare gli impatti ambientali derivanti dai fattori predetti, specie in relazione alle modalità operative della fase di cantiere e del trasporto dei materiali prelevati. Tale piano dovrà in particolare prevedere l'individuazione dei recettori sensibili, i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, la qualità, le modalità e le frequenze di campionamento, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, e dovrà consentire l'effettuazione dei rilevamenti anche nello stato ante operam. La durata dei monitoraggi dovrà coincidere con la durata della fase di cantiere;
b) un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento, specie per quanto attiene alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;
2) i piani di cui alla precedente prescrizione dovranno essere verificati dall'ARPA ed in relazione agli esiti di tali monitoraggi, ove ritenuto necessario dagli Enti predetti, il proponente dovrà adottare i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite dagli Enti stessi, gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto;

3) tutti gli oneri comunque connessi alla predisposizione ed attuazione dei piani predetti sono a carico del proponente;
4) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà inoltre essere integrato dal proponente con:
a) un elaborato che dimostri le ragioni che sostengono il progetto rispetto alle previsioni di cui all'art. 37 della LR 16/2002, per la parte di interesse afferente al progetto medesimo;
b) un elaborato che dimostri la congruenza del progetto con i principi e le norme tecniche di cui al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino del Cellina-Meduna approvato con DPCM n. 23668 del 27 aprile 2006;
5) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà altresì essere integrato dal proponente con:
a) un elaborato relativo alla aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti, nonché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale, qualora tali operazioni venissero realizzate. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti in particolare alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito. Non sono consentiti il rifornimento e la manutenzione dei mezzi - macchine operatrici e camion - in alveo;
b) un elaborato inerente alla gestione dei rifiuti prodotti per la fase di cantiere con particolari precisazioni su tipologie, quantitativi, necessità di stoccaggi temporanei e loro localizzazione prevista, misure previste per evitare l'insorgere di inquinamenti, modalità di controllo e monitoraggio dei flussi generati, destinazione (impianti di recupero e/o smaltimento), il tutto tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
6) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà altresì essere integrato dal proponente con le seguenti indicazioni operative:
a) le operazioni di scavo dovranno essere realizzate da monte verso valle per favorire ed indirizzare il nuovo andamento dei filoni principali;
b) non si dovranno provvedere a realizzare evidenti ripascimenti dei principali canali di magra, al fine quindi di evitare la formazione di una sezione troppo regolare che annulli gli effetti idraulici proposti dell'intervento stesso;
c) le piste di servizio per la movimentazione ed il trasporto del materiale all'esterno dell'area in argomento dovranno essere realizzate o all'interno del cantiere, al fine di ridurre gli impatti con le aree circostanti, o utilizzare quelle vie di accesso esistenti in destra idrografica e riconoscibili nella cartografia regionale;
d) la produzione di rifiuti nell'esecuzione dell'intervento è da considerarsi quasi nulla, in quanto gli unici rifiuti che potranno essere prodotti sono quelli relativi allo sradicamento di essenze cespugliose e/o all'abbandono di stracci o simili; dovranno comunque essere rimossi dalla ditta richiedente, secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore;
e) i tempi di realizzazione si dovranno necessariamente ricondurre a mesi 12 per ogni lotto funzionale al fine di rendere le operazioni di asporto e riporto più diligentemente eseguibili e controllabili;
7) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà essere integrato dal proponente con le seguenti ulteriori indicazioni:
a) devono essere evitate semplificazioni geometriche delle sezioni fluviali, delle opere di regimazione e delle scarpate, queste ultime devono presentare un rapporto tra alzato e base tale da ricostituire quello naturale esistente;
b) l'andamento sinuoso ed intrecciato dei filoni va garantito;
c) la realizzazione della corazzatura del versante in frana in sinistra idrografica deve essere eseguita utilizzando tecniche d'ingegneria naturalistica, evitando l'uso del cemento, e ricostituendo, per quanto possibile, il manto erboso con le sementi tipiche delle scarpate circostanti;
d) le escavazioni non devono intaccare i terreni a prato stabile e le aree naturali circostanti o quelle in cui sono previste le operazioni di manutenzione;
e) "le aree marginali l'ambito di intervento, comprese quelle in cui sono previsti riporti, alterate dai lavori e non interessate dai fenomeni di morbida devono essere rinverdite con specie erbacee autoctone";
f) "le aree vegetate non toccate dai lavori di manutenzione devono essere "ridisegnate" in modo da restituire un certo grado di naturalità";
g) "al termine dei lavori, eventuali piste di cantiere o aree marginali alterate dai lavori devono essere ripristinate allo stato naturale";
8) prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni per il passaggio nelle piste in alveo;
9) qualora venissero scelti percorsi che coinvolgano strade provinciali, si ritiene necessario che le ditte proponenti stipulino un atto di impegno con la Provincia di Pordenone, da definirsi con Settore Viabilità e Trasporti, finalizzato ad una idonea manutenzione dei tratti delle strade provinciali interessate dal carico del traffico pesante indotto;

10) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, impiego di macchinari elettrici) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo e all'intorno delle zone di cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale scavato, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio e mantenendo una bassa velocità dei mezzi;
11) le piste di servizio per la movimentazione ed il trasporto del materiale dovranno essere realizzate obbligatoriamente all'interno dell'area di cantiere al fine di ridurre gli impatti con le aree circostanti;
12) dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere e un apposito sistema di raccolta e smaltimento di tali acque per evitare che il propagarsi delle polveri e del fango sulle arterie stradali dia luogo ad inconvenienti al regolare svolgersi del traffico sulla viabilità pubblica;
13) dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
14) le escavazioni non devono intaccare terreni a prato stabile e aree naturali circostanti a quelle dove sono previste le operazioni di prelievo. Non sono ammessi cumuli né in alveo, né in golena di materiali inerti vagliati, né depositi temporanei di materiali scavati ed in attesa successivo caricamento per il trasporto;
15) al termine dei lavori, il proponente dovrà provvedere al tempestivo ripristino delle relative piste di accesso e transito, anche secondo quanto eventualmente prescritto dalla Pubblica Amministrazione preposta nelle sedi autorizzative e concessorie;
16) il proponente dovrà espletare la procedura di deroga prevista dall'art. 5 della LR 9/2005;
17) il proponente, a compensazione delle superfici di prato stabile eliminate, dovrà realizzare tutti gli interventi compensativi proposti nella documentazione progettuale che consistono in:
a) ricostruzione di nuove superfici a prato magro di diverso stadio mediante semina di fiorume e successiva gestione per una superficie di 14.27 ha;
b) interventi di riqualificazione di praterie incespugliate presenti nelle aree limitrofe all'intervento (superficie pari a 0.85 ha), mediante estirpazione di novellame di specie arboree e rovi, sfalcio ed asportazione della biomassa per un periodo almeno biennale;
c) riqualifica e ricreazione a prato stabile delle superfici nude e/o a vagliato presenti nelle aree limitrofe all'intervento per una superficie di 9.96 ha, con interventi preparatori del fondo seguiti da semine di fiorume e/o trapianto di specie significative e sfalci di fine ciclo per un periodo di almeno tre anni.
Tali interventi, oggetto di uno specifico elaborato progettuale, dovranno essere concordati con il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali;
18) l'attività in progetto dovrà essere verificata con il Comune di Meduno per il rispetto delle Norme tecniche di attuazione vigenti previste per la sottozona di PRGC del Comune medesimo "E.4.4 - ARIA n. 7 Fiume Meduna e Cellina con particolare riferimento alla conservazione alla capacità autorigenerativa della vegetazione;
19) il materiale d'alveo costituito da cumuli di inerte vagliato presente in loco, oggetto di parziale asportazione, dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della normativa in materia.. La gestione di tutti i rifiuti, generati dal processo produttivo, dovrà avvenire, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
20) in relazione alle prescrizioni sopra indicate ed in rapporto alle fasi di redazione del progetto ed allo stato di attuazione del medesimo, il proponente dovrà tempestivamente inviare al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici apposite comunicazioni documentate attestanti il rispetto delle prescrizioni medesime;
RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
RILEVATO in particolare che,come risulta dal predetto parere:
• nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui al DPCM 27.12.1988 in materia di impatto ambientale;
• la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990;
CONSTATATO altresì che come emerge dal suddetto parere risulta che, in ordine al parere negativo espresso dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - in relazione allo stato di incisione dell'alveo del tratto planiziale del Meduna e il suo deficit sedimentario, al fatto che il prelievo di inerti finirebbe con l'accentuare la tendenza evolutiva in corso con possibile erosione delle formazioni magredili presenti nell'area di progetto e, per quanto attiene alla vegetazione, alla perdita di 13,28 ha di prati stabilile - le considerazioni di seguito esplicitate consentono di superare tale parere negativo:

- la riduzione dei prato stabili indicati come PC5 nel Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia” risulta in parte mitigata dalla presenza in un congruo intorno di oltre 58 ha riconducibili alla stessa fitocenosi;
- per quanto riguarda i magredi più evoluti solo piccole superfici verranno interessate dagli scavi rispetto a quanto rilevato all’interno della zona di intervento e nelle aree esterne;
- per quanto riguarda la sottrazione dell’habitat AA6 di cui all’interno dell’area di intervento si prevede l’asportazione dell’intera superficie, va sottolineato che tale formazione glareicola discontinua costituisce uno stadio pioniero di colonizzazione delle ghiaie, ricco di specie endemiche, che presumibilmente potrebbe reinstaurarsi in un tempo relativamente breve in seguito agli interventi;
- per quanto riguarda le isole vegetate presenti all’interno dell’alveo i proponenti prevedono il mantenimento di alcuni di questi elementi che potranno costituire un nucleo di ricolonizzazione da parte di diverse specie floristiche per le zone rimaneggiate dagli interventi e per le zone dove verranno effettuati alcuni riporti che amplieranno alcune delle isole lasciate in loco;
- è prevista la ricostruzione di nuove superfici a prato magro di diverso stadio mediante semina di fiorume e successiva gestione per una superficie di 14.27 ha;
- sono previsti interventi di riqualificazione di praterie incespugliate presenti nelle aree limitrofe all’intervento (superficie pari a 0.85 ha), mediante estirpazione di novellame di specie arboree e rovi, sfalcio ed asportazione della biomassa per un periodo almeno biennale;
- è prevista inoltre la riqualifica e ricreazione a prato stabile delle superfici nude e/o a vagliato presenti nelle aree limitrofe all’intervento per una superficie di 9.96 ha, con interventi preparatori del fondo seguiti da semine di fiorume e/o trapianto di specie significative e sfalci di fine ciclo per un periodo di almeno tre anni;
- si ritiene di prevedere una apposita prescrizione affinché tali interventi siano concordati con il Servizio tutela beni naturali e fauna al fine di scegliere le modalità di ripristino (asportazione e trapianto di zolle erbose o semina di essenze presenti nelle fitocenosi interessate) più consone alla ricostruzione e alla riqualificazione delle associazioni prative;
- per la riduzione di prati stabili è comunque prevista una procedura di deroga ai sensi dell’art. 5 della LR 9/2005 che richiede il coinvolgimento del Servizio tutela ambienti naturali e fauna anche al fine di verificare la conformità delle misure compensative sopra evidenziate;
CONSIDERATO, in merito agli impatti, che:
- nella formulazione del nuovo progetto si è tenuto conto degli elementi espressi nel parere n. VIA/22/2007 della Commissione di Valutazione di impatto ambientale della seduta del 7 novembre 2007 su analogo progetto;
- la nuova soluzione progettuale comporta impatti migliorativi e sostenibili rispetto al precedente progetto, in particolare la conservazione delle barre vegetate, la previsione di utilizzare l’alveo per portate fino a tempi di ritorno di venticinque anni, demandando le portate superiori all’azione di laminazione svolta dalle golene, l’eliminazione dei canali incisi e profondi che comportano picchi di velocità e di conseguenza l’accentuazione dei fenomeni erosivi la risagomatura delle prime due barre finalizzata ad occludere il canale che instabilizza il piede del versante di Mesinis attualmente in frana;
- la risagomatura delle sezioni permette di rendere disponibile ulteriori zone al deflusso delle acque (i 2/3 del volume di sterro provengono da zone di golena o periferiche rispetto a quelle dell’alveo inciso) favorendo in questo modo lo spaglio delle stesse su superfici più ampie, senza che la sezione stessa, grazie alla conservazione delle barre vegetate presenti risulti banalmente geometrizzata con evidenti vantaggio dal punto di vista paesaggistico;
- per la viabilità di trasporto degli inerti si è tenuto conto dei pareri espressi dai Comuni che auspicavano l’uso della pista attualmente impiegata dai mezzi nell’esecuzione dell’intervento poco più a Sud nei Comuni di Arba e Sequals attualmente in fase conclusiva, raccordando la stessa con l’ambito di intervento ripristinando la pista in passato già utilizzata per l’intervento realizzato in zona limitrofa a questa in oggetto, senza dover interessare superfici vegetate;
- l’attività di cantiere determina impatti che risultano sostenibili in quanto essa si limita all’azione di carico degli automezzi, senza che vi siano depositi di lubrificanti o azioni manutentive degli stessi che implicherebbero maggior rischio di contaminazione dei suoli e delle acque;
- per quanto riguarda la componente rumore si evidenzia la temporaneità dell’impatto, le distanze rispetto i centri abitati, l’utilizzo di moderni mezzi di movimentazione e trasporto del materiale e la presenza dei versanti aventi altezza pari a circa 30 m rispetto il piano dei lavori e quindi rispetto agli abitati di Solimbergo, Orgnese, Colle e Arba e di barriere naturali (vegetazione disposta a sieponi e formazioni collinari a nord di Sequals) inducono a ritenere il disturbo prodotto di dimensione modesta e tale da non necessitare di ulteriori elementi mitigativi;
- per quanto riguarda la fauna si evidenzia che le specie presenti nella zona di intervento potrebbero subire un temporaneo disturbo in fase di cantiere, e un impatto in termini di luoghi di sosta e di eventuale riproduzione per l’eliminazione di alcune aree vegetate. Si evidenzia comunque che nelle zone circostanti all’intervento si trovano habitat analoghi a quelli eliminati e che nuovi siti adatti potranno essere creati

mediante gli interventi compensativi previsti;
- per quanto riguarda la fauna ittica lo stesso Ente tutela pesca evidenzia l'assenza di impatti stante la tipologia di corso d'acqua, a scorrimento temporaneo;
CONSIDERATO, in sintesi, che sotto il profilo localizzativo e strutturale il progetto non produce impatti significativi e che l'insieme delle prescrizioni proposte sono finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto potenziale;
RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere n. VIA/4/2009, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante l'intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna nei Comuni di Arba, Sequals, Cavasso Nuovo e Meduno che prevede il transito degli automezzi che trasporteranno gli inerti attraverso la viabilità esistente all'interno dell'alveo del torrente Meduna, presentato dal C.E.I.P. e dal Consorzio Pordenonese Inerti, con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dal C.E.I.P. e dal Consorzio Pordenonese Inerti - riguardante l'intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna nei Comuni di Arba, Sequals, Cavasso Nuovo e Meduno che prevede il transito degli automezzi che trasporteranno gli inerti attraverso la viabilità esistente all'interno dell'alveo del torrente Meduna.
Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà essere integrato dal proponente con:
a) un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, vibrazioni, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico) allo scopo di poter controllare gli impatti ambientali derivanti dai fattori predetti, specie in relazione alle modalità operative della fase di cantiere e del trasporto dei materiali prelevati. Tale piano dovrà in particolare prevedere l'individuazione dei recettori sensibili, i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, la qualità, le modalità e le frequenze di campionamento, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, e dovrà consentire l'effettuazione dei rilevamenti anche nello stato ante operam. La durata dei monitoraggi dovrà coincidere con la durata della fase di cantiere;
b) un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento, specie per quanto attiene alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;
2) i piani di cui alla precedente prescrizione dovranno essere verificati dall'ARPA ed in relazione agli esiti di tali monitoraggi, ove ritenuto necessario dagli Enti predetti, il proponente dovrà adottare i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite dagli Enti stessi, gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto;
3) tutti gli oneri comunque connessi alla predisposizione ed attuazione dei piani predetti sono a carico del proponente;
4) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà inoltre essere integrato dal proponente con:
a) un elaborato che dimostri le ragioni che sostengono il progetto rispetto alle previsioni di cui all'art. 37 della LR 16/2002, per la parte di interesse afferente al progetto medesimo;
b) un elaborato che dimostri la congruenza del progetto con i principi e le norme tecniche di cui al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino del Cellina-Meduna approvato con DPCM n. 23668 del 27 aprile 2006;
5) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà altresì essere integrato dal proponente con:
a) un elaborato relativo alla aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti, non-

ché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale, qualora tali operazioni venissero realizzate. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti in particolare alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito. Non sono consentiti il rifornimento e la manutenzione dei mezzi - macchine operatrici e camion - in alveo;
b) un elaborato inerente alla gestione dei rifiuti prodotti per la fase di cantiere con particolari precisazioni su tipologie, quantitativi, necessità di stoccaggi temporanei e loro localizzazione prevista, misure previste per evitare l'insorgere di inquinamenti, modalità di controllo e monitoraggio dei flussi generati, destinazione (impianti di recupero e/o smaltimento), il tutto tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

6) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà altresì essere integrato dal proponente con le seguenti indicazioni operative:
a) le operazioni di scavo dovranno essere realizzate da monte verso valle per favorire ed indirizzare il nuovo andamento dei filoni principali;
b) non si dovranno provvedere a realizzare evidenti ripascimenti dei principali canali di magra, al fine quindi di evitare la formazione di una sezione troppo regolare che annulli gli effetti idraulici proposti dell'intervento stesso;
c) le piste di servizio per la movimentazione ed il trasporto del materiale all'esterno dell'area in argomento dovranno essere realizzate o all'interno del cantiere, al fine di ridurre gli impatti con le aree circostanti, o utilizzare quelle vie di accesso esistenti in destra idrografica e riconoscibili nella cartografia regionale;
d) la produzione di rifiuti nell'esecuzione dell'intervento è da considerarsi quasi nulla, in quanto gli unici rifiuti che potranno essere prodotti sono quelli relativi allo sradicamento di essenze cespugliose e/o all'abbandono di stracci o simili; dovranno comunque essere rimossi dalla ditta richiedente, secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore;
e) i tempi di realizzazione si dovranno necessariamente ricondurre a mesi 12 per ogni lotto funzionale al fine di rendere le operazioni di asporto e riporto più diligentemente eseguibili e controllabili;

7) il progetto preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico di cui al RD 523/1904 e della concessione demaniale dovrà essere integrato dal proponente con le seguenti ulteriori indicazioni:
a) devono essere evitate semplificazioni geometriche delle sezioni fluviali, delle opere di regimazione e delle scarpate, queste ultime devono presentare un rapporto tra alzato e base tale da ricostituire quello naturale esistente;
b) l'andamento sinuoso ed intrecciato dei filoni va garantito;
c) la realizzazione della corazzatura del versante in frana in sinistra idrografica deve essere eseguita utilizzando tecniche d'ingegneria naturalistica, evitando l'uso del cemento, e ricostituendo, per quanto possibile, il manto erboso con le sementi tipiche delle scarpate circostanti;
d) le escavazioni non devono intaccare i terreni a prato stabile e le aree naturali circostanti o quelle in cui sono previste le operazioni di manutenzione;
e) le aree marginali l'ambito di intervento, comprese quelle in cui sono previsti riporti, alterate dai lavori e non interessate dai fenomeni di morbida devono essere rinverdite con specie erbacee autoctone;
f) le aree vegetate non toccate dai lavori di manutenzione devono essere "ridisegnate" in modo da restituire un certo grado di naturalità;
g) al termine dei lavori, eventuali piste di cantiere o aree marginali alterate dai lavori devono essere ripristinate allo stato naturale;

8) prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni per il passaggio nelle piste in alveo;

9) qualora venissero scelti percorsi che coinvolgano strade provinciali, si ritiene necessario che le ditte proponenti stipulino un atto di impegno con la Provincia di Pordenone, da definirsi con Settore Viabilità e Trasporti, finalizzato ad una idonea manutenzione dei tratti delle strade provinciali interessate dal carico del traffico pesante indotto;

10) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, impiego di macchinari elettrici) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo e all'intorno delle zone di cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale scavato, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio e mantenendo una bassa velocità dei mezzi;

11) le piste di servizio per la movimentazione ed il trasporto del materiale dovranno essere realizzate obbligatoriamente all'interno dell'area di cantiere al fine di ridurre gli impatti con le aree circostanti;

12) dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere e un apposito sistema di raccolta e smaltimento di tali acque per evitare che il propagarsi delle polveri e del fango sulle arterie stradali dia luogo ad inconvenienti al regolare svolgersi del traffico sulla viabilità pubblica;

13) dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
14) le escavazioni non devono intaccare terreni a prato stabile e aree naturali circostanti a quelle dove sono previste le operazioni di prelievo. Non sono ammessi cumuli né in alveo, né in golena di materiali inerti vagliati, né depositi temporanei di materiali scavati ed in attesa successivo caricamento per il trasporto;
15) al termine dei lavori, il proponente dovrà provvedere al tempestivo ripristino delle relative piste di accesso e transito, anche secondo quanto eventualmente prescritto dalla Pubblica Amministrazione preposta nelle sedi autorizzative e concessorie;
16) il proponente dovrà espletare la procedura di deroga prevista dall'art. 5 della LR 9/2005;
17) il proponente, a compensazione delle superfici di prato stabile eliminate, dovrà realizzare tutti gli interventi compensativi proposti nella documentazione progettuale che consistono in:

a) ricostruzione di nuove superfici a prato magro di diverso stadio mediante semina di fiorume e successiva gestione per una superficie di 14.27 ha;
b) interventi di riqualificazione di praterie incespugliate presenti nelle aree limitrofe all'intervento (superficie pari a 0.85 ha), mediante estirpazione di novellame di specie arboree e rovi, sfalcio ed asportazione della biomassa per un periodo almeno biennale;
c) riqualifica e ricreazione a prato stabile delle superfici nude e/o a vagliato presenti nelle aree limitrofe all'intervento per una superficie di 9.96 ha, con interventi preparatori del fondo seguiti da semine di fiorume e/o trapianto di specie significative e sfalci di fine ciclo per un periodo di almeno tre anni.

Tali interventi, oggetto di uno specifico elaborato progettuale, dovranno essere concordati con il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali;
18) l'attività in progetto dovrà essere verificata con il Comune di Meduno per il rispetto delle Norme tecniche di attuazione vigenti previste per la sottozona di PRGC del Comune medesimo E.4.4 - ARIA n. 7 Fiume Meduna e Cellina con particolare riferimento alla conservazione alla capacità autorigenerativa della vegetazione;
19) il materiale d'alveo costituito da cumuli di inerte vagliato presente in loco, oggetto di parziale asportazione, dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della normativa in materia. La gestione di tutti i rifiuti, generati dal processo produttivo, dovrà avvenire, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
20) in relazione alle prescrizioni sopra indicate ed in rapporto alle fasi di redazione del progetto ed allo stato di attuazione del medesimo, il proponente dovrà tempestivamente inviare al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici apposite comunicazioni documentate attestanti il rispetto delle prescrizioni medesime.

B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso.

C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_612_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 612

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale litoide sovralluvionato dall'alveo del torrente Artugna nei Comuni di Budoia e Aviano. (VIA 325) Proponente: impresa D'Andrea Aldo di Ornella Annamaria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del precitato D.Lgs. 152/2006;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 11dicembre 2007 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte dell'Impresa D'Andrea Aldo di Ornella Annamaria) per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale litoide sovralluvionato dall'alveo del Torrente Artugna nei Comuni di Budoia e Aviano;
- in data 22 gennaio 2008 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Il Gazzettino" di data 16 gennaio 2008 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto è finalizzato a liberare l'area di sovralluvionamento nel tratto del torrente Artugna situato a cavallo della SP 29 Occidentale Pedemontana, anche al fine di evitare esondazioni sulle aree contermini, su alcune delle quali sono localizzati edifici civili;
- con nota ALP.11-2218-VIA/325 del 24 gennaio 2008 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 150 di data 11 febbraio 2008 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità i Comuni di Aviano e Budoia, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone;
- con nota ALP.11-4687-VIA/325 del 13 febbraio 2008 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, al Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
ATTESO che non è stato individuato pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze nei termini previsti dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:
- Provincia di Pordenone con nota Prot. 2008.0026524 del 28 marzo 2008: richiesta integrazioni;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli occidentale" con Determinazione del Dirigente delegato del Centro Risorsa del Dipartimento di Prevenzione n. 428 dell'11 marzo 2008: parere favorevole;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio tutela beni paesaggistici con nota Prot. P.M.T./3054/1.402 del 4 marzo 2008: parere con prescrizioni;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone con nota prot. ALPPN/5/5445/INO2275 del 29 aprile 2008: parere favorevole con prescrizioni;
- Comune di Aviano con delibera n. 61 del 17 marzo 2008: parere contrario;
- Comune di Budoia con delibera n. 43 del 21 marzo 2008; parere contrario;
VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione con nota prot. PMT/4459/VS.1.13 di data 2 aprile 2008: parere con richiesta di integrazioni;
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio idraulica con nota di data 13 marzo 2008: parere favorevole con prescrizioni;
- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna con nota prot. RAF 13/8.6/33090 di data 17 aprile 2008: parere con osservazioni sugli impatti sulla vegetazione e prescrizioni;
CONSTATATO che il parere collaborativo dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia non è pervenuto;
RILEVATO che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza n. 504 di data 10 aprile 2008 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;
CONSTATATO che in data 3 luglio 2008, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal Servizio valutazione

impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;
RILEVATO che la documentazione integrativa comprende una alternativa progettuale che, tra l'altro, prevede la riduzione del prelievo di inerti da 90.400 mc a 61.000 mc;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:
- Provincia di Pordenone con nota prot. 2008.0059504 dell'1 ottobre 2008: parere con considerazioni e prescrizioni;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli occidentale" con Determinazione del Dirigente delegato del Centro Risorsa del Dipartimento di Prevenzione n. 1137 del 28 luglio 2008: parere favorevole;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone con nota prot. ALPPN/5/9334/INO2275 del 3 settembre 2008; parere favorevole;
- Comune di Aviano con delibera n. 133 di data 11 agosto 2008: parere contrario;
- Comune di Budoia con delibera n. 89 del 14 agosto 2008: parere contrario;
CONSTATATO che il parere della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici non è pervenuto;
VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio idraulica con nota di data 13 agosto 2008: parere favorevole;
- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna con nota prot. RAF 13/8.6/76239 di data 22 settembre 2008: parere con osservazioni sugli impatti sulla vegetazione e prescrizioni;
CONSTATATO che il parere della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione non è pervenuto;
CONSTATATO che il parere collaborativo dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia - parere con prescrizioni - è pervenuto in data 2 dicembre 2008 e quindi successivamente alla conclusione dell'istruttoria;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 25 novembre 2008;
VISTO il parere n. VIA/2/2009 relativo alla riunione del 14 gennaio 2009, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento, così come modificato dall'alternativa progettuale trasmessa con le integrazioni del 3 luglio 2008, parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento:
1. in fase di progettazione esecutiva l'intervento verrà suddiviso in due lotti successivi. Il primo lotto riguarderà la porzione di torrente situata a valle del ponte della SP 29 Pedemontana, il successivo la porzione situata a monte del ponte della SP 29. Al termine degli interventi previsti nel primo lotto di intervento, dovrà essere effettuata una verifica degli effetti idraulici ed ambientali indotti, tenendo conto delle dinamiche evolutive dell'alveo. Gli esiti delle verifiche idrauliche e ambientali dovranno essere trasmessi al Servizio VIA e alla Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone. Sulla base di tali verifiche, sentito il Servizio VIA, la Direzione provinciale dovrà accertare la necessità di intervenire nel tratto a monte della strada provinciale e autorizzare il relativo intervento;
2. il progetto esecutivo, preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico, mantenendo l'efficacia idraulica dell'intervento, dovrà prevedere apposite azioni per minimizzare la riduzione della superficie vegetata in alveo interessata dall'intervento;
3. dovrà essere garantito l'andamento sinuoso ed intrecciato dei canali ridisegnati con la pala meccanica al termine dei lavori;
4. le escavazioni dovranno evitare di intaccare le aree naturali contermini a quelle in cui sono previste le operazioni di manutenzione;
5. il materiale frutto dell'escavazione non deve essere stoccato in cumuli all'interno dell'area di cantiere, ma trasportato al più presto nei siti di lavorazione;
6. a tutela dell'avifauna nidificante le attività di cantiere dovranno essere sospese nel periodo aprile-giugno. Tale periodo di sospensione potrà essere prolungato fino a tutto il mese di agosto, compatibilmente con le esigenze di cantiere, a seguito di specifiche segnalazioni relative a presenze faunistiche di rilievo da parte degli Uffici regionali competenti in materia di fauna, del Corpo Forestale Regionale e di altri soggetti cui è affidata la vigilanza ambientale;
7. le attività di cantiere dovranno essere sospese in caso di presenza di acqua nell'alveo del torrente;
8. per compensare l'impatto derivante dalla riduzione del ruolo di corridoio ecologico del torrente dovuto all'intervento dovrà essere predisposto e realizzato un progetto specifico finalizzato a favorire l'utilizzo dell'alveo per gli spostamenti della fauna. Tale progetto, che dovrà comprendere recinzioni di tratti stradali e rinaturalizzazione di porzioni dell'alveo, dovrà essere verificato dall'Ufficio studi faunistici della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e dalla Provincia di Pordenone;
9. dovrà essere predisposto un elaborato dettagliato relativo ai percorsi dei mezzi pesanti dall'area di

estrazione ai siti di utilizzo, al fine di definire la presenza di eventuali criticità. Tale elaborato dovrà essere trasmesso alla Servizio gestione rete stradale della Provincia di Pordenone;
10. il proponente dovrà concordare con il Comune di Aviano alternative di percorso degli automezzi pesanti che evitino il centro abitato di Aviano;
11. l'accesso all'area di cantiere dalla SP 29 dovrà essere individuato in accordo con il Servizio Gestione Rete Stradale della Provincia di Pordenone e con le Amministrazioni comunali interessate, escludendo fin d'ora l'accesso dai percorsi di colore fucsia e giallo di cui alle pagine 51 e 52 dello SIA. Per tale accesso dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e di segnalazione per rendere visibile all'utente del tratto stradale il punto di immissione dei mezzi;
12. al fine di monitorare gli scavi in prossimità del manufatto del ponte, dovrà essere predisposto un caposaldo visibile e monografato in prossimità del ponte sul torrente Artugna in una posizione che verrà concordata con la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone;
13. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno, le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
14. i rifornimenti o i rabbocchi alle macchine operatrici dovranno avvenire al di fuori dell'alveo;
15. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, impiego di macchinari elettrici) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo e all'intorno delle zone di cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale estratto, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio;
16. dovrà essere redatto un piano di monitoraggio sistematico dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal progetto, allo scopo di poter controllare la situazione ambientale nella fase ante-operam ed in quella di cantiere. Tale piano dovrà essere verificato dall'ARPA e dall'A.S.S. competente per territorio. In relazione agli esiti dei monitoraggi, ove ritenuto necessario dagli Enti predetti, il proponente dovrà adottare i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite dagli Enti stessi, gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto;
17. dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere e un apposito sistema di raccolta e smaltimento di tali acque per evitare che il propagarsi delle polveri e del fango sulle arterie stradali dia luogo ad inconvenienti al regolare svolgersi del traffico;
18. al termine dei lavori, tutte le zone, in qualunque modo interessate dai lavori (piste d'accesso, aree di cantiere, aree di deposito ecc.), dovranno essere adeguatamente sistemate e riportate allo stato pristino nel rispetto dell'ambiente paesaggistico circostante. In particolare dovrà essere totalmente cancellata e resa inagibile la viabilità provvisoria di cantiere interno all'alveo;
19. si dovrà provvedere, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti in progetto, a ripulire l'intero alveo - anche nelle aree non direttamente interessate dalle opere di prelievo e limitatamente al tratto di intervento - da tutti i rifiuti di varia natura eventualmente già presenti sul letto del corso d'acqua o prodotti in fase di cantiere. La gestione di tutti i rifiuti, generati dal processo produttivo e non, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto alla lettera m, comma 1, dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
20. il proponente dovrà verificare l'eventuale interferenza del progetto con tubazioni gestite dal Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna" presenti nell'ambito di intervento, e, in caso di interferenza, dovrà concordare con il Consorzio le opportune modalità operative;
21. in relazione alle prescrizioni sopra indicate ed in rapporto alle fasi di redazione del progetto ed allo stato di attuazione del medesimo, il proponente dovrà tempestivamente inviare al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici apposite comunicazioni documentate attestanti il rispetto delle prescrizioni medesime. Tale Relazione dovrà comunque essere inviata almeno alla fine di ogni anno solare;
CONSIDERATO che la sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 680/2008 evidenzia che la decisione di rilasciare una valutazione di compatibilità con l'ambiente di un progetto non deve rinviare ad altre valutazioni mediante atti successivi;
RITENUTO quindi di poter condividere solo parzialmente la prescrizione n. 1 formulata dalla Commissione tecnico-consultiva VIA, la quale prevede una fase di verifica degli effetti idraulici ed ambientali indotti dall'esecuzione dell'intervento nella porzione di torrente situata a valle del ponte della SP 29 Pedemontana, finalizzata ad accertare la necessità di intervenire nel tratto a monte della strada provinciale e ad autorizzare il relativo intervento;
RITENUTO che tale prescrizione, ponendosi come obiettivo principale il monitoraggio in corso d'opera dell'intervento, debba essere riformulata senza riferimento alle successive fasi autorizzative, di competenza di altri soggetti;
CONSIDERATO che il parere della Commissione tecnico-consultiva è comunque favorevole sull'interezza del progetto proposto;
RITENUTO pertanto di riformulare la prescrizione n. 1 come di seguito indicato:
1. in fase di progettazione esecutiva l'intervento verrà suddiviso in due lotti successivi. Il primo lotto

riguarderà la porzione di torrente situata a valle del ponte della SP 29 Pedemontana, il successivo la porzione situata a monte del ponte della SP 29. Al termine degli interventi previsti nel primo lotto di intervento, dovrà essere effettuata una verifica degli effetti idraulici ed ambientali indotti, tenendo conto delle dinamiche evolutive dell'alveo. Gli esiti delle verifiche idrauliche e ambientali dovranno essere trasmessi al Servizio VIA e alla Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone;
RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le altre prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
RILEVATO in particolare che,come risulta dal predetto parere:
• nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui al DPCM 27.12.1988 in materia di impatto ambientale;
• la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990;
CONSTATATO altresì che, come emerge anche dal suddetto parere, in ordine ai pareri contrari espressi dai Comuni di Aviano e Budoia in merito alla non necessità idraulica dell'intervento e all'impatto indotto dal progetto sull'ecosistema e sul paesaggio, le considerazioni di seguito esplicitate consentono di superare tale parere negativo:
- la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, ufficio competente per il rilascio del nulla osta idraulico, ritiene che l'intervento sia auspicabile, in quanto riduce la capacità di trasporto solido e diminuisce la velocità del filone liquido, conducendola a valori più prossimi al mantenimento del profilo di equilibrio compatibile con i sedimenti in alveo. Contestualmente la regimazione determina un aumento delle superfici con capacità di assorbimento e una riduzione del pericolo idraulico nelle aree contermini;
- anche il Servizio idraulica ha espresso un parere favorevole sul progetto indicando una prescrizione, relativa alla limitazione della quota di escavazione, che è stata recepita nella alternativa progettuale presentata;
- l'alternativa progettuale, come sopra indicato, presentata con le integrazioni permette una riduzione degli impatti sulle diverse componenti ambientali;
- per quanto riguarda la fase di cantiere gli impatti, di media entità, sono reversibili al termine dei lavori e mitigabili mediante specifiche prescrizioni;
- è stata prevista con apposita prescrizione la suddivisione dell'intervento in due lotti successivi, con una verifica degli effetti idraulici ed ambientali indotti al termine degli interventi previsti per il primo lotto di intervento;
CONSIDERATO inoltre che, in merito al problema del traffico dei mezzi pesanti:
- per quanto riguarda l'accesso all'area di cantiere vengono esclusi i percorsi che interessano nuclei abitati, in considerazione del disturbo che il traffico arrecherebbe ai residenti;
- relativamente alle altre alternative il proponente dovrà concordare con le Amministrazioni comunali e la Provincia di Pordenone i percorsi prescelti e le modalità di immissione sulla SP29;
RITENUTO in merito agli impatti sugli ecosistemi e sulla vegetazione di precisare che:
- per quanto riguarda l'accesso all'area di intervento si utilizzeranno piste già esistenti, da adeguare parzialmente, senza ulteriori impatti sulla vegetazione;
- l'area prossima ad un centro abitato e ad una strada provinciale è già attualmente oggetto di disturbo antropico e le specie segnalate possono trovare nelle immediate vicinanze (in particolare nell'area a monte del sito di intervento) condizioni ecologiche analoghe e situazioni di minore disturbo;
- per quanto attiene la riduzione del ruolo di corridoio ecologico del corso d'acqua, lo stesso potrà essere ripristinato in seguito ad una, almeno parziale, ricolonizzazione dell'ambito da parte della vegetazione. A compensazione di tale impatto viene prevista una apposita prescrizione;
- il torrente presenta solo occasionalmente portate liquide, pertanto l'impatto sugli ecosistemi acquatici e sulla fauna ittica può essere valutato come non significativo;
RILEVATO che l'insieme delle prescrizioni proposte sono finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto potenziale;
RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, con la sola modifica alla prescrizione n. 1, necessaria a seguito della sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 680/2008, come sopra specificato, e di recepire nel presente provvedimento le restanti prescrizioni;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale litoide sovralluvionato dall'alveo del Torrente Artugna nei Comuni di Budoia e Aviano, presentato dall'Impresa D'Andrea Aldo di Ornella Annamaria, così come modificato dall'alternativa progettuale trasmessa con le integrazioni del 3 luglio 2008

con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dall'Impresa D'Andrea Aldo di Ornella Annamaria - riguardante i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale litoide sovralluvionato dall'alveo del Torrente Artugna nei Comuni di Budoia e Aviano, così come modificato dall'alternativa progettuale trasmessa con le integrazioni del 3 luglio 2008.
Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. in fase di progettazione esecutiva l'intervento verrà suddiviso in due lotti successivi. Il primo lotto riguarderà la porzione di torrente situata a valle del ponte della SP 29 Pedemontana, il successivo la porzione situata a monte del ponte della SP 29. Al termine degli interventi previsti nel primo lotto di intervento, dovrà essere effettuata una verifica degli effetti idraulici ed ambientali indotti, tenendo conto delle dinamiche evolutive dell'alveo. Gli esiti delle verifiche idrauliche e ambientali dovranno essere trasmessi al Servizio VIA e alla Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone;
2. il progetto esecutivo, preordinato all'ottenimento del nulla osta idraulico, mantenendo l'efficacia idraulica dell'intervento, dovrà prevedere apposite azioni per minimizzare la riduzione della superficie vegetata in alveo interessata dall'intervento;
3. dovrà essere garantito l'andamento sinuoso ed intrecciato dei canali ridisegnati con la pala meccanica al termine dei lavori;
4. le escavazioni dovranno evitare di intaccare le aree naturali contermini a quelle in cui sono previste le operazioni di manutenzione;
5. il materiale frutto dell'escavazione non deve essere stoccato in cumuli all'interno dell'area di cantiere, ma trasportato al più presto nei siti di lavorazione;
6. a tutela dell'avifauna nidificante le attività di cantiere dovranno essere sospese nel periodo aprile-giugno. Tale periodo di sospensione potrà essere prolungato fino a tutto il mese di agosto, compatibilmente con le esigenze di cantiere, a seguito di specifiche segnalazioni relative a presenze faunistiche di rilievo da parte degli Uffici regionali competenti in materia di fauna, del Corpo Forestale Regionale e di altri soggetti cui è affidata la vigilanza ambientale;
7. le attività di cantiere dovranno essere sospese in caso di presenza di acqua nell'alveo del torrente;
8. per compensare l'impatto derivante dalla riduzione del ruolo di corridoio ecologico del torrente dovuto all'intervento dovrà essere predisposto e realizzato un progetto specifico finalizzato a favorire l'utilizzo dell'alveo per gli spostamenti della fauna. Tale progetto, che dovrà comprendere recinzioni di tratti stradali e rinaturalizzazione di porzioni dell'alveo, dovrà essere verificato dall'Ufficio studi faunistici della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e dalla Provincia di Pordenone;
9. dovrà essere predisposto un elaborato dettagliato relativo ai percorsi dei mezzi pesanti dall'area di estrazione ai siti di utilizzo, al fine di definire la presenza di eventuali criticità. Tale elaborato dovrà essere trasmesso alla Servizio gestione rete stradale della Provincia di Pordenone;
10. il proponente dovrà concordare con il Comune di Aviano alternative di percorso degli automezzi pesanti che evitino il centro abitato di Aviano;
11. l'accesso all'area di cantiere dalla SP 29 dovrà essere individuato in accordo con il Servizio Gestione Rete Stradale della Provincia di Pordenone e con le Amministrazioni comunali interessate, escludendo fin d'ora l'accesso dai percorsi di colore fucsia e giallo di cui alle pagine 51 e 52 dello SIA. Per tale accesso dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e di segnalazione per rendere visibile all'utente del tratto stradale il punto di immissione dei mezzi;
12. al fine di monitorare gli scavi in prossimità del manufatto del ponte, dovrà essere predisposto un caposaldo visibile e monografato in prossimità del ponte sul torrente Artugna in una posizione che verrà concordata con la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone;
13. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno, le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
14. i rifornimenti o i rabbocchi alle macchine operatrici dovranno avvenire al di fuori dell'alveo;
15. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, impiego

di macchinari elettrici) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo e all'intorno delle zone di cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale estratto, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio;
16. dovrà essere redatto un piano di monitoraggio sistematico dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal progetto, allo scopo di poter controllare la situazione ambientale nella fase anteoperam ed in quella di cantiere. Tale piano dovrà essere verificato dall'ARPA e dall'A.S.S. competente per territorio. In relazione agli esiti dei monitoraggi, ove ritenuto necessario dagli Enti predetti, il proponente dovrà adottare i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite dagli Enti stessi, gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto;
17. dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere e un apposito sistema di raccolta e smaltimento di tali acque per evitare che il propagarsi delle polveri e del fango sulle arterie stradali dia luogo ad inconvenienti al regolare svolgersi del traffico;
18. al termine dei lavori, tutte le zone, in qualunque modo interessate dai lavori (piste d'accesso, aree di cantiere, aree di deposito ecc.), dovranno essere adeguatamente sistemate e riportate allo stato pristino nel rispetto dell'ambiente paesaggistico circostante. In particolare dovrà essere totalmente cancellata e resa inagibile la viabilità provvisoria di cantiere interno all'alveo;
19. si dovrà provvedere, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti in progetto, a ripulire l'intero alveo - anche nelle aree non direttamente interessate dalle opere di prelievo e limitatamente al tratto di intervento - da tutti i rifiuti di varia natura eventualmente già presenti sul letto del corso d'acqua o prodotti in fase di cantiere. La gestione di tutti i rifiuti, generati dal processo produttivo e non, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto alla lettera m, comma 1, dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
20. il proponente dovrà verificare l'eventuale interferenza del progetto con tubazioni gestite dal Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna" presenti nell'ambito di intervento, e, in caso di interferenza, dovrà concordare con il Consorzio le opportune modalità operative;
21. in relazione alle prescrizioni sopra indicate ed in rapporto alle fasi di redazione del progetto ed allo stato di attuazione del medesimo, il proponente dovrà tempestivamente inviare al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici apposite comunicazioni documentate attestanti il rispetto delle prescrizioni medesime. Tale Relazione dovrà comunque essere inviata almeno alla fine di ogni anno solare.
B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso.
C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_631_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 631
POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Asse 2 "Sostenibilità ambientale", Attività 2.1.C "Prevenzione e gestione dei rischi". Approvazione scheda di attività ed elenco delle operazioni prioritarie.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 23007-2013, approvato con Decisione della Commissione

europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;
VISTA la deliberazione n. 1097 del 12 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni, tra cui anche quelli per l'attività 2.1.c "Prevenzione e gestione dei rischi";
VISTA la deliberazione n. 371 del 23 febbraio 2009 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione con procedura scritta n.3, da parte del Comitato di Sorveglianza, delle modifiche e integrazioni ad alcuni criteri, tra cui quelli relativi all'attività 2.1.c;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)" e in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" ;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della Legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008);
CONSIDERATO che l'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008 che assegna all'Attività 2.1c - parte di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali € 3.600.000,00;
VISTA la DGR 1580/2008 "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali";
ATTESO che nell'ambito della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali è individuato il Servizio territorio rurale e irrigazione quale Struttura regionale attuatrice dell'Attività 2.1.c di competenza della Direzione centrale stessa;
ATTESO che il POR individua, tra le categorie di beneficiari per l'Attività 2.1.c), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la L.R. n. 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici";
VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia D.P.Reg. 0343/Pres. del 20/10/2004;
VISTO il regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia D.P.Reg. 0434/Pres. del 12/12/2005;
VISTO il Piano strategico Regionale 2005 - 2008 approvato nella seduta del Comitato di Direzione del 13/2/2007;
VISTA la L.R. n. 9/2007 "Norme in materia di risorse forestali";
VISTO il Piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2007-2010, approvato con Deliberazione G. R. n. 949 dd. 27/04/2007;
VISTO il Piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2008-2011, approvato con Deliberazione G. R. n. 1358 dd. 10/07/2008;
RITENUTO di individuare, nell'ambito della programmazione di settore sopracitata e in attuazione del POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione, attività 2.1.c) - parte di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, in via prioritaria, le operazioni a titolarità regionale, di cui all'elenco allegato e parte integrante della presente deliberazione, in quanto coerenti agli obiettivi e contenuti dell'attività sopraccitata e ai relativi criteri di ammissibilità, ed il loro costo indicativo;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse agricole, naturali e forestali e di concerto con il Presidente;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la scheda di attività allegata e parte integrante della presente deliberazione (allegato 1) relativa all' Attività 2.1.c. - Prevenzione e gestione dei rischi, parte di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;
2. di approvare, in attuazione dell'Attività suddetta, l'elenco delle operazioni prioritarie ed il relativo costo indicativo, così come dettagliato in allegato 2) parte integrante della presente deliberazione;
3. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_631_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 631 DEL 18 MARZO 2009

ATTIVITA' 2.1.C)
PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

A 1: Asse di appartenenza	***Asse 2 – Sostenibilità ambientale***
A 2: Obiettivo specifico	***Promuovere la sostenibilità ambientale***
A 3: Obiettivo operativo	***2.1 - Valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici***
A 4: Attività	***2.1.c – Prevenzione e gestione dei rischi***
A 5: Linea di intervento	***Linea di intervento tipo a) sviluppo e utilizzo di sistemi tecnico scientifici hardware e software di monitoraggio e modellazione spazio temporale degli eventi*** ***Linea di intervento tipo b) realizzazione di opere di messa in sicurezza delle aree a rischio***
A 6: Fondo Strutturale	***FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale***

A 7: Temi prioritari associati

Codice	*Temi prioritari*
53	**Prevenzione dei rischi**

A 8: Classificazione Quadro Strategico Nazionale

Obiettivo specifico

3.2.1	**Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali**

Classificazione CPT

Ambiente

CONTENUTO TECNICO

B.1 Descrizione delle attività

L'attività prevede la realizzazione di interventi mirati alla prevenzione e gestione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio regionale.

In tale ambito si prevede di intervenire con:

Linea di intervento tipo a) "sviluppo e utilizzo di sistemi tecnico scientifici hardware e software di monitoraggio e modellazione spazio temporale degli eventi";
Descrizione: aggiornamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale, con nuove procedure e tecnologie di acquisizione dati e pubblicazione degli stessi in rete

(progetto D37 del piano strategico regionale denominato "sistema regionale per la difesa del suolo"); identificazione delle opere con sistemi automatici; espansione del catasto a tutte le tipologie di opere di difesa del suolo di competenza regionale; tale attività permette di conoscere in modo puntuale le eventuali situazioni di crisi statica delle opere di difesa e la loro effettiva efficacia e quindi di conseguenza di poter intervenire nelle situazioni di precarietà e di criticità al fine di salvaguardare centri abitati, infrastrutture e attività produttive.

Linea di intervento tipo b) "realizzazione di opere di messa in sicurezza delle aree a rischio";
Descrizione: interventi di salvaguardia ambientale in vari bacini idrografici localizzati in zone classificate a vario titolo a rischio, consistenti in opere di sistemazione idraulico-forestale atte a ridurre i dissesti idrogeologici e la frequenza e consistenza degli eventi di colata detritica e utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione di frane e del reticolo idrografico; questi interventi permetteranno di avere un incremento del grado di sicurezza dal punto di vista idrogeologico delle aree selezionate soprattutto in relazione alla rete viaria statale e a quella secondaria consentendo il potenziamento delle attività produttive delle zone prescelte**.**

B.2. Categorie di beneficiari finali .

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

B.3 – Ambito territoriale di intervento

Intero territorio regionale.

B.4 – Tipologia macroprocesso

Linea di intervento tipo a) - Acquisizione di beni e servizi a titolarità

Linea di intervento tipo b) - Realizzazione di opere e lavori pubblici a titolarità

ATTUAZIONE

C.1 - Normativa di riferimento:

Normativa Comunitaria

- Reg. CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Reg. CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Reg. CE 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006 (come rettificato in data 15.02.2007 (GUUE n. L 45 di pari data);
- DECE del C(2007) 5717 del 20-XI-2007 di adozione del POR FESR Friuli Venezia Giulia 2007-2013;
- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Aree Natura 2000 – SIC, ZPS)

Normativa nazionale

- L. 394 del 6-XII-1991, Legge quadro sulle aree protette;
- D.Lgs. n. 163 del 12-IV-2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE"(testo come aggiornato per ultimo dal D.Lgs. 152 del 11 settembre 2008);
- DPR 357 del 8-IX-1997 Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- DPR 196/2008 " del 03-X-2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione."

Normativa regionale

- POR FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività e occupazione, Regione FVG – Allegato A alla D.G.R. n. 3161 del 14-XII-2007;
- D.G.R. n 1427 del 21-VII-2008, Regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013;
- L.R. n. 42 del 30-IX-1996 e s.m.i., "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali."
- L.R. 13 del 9-XI-1998, "Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate."
- Legge regionale n.7 del 20/3/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- L.R. n. 9 del 26-V-2006, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005);
- L.R. n. 14 del 14-VI-2007, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)";
- DGR n. 3304/2007, "Aree wilderness"
- L.R. n. 14 del 31-V-2002, "Disciplina organica dei lavori pubblici"
- L.R. 17 d. 25/8/2006
- L.R. 9/2007

- Decreto 0277 Pres. del 27/08/2004 art. 13 e successive integrazioni e modifiche "regolamento di organizzazione dell'A.R. e degli Enti regionali" Piano strategico regionale
- Delibera n. 1580 del 06/08/2008 art. 75 comma 1 lettera H "articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative regionali, della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali"

C.2 - Strutture regionali attuatrici responsabili delle attività

Direzione centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali - Servizio gestione territorio rurale e irrigazione

C.3 - Procedure amministrative tecniche e finanziarie

Linea di intervento tipo a) - Acquisizione di beni e servizi a titolarità:

Fase 1: Approvazione della lista delle operazioni
La Struttura regionale attuatrice predispone la lista delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente e il relativo costo indicativo. Tale elenco è approvato con Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per materia e di concerto con l'Assessore alla Relazioni Internazionali e Comunitarie. La Struttura regionale attuatrice competente provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

Fase 2: Definizione delle schede progetto e Decreto del Direttore Centrale di impegno sul Fondo
In relazione all'elenco delle operazioni prioritarie, la Struttura regionale attuatrice predispone le schede di progetto che vengono approvate con Decreto del Direttore Centrale competente per materia. Con tale decreto si provvede all'impegno delle risorse sul fondo POR FESR 2007-2013 per le singole operazioni ammissibili. Il decreto è pubblicato sul BUR.

Fase 3: Realizzazione delle operazioni
La Struttura regionale attuatrice provvede all'indizione della gara per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e/o servizi e provvede con firma del Direttore di Servizio alla stipula dei contratti nei confronti dei soggetti aggiudicatari.
Il soggetto attuatore da corso alle forniture di beni/servizi oggetto dei relativi contratti, secondo le modalità e termini in essi previsti.

Fase 4: Liquidazione del saldo
A conclusione delle forniture , la Struttura regionale attuatrice approva la conformità dei beni e/o servizi forniti alle specifiche di gara e predispone il quadro economico finale dell'operazione. Sulla base dell'esito dei controlli sulla documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo con Decreto del Direttore di Servizio.

Linea di intervento tipo b) - Realizzazione di opere e lavori pubblici a titolarità

La linea di intervento prevede la possibilità di finanziare operazioni a gestione ordinaria e operazioni a gestione speciale.

Per operazioni a gestione ordinaria si seguiranno le seguenti fasi:

Fase 1: Approvazione della lista delle operazioni
La Struttura regionale attuatrice predispone la lista delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente e il relativo costo indicativo. Tale elenco è approvato con Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni Internazionali e Comunitarie. La Struttura regionale attuatrice competente provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

Fase 2: Definizione delle schede progetto e Decreto del Direttore Centrale di impegno sul Fondo
In relazione all'elenco delle operazioni prioritarie, la Struttura regionale attuatrice predispone le schede di progetto, che vengono approvate con Decreto del Direttore Centrale competente per materia. Con tale decreto si provvede all'impegno delle risorse sul fondo POR FESR 2007-2013 per le singole operazioni ammissibili. Il decreto è pubblicato sul BUR.

Fase 3: Realizzazione delle operazioni
La Struttura regionale attuatrice provvede all'indizione della gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione, se non già realizzata, e provvede con firma del Direttore di Servizio alla stipula dei contratti nei confronti dei soggetti aggiudicatari.
Successivamente provvede all'indizione della gara per all'affidamento dei lavori, e dispone con firma del Direttore di Servizio la stipula del contratto nei confronti dei soggetti aggiudicatari.
Le eventuali risorse liberatesi alla luce delle economie di gara vengono disimpegnate con decreto del Direttore di Servizio, ritornando nella disponibilità del Fondo POR, e viene rideterminato il costo dell'operazione.
Il soggetto attuatore esegue le opere. Una volta ultimate, la Struttura regionale attuatrice, acquisito il certificato di fine dei lavori, provvede ad approvare il collaudo o CRE, qualora previsto, ed a predisporre il quadro economico finale di spesa.

Fase 4: Liquidazione del saldo

La Struttura attuatrice, tenuto conto dell'esito dei controlli sulla documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo con Decreto del Direttore di Servizio competente. A conclusione predispone il quadro economico finale dell'operazione.

Per le operazioni a gestione speciale si seguiranno le seguenti fasi:

Fase 1: Individuazione degli strumenti attuativi coerenti

Con Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'assessore competente per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni Internazionali e Comunitarie , si individuano gli strumenti regionali di settore coerenti con il POR FESR 2007-2013, la lista delle operazioni prioritarie appartenenti a tale strumento e le risorse assegnate dal POR FESR.

Fase 2: Definizione delle schede progetto e Decreto del Direttore Centrale di impegno sul Fondo

In relazione all'elenco delle operazioni prioritarie, la Struttura regionale attuatrice predispone le schede di progetto, che vengono approvate con Decreto del Direttore Centrale competente per materia. Con tale decreto si provvede all'impegno delle risorse sul fondo POR FESR 2007-2013 per le singole operazioni ammissibili. Il decreto è pubblicato sul BUR.

Fase 3: Liquidazione del saldo

Il Direttore di Servizio, con proprio decreto, autorizza al pagamento del rimborso in favore del bilancio regionale a valere sul Fondo POR della spesa ammissibile già sostenuta in riferimento alle operazioni individuate con Decreto del Direttore Centrale.

Le fasi di cui sopra e le tempistiche di realizzazione potranno essere maggiormente dettagliate nelle schede di progetto.

C.4 - Criteri di selezione delle operazioni:

I criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza come previsto dall'articolo 65 lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, si distinguono in criteri di ammissibilità formale e criteri generali di ammissibilità, che si applicano a tutte le operazioni del POR se pertinenti in considerazione alla tipologia di operazione e macroprocesso, e criteri specifici di ammissibilità e valutazione.

Criteri generali di ammissibilità formale

- Rispetto della scadenza per l'inoltro della domanda di finanziamento
- Ammissibilità del proponente
- Completa compilazione della scheda progetto
- Completa documentazione da allegare alla scheda-progetto
- dichiarazione di impegno nel caso sia richiesto un cofinanziamento del proponente
- Rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e della compatibilità ambientale
- Sottoscrizione di conoscenza e di impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi e dell'obbligo di produzione dei dati afferenti gli indicatori di risultato

Criteri generali di ammissibilità

- Coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento
- Rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- Coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto dei campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale).e obiettivi specifici previsti dallo stesso
- Rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n.70/2001 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008
- Rispetto delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità.(rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione)
- Coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento
- Rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime
- Rispetto degli obblighi di vincolo di destinazione, di mantenimento di una contabilità separata, di sottoposizione a ispezioni e controlli, di conservazione dei documenti, di informazione e pubblicità, di avvio e conclusione delle operazioni, di messa a disposizione delle informazioni legate al monitoraggio
- Divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006)
- Coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività

Criteri specifici di ammissibilità

Linea di intervento tipo a)

- Localizzazione degli interventi in territorio svantaggiato (Comuni Montani)
- Qualifica, idoneità ed esperienza delle professionalità disponibili per l'implementazione del progetto

Linea di intervento tipo b)

- Localizzazione dell'intervento in aree a rischio idrogeologico (Aree P3 e P4 del P.A.I. o aree ad elevato rischio individuate con altri rilevanti strumenti di pianificazione)
- Qualifica, idoneità ed esperienza delle professionalità disponibili per l'implementazione del progetto

Criteri specifici di valutazione
Linea di intervento tipo a)
Efficacia del progetto rispetto all'obiettivo dell'attività (punti da 0 a 10)

- Congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto; punti da 0 a 1.
- Grado di innovazione del progetto in termini di soluzioni tecniche progettuali ed esecutive e/o di efficienza nell'utilizzo di tecnologie digitali impiegate; punti da 0 a 6.
- Potenzialità dei risultati del progetto e vantaggi competitivi indotti; punti da 0 a 3.

Qualità progettuale intrinseca, innovazione e integrazione con altri interventi(punti da 0 a 4)

- Qualità progettuale con riferimento alla chiarezza delle specifiche tecniche dell'obiettivo del progetto; punti da 0 a 2.
- Grado di integrazione del progetto con altri interventi finalizzati all'incremento della sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico; punti da 0 a 2.

Popolazione interessata da interventi di monitoraggio dei sistemi ambientali(punti da 1 a 3)
Lunghezza rete idrografica monitorata a fini ambientali o idrogeologici(punti da 0 a 3)

Linea di intervento tipo b)
Efficienza attuativa in termini di livello di progettazione, cantierabilità e tempistica di esecuzione (punti da 0 a 10)

- Validità tecnico economica e completezza della progettazione;punti da 0 a 3
- Adeguatezza dello schema organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali; punti da 1 a 2.
- Cantierabilità del progetto (incluso il possesso degli strumenti autorizzativi eventualmente necessari); punti da 1 a 5.

Qualità progettuale intrinseca, innovazione e integrazione con altri interventi(punti da 0 a 4)

- Qualità progettuale con riferimento alla chiarezza delle specifiche tecniche dell'obiettivo del progetto; punti da 0 a 3.
- Grado di integrazione del progetto con altri interventi finalizzati all'incremento della sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico; punti da 0 a 1.

Riduzione del numero di popolazione soggetta a rischio idrogeologico o popolazione interessata da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (punti da 0 a 5)
Popolazione interessata da interventi di prevenzione dei sistemi ambientali (punti da 1 a 3)
Utilizzo di sistemi di ingegneria naturalistica per la riqualificazione fluviale e ambientale (punti da 0 a 1)
Miglioramento dell'indice di funzionalità fluviale o sistemi analoghi (punti da 0 a 1)

C.5 - Spese ammissibili:

Le spese per la realizzazione degli interventi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Reg. CE 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento CE 1080/2006, nonché a quanto disposto dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

Spese ammissibili

Linea di intervento tipo a)

- *Acquisizione di beni (quali, ad esempio, attrezzature informatiche e topografiche, mezzi, apparecchiature e macchinari)*
- *Acquisizione di servizi*
- *IVA*[2]

Linea di intervento tipo b)

- *spese di progettazione e studi (dpgr 0165/pres 05/06/2003, art. 8.1.b) punti 2,7,11)*
- *acquisto terreni (solo costo terreni) funzionali agli interventi da attuare*[1]
- *acquisto edifici (solo costo edifici), funzionali agli interventi da attuare*[1]
- *altre spese connesse all'attività di acquisto terreni, funzionali agli interventi da attuare* [1]
- *altre spese connesse all'attività di acquisto edifici, funzionali agli interventi da attuare*[1]
- *lavori in appalto*[2]
- *lavori non in appalto*[2] *(compresi gli allacciamenti di cui al dpgr 0165/pres 05/06/2003, art. 8.1.b) punto 3)*
- *acquisizione di beni*
- *acquisizione di servizi*
- *spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori*
- *spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto*
- *imprevisti*
- *accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali*
- *IVA* [3]*su :*
  - *spese di progettazione e studi*
  - *altre spese connesse all'attività di acquisto di terreni ed edifici funzionali agli interventi da attuare*
  - *attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori*
- *IVA* [3] *su spese non comprese nell'elenco di cui sopra, distinta per le voci di spesa cui si riferisce*

NOTE:

- *Nota 1):* spese ammissibili nei limiti e alle condizioni previste all'art. 5 e all'art. 6 del DPR n.196/2008
- *Nota 2):* sono ammissibili i lavori relativi alla sistemazione, completamento, consolidamento, ricostruzione e adeguamento infrastrutture ed opere di sistemazione, realizzazione e adeguamento sentieri e viabilità minore di servizio, realizzazione di rilievi e opere di difesa del suolo e di viabilità forestale e di servizio
- *Nota 3):* Iva ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008

C.6 – Tipologia di aiuto

Codice	Descrizione Tipologie aiuti
F	Nessun regime di aiuto

E' richiesta per tutte le operazioni una partecipazione finanziaria del beneficiario finale in misura almeno pari al 23% del costo del progetto(spesa ammissibile complessiva).

Per operazioni con costo progetto superiore a 1 milione di Euro, nel caso in cui le infrastrutture realizzate dagli enti locali territoriali abbiano le caratteristiche di investimenti generatori di entrate, sarà applicato l'art. 55 del Reg. 1083/2006 che definisce le modalità di determinazione della spesa ammissibile

C.7 – Indicatori

- ***Indicatori di Programma***

Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore base	Valore atteso
Popolazione interessata da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	N.	0	2500
Lunghezza rete idrografica monitorata con nuove tecnologie /lunghezza rete di competenza	%	0	11,42
Indicatori di realizzazione	**Unità di misura**		**Valore atteso**
Progetti di gestione e prevenzione dei rischi realizzati	N.		3
Lunghezza rete idrografica monitorata con nuove tecnologie	Km		638
Superficie oggetto di interventi di messa in sicurezza	Kmq		20

Questa attività contribuisce insieme alle altre attività dell'asse al conseguimento del target indicato per gli indicatori di impatto dell'asse stesso.

- ***Indicatori ambientali***

Indicatori Ambientali	Unità di misura		Valore atteso
Interventi di messa in sicurezza	N. / Euro		3/3.200.000
Interventi di messa in sicurezza di ingegneria naturalistica	N. / Euro		2/2.300.000
Superficie messa in sicurezza (*)	kmq		40

(*) Si tratta della superficie relativa al territorio complessivamente messo in sicurezza attraverso gli interventi realizzati.

- ***Indicatori CORE***

Indicatori CORE		Unità di misura
798	Giornate/uomo prestate	N.
670	Studi e progettazioni	N.
794	Unità di beni acquistati	N.
791	Superficie oggetto di intervento	mq

- ***Indicatori occupazionali***

Indicatori occupazionali	Unità di misura
Giornate/uomo attivate in fase di cantiere	N.
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio	N.

- ***Indicatori QSN***

Indicatori QSN
Interruzioni del servizio elettrico

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_DGR_631_3_ALL2

POR 2007 – 2013
Obiettivo competitività e occupazione
Elenco operazioni prioritarie

Asse	Obiettivo operativo	Attività	Operazione prioritaria	Importo indicativo	Struttura regionale attuatrice
Linea di intervento a) Sviluppo e utilizzo di sistemi tecnico scientifici hardware e software di monitoraggio e modellazione spazio temporale degli eventi					
2	2.1	2.1.c	Aggiornamento del catasto delle opere di difesa del suolo con nuove procedure e tecnologie di acquisizione dati (opere idraulico forestale). Progetto sistema RDS.	€ 400.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Aggiornamento del catasto delle opere di difesa del suolo con nuove procedure e tecnologie di acquisizione dati (altre opere di difesa del suolo) Progetto rilievo mobile.	€ 300.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
Linea di intervento tipo b) realizzazione di opere di messa in sicurezza delle aree a rischio					
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale nel bacino idrografico del Torrente Miozza mediante interventi di sistemazione e di manutenzione idraulico-forestale. 1° lotto funzionale	€ 310.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale nel bacino idrografico del Torrente Miozza mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione di frane e del reticolo idrografico. 2° lotto funzionale	€ 1.800.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale nel bacino idrografico del Torrente Moscardo mediante l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale atte a ridurre il dissesto idrogeologico.	€ 900.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione

Asse	Obiettivo operativo	Attività	Operazione prioritaria	Importo indicativo	Struttura regionale attuatrice
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale nel bacino idrografico del Torrente Auza mediante l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale atte a ridurre il dissesto idrogeologico.	€ 500.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale con sistemazioni del versante in frana atte a ridurre il dissesto idrogeologico in loc. Chiout Zucuin.	€ 130.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale nel bacino idrografico dei Rii Val dall'Andri e Naramar mediante l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale atte a ridurre il dissesto idrogeologico.	€ 200.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale nel bacino idrografico del Torrente Degano mediante l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale atte a ridurre il dissesto idrogeologico.	€ 220.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale nel bacino idrografico del Rio Pecile mediante l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale atte a ridurre il dissesto idrogeologico.	€ 177.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale con sistemazioni del versante in frana atte a ridurre il dissesto idrogeologico in loc. Borgo Mase di Pioverno.	€ 200.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione
2	2.1	2.1.c	Interventi di salvaguardia ambientale nel bacino idrografico del Torrente Lumiei - Affluenti mediante l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale atte a ridurre il dissesto idrogeologico.	193.000,00	Servizio gestione territorio rurale e irrigazione

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_13_1_ADC_AMB LLPP PN AUSONIA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di rettifica di atti ricognitivi ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./885/IPD/512_1, emesso in data 28.10.2008, è stato assentito alla ditta AUSONIA-Nanutti Beltrame S.p.A. (IPD/512_1), il rinnovo del diritto di derivare, fino a tutto il 27.10.2018, moduli max 0,03 (l/s. 3,0) d'acqua, per un consumo annuale non superiore a mc 11.000, dalla sponda sinistra della roggia di Maniago o del Colvera in comune di Maniago, per un consumo annuale massimo di mc 11.000, per uso industriale.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/212/IPD/1167_1, emesso in data 11.03.2009, è stato assentito il subentro della ditta Bocchiotti S.p.A. (IPD/1167_1) nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2013, moduli 0,025 (l/s. 2,5) d'acqua ad uso industriale da un pozzo al foglio 20, mappale 366, del comune di San Quirino, inizialmente riconosciuto alla ditta Inset S.p.A.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/211/IPD/2094, emesso in data 11.03.2009, è stato assentito il subentro della ditta Colussi Lauro (IPD/2091) nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2013, moduli 0,26 (l/s. 26,0) d'acqua ad uso irriguo da un pozzo al foglio 6, mappale 1448, del comune di Casarsa della Delizia, inizialmente riconosciuto alla ditta Colussi Renzo (IPD/2284).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/210/IPD/1189_1, emesso in data 11.03.2009, è stata assentita alla ditta Cassan Mario (IPD/1189_1) la variante alla concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico di cui al provvedimento n. AMB/11/PN/IPD/799 del 11.01.2002 per produrre, restando inalterato il prelievo di mod. medi 0,36 d'acqua dalla sorgente denominata Valina, sul salto di 15,00 m, la ulteriore potenza nominale di kW 5,29, per una potenza nominale complessiva prodotta di kw 20,54.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/158/IPD/2943, emesso in data 06.03.2009, è stato assentito il subentro della ditta Sut Emilio (IPD/2943) nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2013, moduli 0,40 (l/s. 40,0) d'acqua ad uso irriguo da due pozzi al foglio 33, mappali 111 e 185, del comune di San Vito al Tagliamento, inizialmente riconosciuto alla ditta Bianchi Anna Maria (IPD/2043).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/109/IPD/494_1, emesso in data 26.02.2009, è stato assentito alla ditta General Beton Triveneta S.p.A. (IPD/494_1), il rinnovo del diritto di derivare, fino a tutto il 30.11.2027, moduli max 0,05 (l/s. 5,0) d'acqua, per un consumo annuale non superiore a mc 35.000, da un pozzo al foglio 1, mappale 376, in comune di Porcia, per uso igienico ed assimilati a servizio di una discarica per rifiuti inerti e non pericolosi si proprietà.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

09_13_1_ADC_AMB LLPP UD 13-03 ICOS

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua di ditte varie.

Le società I.CO.S. srl con sede in Tolmezzo, LUMIEI IMPIANTI SRL con sede in Sauris, I.CO.P. spa con sede

in Brasiliano, con domanda presentata in solido in data 19 settembre 2007, e successive integrazioni, hanno chiesto la concessione per derivare in sinistra del Torrente Chiarso' alla quota di m 945,70 s.l.m. e dalle sorgenti tributarie in destra del Rio Lanza alla quota di m 998,40 s.l.m. in Comune di Paularo, acqua nella misura di complessivi massimi 2800 l/sec., minimi 130 l/sec e medi 1132 l/sec, atti a produrre con i salti indicati di m 258,12 e 310,92 la potenza nominale media complessiva di kW 2924, con restituzione alla quota di m 685,20 s.l.m. in sponda sinistra del Torrente Chiarso', a monte della confluenza con il Rio Ruat, in Comune di Paularo.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via C. G. Sabbadini 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 1 aprile 2009, e pertanto fino a tutto il 15 aprile 2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraindicata o presso il Comune su cui ricadono le opere, entro e non oltre il 30 aprile 2009.
La domanda riguarda una derivazione tecnicamente incompatibile con quella prevista dalla domanda presentata il 13 marzo 2007 dalla SERVEL MERA SRL con sede in Paluzza e pertanto concorrente con quest'ultima.
La visita locale d'istruttoria congiunta, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 19 maggio 2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Paularo.
Udine, 13 marzo 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_13_1_ADC_AMB LLPP UD 20-03 GSE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domande di concessione di derivazione d'acqua di ditte varie.

La Ditta GSE Srl con sede legale in Tolmezzo ha chiesto in data 24.12.2007 la concessione per derivare mod.0.027 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Tolmezzo, al fg.81 mapp.868, ad uso industriale.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21.04.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Tolmezzo.

La Società Agricola De Marchi Claudio e Daniele s.s.. con sede legale in Latisana ha chiesto in data 25.11.2008 la concessione per derivare mod.0,037 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Latisana al fg.15 mapp.46, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21.04.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Latisana.

Il Comune di Tolmezzo ha chiesto in data 07.12.2006 la concessione per derivare mod.0,084 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Tolmezzo al fg.73 mapp.87, per irrigazione impianti sportivi.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23.04.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Tolmezzo.

La Società Agricola Sbrugnera Stefano e Paolo s.s. con sede legale in Bertiolo ha chiesto in data 02.10.2008 la concessione per derivare complessivi mod.0,40 di acqua, mediante due pozzi, in Comune di Bertiolo rispettivamente al fg.12 mapp.492 e al fg.16 mapp.211, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24.04.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Bertilo.

Il Comune di Pontebba ha chiesto in data 20.06.2007 la concessione per continuare a derivare mod.0.01 di acqua dalla sorgente Gamischen,in località Gamischen alla quota di m 805 , in Comune di Pontebba, ad uso potabile.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29.04.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Pontebba.

L'Azienda Agricola Valentino di Cicuto Cinzia con sede legale in Latisana ha chiesto in data 01.10.2008 la concessione per derivare mod.0,045 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Precenicco al fg.15 mapp.105, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30.04.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Precenicco.

L'Azienda Agricola La Viarte di Giulio Ceschin con sede legale in Prepotto ha chiesto in data 17.09.2008 la concessione per derivare mod.0,10 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Prepotto al fg.30 mapp.206, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 05.05.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Prepotto.

La Società Agricola Pontoni s.s. con sede legale in Udine ha chiesto in data 06.10.2008 la concessione per derivare mod.0,25 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Remanzacco al fg.21 mapp.177, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 05.05.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Remanzacco.

La Società Tenuta ai Laghi Srl. con sede legale in Prata di Pordenone ha chiesto in data 20.10.2008 la concessione per derivare mod.0,50 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Torviscosa al fg.5 mapp.35, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 07.05.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Torviscosa.

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Sabbadini n.31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 01.04.2009 e pertanto fino al 15.04.2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
Udine, 20 marzo 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_13_1_ADC_ATT PROD 18-03 ISCRIZIONE 5 SOC_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di numero 5 società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative con decreti dd. 18 marzo 2009 ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

Sezione produzione-lavoro:
1. "SOCIETA' COOPERATIVA ATHENEUM", con sede in Udine (UD);
2. "LA. SE. SOC. COOP. SOCIALE ", con sede in Trieste (TS).

Sezione miste:
1. "CONSORZIO HAND - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE", con sede in Pagnacco (UD).

Sezione cooperazione sociale:
1. "CONSORZIO HAND - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE", con sede in Pagnacco (UD);
2. "LA. SE. SOC. COOP. SOCIALE ", con sede in Trieste (TS).

09_13_1_ADC_PIAN TERR ANDREIS 1 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Andreis. Avviso di approvazione della variante n. 1 al

Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 1 ottobre 2008 il comune di Andreis ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 2 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, con l'introduzione delle modifiche conseguenti al recepimento del parere della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

09_13_1_ADC_PIAN TERR MORUZZO 19_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante generale n. 19 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Moruzzo: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 23 del 6 novembre 2008.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 068/Pres. del 17 marzo 2009, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 23 del 6 novembre 2008, con cui il comune di Moruzzo ha approvato la variante generale n. 19 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1369 del 10 luglio 2008.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

09_13_1_ADC_PIAN TERR TOLMEZZO 86 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante n. 86 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tolmezzo: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 33 del 6 agosto 2008.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 067/Pres. del 17 marzo 2009, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 33 del 6 agosto 2008, con cui il comune di Tolmezzo ha approvato la variante n. 86 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1251 del 26 giugno 2008.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

09_13_1_ADC_PRES UFF GAB NOMINE COMPETENZA REGIONALE

Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

LR 75/1978, art. 9, comma 2. Nomine e designazioni di competenza regionale. Integrazione.

Ad integrazione dell'elenco approvato dalla Giunta regionale con gen n. 2201 del 21 ottobre 2008, e pubblicato sul BUR n 48 del 26 novembre 2008, si comunica che il Consiglio regionale provvederà nel corso del corrente anno alla designazione dell'Autorità regionale di vigilanza sui servizi idrici, prevista dall'articolo 18 della LR 23 giugno 2005, n. 13.

09_13_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 02 IOANNIS

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Ioannis n. 2/COMPL/2008.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla pp.cc.nn. 688/1, 688/2, 687/10, 527/19 del Comune Censuario di IOANNIS.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_13_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 02 STRASSOLDO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Strassoldo n. 2/COMPL/2008.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 945/1 del Comune Censuario di STRASSOLDO.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_13_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 04 CERVIGNANO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 4/COMPL/2008.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla pp.cc.nn. 1151/1, 1151/2, 1151/3 del Comune Censuario di CERVIGNANO DEL FRIULI.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_13_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 07 AQUILEIA

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Aquileia n. 7/COMPL/2008.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla pp.cc.nn. 95/4, 1097/1, 1098/1, 95/3, 1097/2, 1097/3, 1097/4, 1097/5, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 95/7, 98/12, 1097/7, 698, 1107/3 del Comune Censuario di AQUILEIA.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_13_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 10 CERVIGNANO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 10/COMPL/2008.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla pp.cc.nn. 1154/2, 1154/3, 1154/11 del Comune Censuario di CERVIGNANO DEL FRIULI.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Parte Terza Concorsi e avvisi

09_13_3_GAR_COM SPILIMBERGO ASTA EX PIZZERIA

Comune di Spilimbergo (PN)

Avviso d’asta pubblica ad unico incanto per l’alienazione del fabbricato denominato “Ex Pizzeria Favorita”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, nonché della determinazione n. 200 del 25.02.2009, resa esecutiva in data 06.03.2009, l’Amministrazione Comunale di Spilimbergo, intende alienare ad unico e definitivo incanto, ai sensi dell’art. 73. lett. C) ed art. 76 del R.D. n. 827/1924, i beni di proprietà comunale attualmente individuati negli atti catastali del Comune censuario di Spilimbergo, con i seguenti estremi catastali:

- Catasto Fabbricati

Fg. 23 n. 677 sub. 1, via della Favorita, ps-t, cat. C/1 di 3^, me. 500, R.C. € 4.906,34
Fg. 23 n. 677 sub. 2, via della Favorita, ps-t, cat. A/3 di 3^, vani 6, R.C. € 4.964,81

- Catasto Terreni

Fg. 23 n. 677, ente urbano di ha 0.41.10
Beni intestati alla Ditta: Comune di Spilimbergo
Si comunica che sul sito del Comune di Spilimbergo http://www.comune.spilimbergo.pn.it/ - albo comunale - bandi e gare - è pubblicato il relativo bando di gara con scadenza 11 maggio 2009.
Gli atti relativi sono depositati presso la Segreteria Comunale, per tutto il periodo di pubblicazione e fino al 11.05.2009, termine ultimo per la presentazione delle offerte di gara.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d’ufficio, di tutti i documenti in questione.
Spilimbergo, 17 marzo 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Flavio Bortuzzo

PRES REL INT AGGIUDICAZIONE GARA

Presidenza della Regione - Relazioni Internazionali e Comunitarie - Trieste

Avviso di aggiudicazione dell’appalto di servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Piano di comunicazione pluriennale del Programma operativo regionale FESR 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo competitività regionale e occupazione.

Denominazione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e Comunitarie, Servizio politiche comunitarie - Via Udine, 9 - 34132 Trieste.
Telefono 040/3775909 Fax 040/3775911
e-mail: s.aff.com@regione.fvg.it
www.regione.fvg.it
Oggetto dell’appalto: ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE PLURIENNALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

- OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Categoria dei servizi: 13.
Codice CIG: 02102786E3.
Durata dell'appalto: dalla data di aggiudicazione dell'appalto al 31 dicembre 2011. Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con la presente procedura potranno esser affidati con procedura negoziata, di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 163/2006 e succ. mod. ed integrazioni, per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2015.
Valore finale dell'appalto: € 324.300,00 IVA esclusa dalla data di aggiudicazione del presente appalto al 31 dicembre 2011.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando di gara pubblicato in GUUE 2008/S 188-249199.
Numero di offerte pervenute: 4 (quattro).
Data di aggiudicazione: 29 gennaio 2009.
Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: Aipem srl - Via Paolo Sarpi 14 - Udine.
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Data di spedizione del presente avviso: 17 febbraio 2009.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE
ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE:
dott. Giuseppe Napoli

09_13_3_GAR_PROV UDINE GARA MATERIALE FERROSO_020

Provincia di Udine
Estratto avviso di gara: alienazione di materiale ferroso.

1. *Ente appaltante*: Provincia di Udine, Piazza Patriarcato 3, 33100 Udine tel. 0432/2791, fax 0432/279282, www.provincia.udine.it
2.2. *Oggetto*: "Alienazione del materiale ferroso derivato dalla demolizione della linea ferroviaria dismessa Belvedere - Terzo di Aquileia nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclabile Grado-Palmanova I lotto. L'avviso è rivolto a soggetti recuperatori del materiale in oggetto abilitati ed autorizzati a norma di legge al servizio di prelievo, trasporto e recupero.
3. *Asta pubblica*: prezzo unitario a base d'asta: € 140/ton (I.V.A. Fuori campo).
4. *Criterio di aggiudicazione*: ad unico incanto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
5. *Termine presentazione offerte*: ore 13.00, del 20/04/2009 all'indirizzo di cui al punto 1, nelle forme previste dall'Bando di gara.
6. *Elaborati di gara*: visionabili ed acquisibili presso il Servizio Viabilità dell'Ente, Via Liruti 22, Udine, nelle ore d'Ufficio.
7. Il Bando di gara è pubblicato sull' albo pretorio della Provincia di Udine, dei Comuni di Terzo di Aquileia e di Aquileia, sul sito internet Provincia di Udine www.provincia.udine.it) e, per estratto, sul Bur della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ:
ing. Daniele Fabbro

09_13_3_AVV_COM CERVIGNANO DEL FIULI 76 PRGC_001

Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Avviso di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Variante n. 76 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20 febbraio 2009 è stata approvato il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno

2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 - Variante n. 76 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Cervignano del Friuli, 10 marzo 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. pian. Luca Marcatti

09_13_3_AVV_COM CLAUT CLASSIFICAZIONE ALBERGO VITTORIA_016

Comune di Claut (PN)
Classificazione strutture ricettive: albergo “Vittoria”.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

RENDE NOTO

che con Determina n. 36 del 26.02.2009 sono stati adottati i provvedimenti di classificazione della struttura turistica ricettiva con validità per il quinquennio 2009/2014, sotto elencata:
- Albergo VITTORIA

Piazza IV Novembre 5 CLAUT
Capacità ricettiva n. 14 camere per complessivi 25 posti letto
Classifica richiesta Albergo 3 stelle - Classifica assegnata Albergo 3 stelle
Si segnale che avverso il presente provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, da parte del titolare o gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.
Claut, 18 marzo 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
Gianluca Maccorin

09_13_3_AVV_COM FIUME VENETO 39 PRGC_014

Comune di Fiume Veneto (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 05/02/2009, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 39 al Piano Regolatore Generale Comunale, dato atto che sono state superate le osservazioni pervenute, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63, comma 1 della L.R. 5/2007 e dell’art. 32, comma 6 della L.R. 51/1991.

IL CAPO AREA:
arch. Roberto Bravin

09_13_3_AVV_COM FIUME VENETO 42 PRGC_013

Comune di Fiume Veneto (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.02.2009, immediatamente esecutiva, il Comune di Fiume Veneto ha approvato la variante n. 42 al Piano regolatore generale, con le modifiche apportate in parziale accoglimento delle osservazioni presentate, ai sensi della L.R. 05/2007 e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione della Parte I Urbanistica della medesima legge.

IL CAPO AREA:
arch. Roberto Bravin

09_13_3_AVV_COM GRIMACCO 6 PRGC_026

Comune di Grimacco (UD) - Ufficio Tecnico
Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che con deliberazione del consiglio comunale n. 06, dd. 28 febbraio 2009, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 6 al PRGC, ai sensi dell'art. 63, della L.R. n. 5/2007 e degli artt. 11 e 17, del regolamento di attuazione approvato con DPR n. 086/Pres/2008, con l'introduzione delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione presentata alla variante medesima.
Grimacco, 23 marzo 2009

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
Giuseppe Vogrig

09_13_3_AVV_COM GRIMACCO 7 PRG_027

Comune di Grimacco (UD) - Ufficio Tecnico
Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che con deliberazione del consiglio comunale n. 07, dd. 28 febbraio 2009, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 7, integrativa della variante n. 5, al PRGC, ai sensi dell'art. 63, della l.r. n. 5/2007 e degli artt. 11 e 17, del regolamento di attuazione approvato con DPR n. 086/Pres/2008, con l'introduzione delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione presentata alla variante medesima.
Grimacco, 23 marzo 2009

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
Giuseppe Vogrig

09_13_3_AVV_COM MOIMACCO ESPROPRIO 1_LAVORI VIA DEL TEI_025

Comune di Moimacco (UD)
Decreto di esproprio n. 1 del 10/03/2009. Lavori di sistemazione della strada comunale via del Tei.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONI UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

(omissis)

RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Sono espropriati a favore del Comune di Moimacco - omissis - , gli immobili occorrenti alla realizzazione dei lavori di sistemazione della strada comunale via del Tei, in comune di Moimacco, ed identificati come di seguito indicato:

1. Ditta proprietaria:
   ANZIUTTI Maria nata a Eboli il 01/07/1929 - omissis
   Foglio 10 mappale 459 - omissis - indennità € 202,50
2. Ditta proprietaria:
   ANZIUTTI Maria nata a Eboli il 01/07/1929 - omissis
   Foglio 10 mappale 461- omissis - indennità € 275,00

3. Ditta proprietaria:
FANTINI Ado nato a Udine il 07/05/1963- omissis, prop. per 1/2;
BATTISTIN Patrizia nata a Cormons il 30/11/1970- omissis, prop. per 1/2.
Foglio 10 mappale 462- omissis - indennità € 88,00
4. Ditta proprietaria:
FANTINI Ado nato a Udine il 07/05/1963 - c omissis, prop. per 1/2;
BATTISTIN Patrizia nata a Cormons il 30/11/1970 - omissis, prop. per ½
Foglio 10 mappale 463- omissis - indennità € 33,00
5. Ditta proprietaria:
FANTINI Ado nato a Udine il 07/05/1963 - omissis;
Foglio 10 mappale 464- omissis - indennità € 55,00
6. Ditta proprietaria:
DELLA DORA Giampaolo nato a Torreano il 20/10/1957 - omissis
Foglio 10 mappale 466- omissis - indennità € 220,00
7. Ditta proprietaria:
DEL FABBRO Rita nata a Grado il 21/12/1951 omissis
Foglio 10 mappale 468- omissis - indennità € 209,00
8. Ditta proprietaria:
RIZZI Stefania nata a Udine il 06/05/1971 - omissis, prop. per 1/2;
ROMANO Stefano nato a Monfalcone il 01/02/1966 - omissis, prop. per 1/2.
Foglio 10 mappale 470- omissis - indennità € 66,00
9. Ditta proprietaria:
MACCHI Sonia nata a Cascina il 06/08/1968- omissis, prop. per 1/2,
PIERONI Luca nato a Pisa il 07/04/1964 - omissis, prop. per ½
Foglio 10 mappale 471- omissis - indennità € 55,00
10. Ditta proprietaria:
GOSGNACH Roberto nato a Cividale del Friuli il 08/05/1973 - omissis, prop. per 1/2;
LIEVORE Erika nata a Latisana il 15/09/1977 - omissis, prop. per ½
Foglio 10 mappale 472- omissis - indennità € 55,00
11. Ditta proprietaria:
ZUANELLA Maria nata a Moimacco il 5/12/1938 - omissis
Foglio 10 mappale 473- omissis - indennità € 99,00
12. Ditta proprietaria: PAOLINI Alfredo nato a Moimacco il 1/8/1937 - omissis
Foglio 10 mappale 474- omissis - indennità € 187,00
13. Ditta proprietaria:
TOSOLINI Enzo nato a Tavagnacco il 28/5/1935 - omissis
Foglio 10 mappale 475- omissis - indennità € 44,00
14. Ditta proprietaria:
TOSOLINI Enzo nato a Tavagnacco il 28/5/1935 - omissis
Foglio 10 mappale 477- omissis - indennità € 55,00
15. Ditta proprietaria:
TOSOLINI Enzo nato a Tavagnacco il 28/5/1935 - omissis, prop. per 1/2;
TOSOLINI Walter nato a Moimacco il 18/8/1937 - omissis, prop. per 1/2
Foglio 10 mappale 476- omissis - indennità € 33,00
16. Ditta proprietaria:
TOSOLINI Walter nato a Moimacco il 18/8/1937 - omissis
Foglio 10 mappale 478- omissis - indennità € 55,00
17. Ditta proprietaria:
MANSUTTI Francesco nato a Moimacco il 15/10/1933 - omissis
Foglio 10 mappale 479- omissis - indennità € 330,00

(omissis)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-TECNICA MANUTENTIVA
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI:
p.i.ed. Ermes Nadalutti

09_13_3_AVV_COM MONFALCONE 34 PRGC_022

Comune di Monfalcone (GO)
Avviso di adozione della variante n. 34 al PRGC "Progetto di una centrale idroelettrica sul canale dei dottori - Salto San Polo".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 lettera a) della Legge regionale 05/2007 e s.m.i. e dell'art. 17 del Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 086/Pres. del 2008, si rende noto che il Comune di Monfalcone con delibera consiliare n. 5/10 del 05/03/2009 ha adottato la variante 34 al PRGC.
Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante n. 34 sarà depositata presso la Segreteria comunale, con tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Monfalcone, 11 marzo 2009

IL DIRIGENTE:
arch. Maurizio Gobbato

09_13_3_AVV_COM PALMANOVA PAC SANTA GIUSTINA_015

Comune di Palmanova (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa pubblica - Quartiere di Santa Giustina.

IL T.P.O. DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 25 della L.R.5/2007;
Visti gli articoli 7 e 8 del D.P.G.Reg. 086/Pres dd. 20.03.2008;
Visto il "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica" approvato con deliberazione consigliare n. 14 del 18.02.2008

RENDE NOTO

che con Deliberazione Giuntale n. 42 dd. 27.02.2009 è stato adottato il PAC di iniziativa pubblica - Quartiere di Santa Giustina.
Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e degli articoli 7 e 8 del D.P.G.Reg. 086/Pres dd. 20.03.2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune piazza Grande, 1 a disposizione di chiunque desideri prenderne visione dalle ore 9.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, per la durata di giorni trenta effettivi, dal 16 marzo al 27 aprile 2009 affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito e pertanto entro il giorno 27 aprile 2009 chiunque può presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale eventuali osservazioni e opposizioni.

IL T.P.O. DELL'AREA TECNICA:
arch. Michela Lorenzon

09_13_3_AVV_COM PAULARO 3 PRGC_021

Comune di Paularo (UD)
Avviso di approvazione variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 4 del Regolamento di attuazione della Parte Urbanistica della L.R. 5/2007 e s.m.i., approvato con DPGR 20/03/2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9 marzo 2009, esecutiva a norma di legge, dopo

aver preso atto che è pervenuta un'unica osservazione che è stata favorevolmente accolta dal Consiglio Comunale, è stata approvata la variante n. 3 al PRGC.
Paularo, 23 marzo 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
p.i. Alvio Sandri

09_13_3_AVV_COM PAVIA UD 33 PRG_023

Comune di Pavia di Udine (UD)

Approvazione progetto preliminare dell'intervento urgente di protezione civile nei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, Pavia di Udine, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Visco, a salvaguardia dei centri abitati tramite adeguamento della rete di scolo in destra del Torrente Torre e realizzazione opere di difesa a sistemazione idraulica. Avviso di adozione e deposito della variante n. 33 al Piano regolatore generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 17, comma 4°, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres;
Visto l'art. 2, comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.08.2007 n.3610;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 33 a Piano regolatore generale comunale (P.R.G.).
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza sopraccitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria Comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di dieci giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano citato possono presentare opposizioni. Opposizioni ed osservazioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.
Pavia di Udine, 23 marzo 2009

IL RESPONSABILE:
geom. Serena Mestroni

09_13_3_AVV_COM PAVIA UD 34 PRG_024

Comune di Pavia di Udine (UD)

Approvazione progetto preliminare dell'intervento urgente di protezione civile a salvaguardia dei centri abitati tramite sistemazione idraulica del reticolo minore nella frazione di Risano. Avviso di adozione e deposito della variante n. 34 al Piano regolatore generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 17, comma 4°, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres;
Visto l'art. 2, comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.08.2007 n.3610;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 34 a Piano regolatore generale comunale (P.R.G.).

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza sopraccitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria Comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di dieci giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano citato possono presentare opposizioni. Opposizioni ed osservazioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.
Pavia di Udine, 23 marzo 2009

IL RESPONSABILE:
geom. Serena Mestroni

09_13_3_AVV_COM REMANZACCO 1 PRPC ZONA B1B_012

Comune di Remanzacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica, relativo al comparto di zona B1.b.

Si rende noto che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 23 del 28.01.2009, il Comune di Remanzacco ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale in oggetto ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 5/2007.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott.ssa Flavia Rinaldi

09_13_3_AVV_COM RUDA 14 PRGC_010

Comune di Ruda (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale - Pista ciclabile Perteole-Saciletto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

APPURATO che conseguentemente all'adozione della variante n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2008, non sono pervenute osservazioni ovvero opposizioni.
CON deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2009, è stata approvata la variante n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale
Ruda, 2 marzo 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE:
avv. Francesco Lenardi

09_13_3_AVV_COM RUDA 15 PRGC_011

Comune di Ruda (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale - Piazzetta di Saciletto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.12.2008 è stata adottata la variante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale.
CHE la stessa viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi

a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'ufficio.
ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Ruda, 2 marzo 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE:
avv. Francesco Lenardi

09_13_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA PAC CIARUDIEL_031

Comune di Sesto al Reghena (PN)

Adozione PAC (Piano attuativo comunale) denominato "Ciarudiel" ai sensi LR 5/2007 - LR 12/08 e Regolamento di attuazione.

Ai sensi art. 25 della L.R. 5/2007 - L.R. 12/08 e Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 086/Pres. del 25.03.2008, si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19.03.2009, è stato approvato il P.A.C. (Piano Attuativo comunale), denominato "CIARUDIEL", concernente l'urbanizzazione di un'area a prevalente destinazione residenziale, promosso dalla ditta COOPERATIVA AGRICOLA BANNIA s.c.a. con sede in Via Manzoni 88 - Bannia di Fiume Veneto.
Sesto al Reghena, 1 aprile 2009

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

09_13_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA PAC VERSIOLA_030

Comune di Sesto al Reghena (PN)

Approvazione Rapporto ambientale e PAC (Piano attuativo comunale) denominato "Versiola" ai sensi LR 5/2007 - LR 12/08 e Regolamento di attuazione.

Ai sensi art. 25 della L.R. 5/2007 - L.R. 12/08 e Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 086/Pres. del 25.03.2008, si informa che, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 45 e n.46 del 19.03.2009, è stato approvato il Rapporto ambientale nonché il Piano denominato "Lottizzazione VERSIOLA", concernente l'urbanizzazione di un'area a destinazione artigianale /industriale, promosso dalla ditta Immobiliare Valbruna s.r.l. con sede in Casarsa della Delizia.
Sesto al Reghena, 1 aprile 2009

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

09_13_3_AVV_COM SPILIMBERGO 39 PRGC

Comune di Spilimbergo (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 93 del 29.12.2008 il Comune di Spilimbergo, ai sensi della Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" come modificata dalla Legge regionale 30 agosto 2007, n. 23 e dalla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12, punto 22 dell'art. 63 bis (Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR) ha approvato la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli immobili ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133.
Spilimbergo, 17 marzo 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Flavio Bortuzzo

09_13_3_AVV_COM TRAVESIO 12 PRGC_003

Comune di Travesio (PN)
Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 commi 4 e 5 del D.P. Reg. 086/Pres del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2009, immediatamente esecutiva, è stata adattata, con riferimento all'art. 63 comma 5 lett. a) della L.R. 23.02.2007, n. 5 e con le procedure stabilite dall'art. 17 del D.P.Reg. 086/Pres del 20.03.2008, la Variante n. 12 al P.R.G.C.
Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale, per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Travesio, 17 marzo 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Valter Chivilò

09_13_3_AVV_COM TRIESTE 116 PRGC_002

Comune di Trieste
Estratto della deliberazione consiliare n. 8 dd. 18.2.2009, di approvazione della variante n. 116 al vigente PRGC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 63 bis comma 22 della L.R. 5/07, l'approvazione di tale piano, previsto dall'articolo 58 del D.L. 112/08, costituisce variante non sostanziale al vigente P.R.G.C.
Trieste, 17 marzo 2009

09_13_3_AVV_COM VILLESSE 1 PRPC ZONA HC_017

Comune di Villesse (GO)
Avviso di approvazione e deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla realizzazione di un insediamento commerciale in zona HC per attività di grande distribuzione con superficie coperta superiore a 5.000 mq e per centri commerciali al dettaglio superiori a 2.500 mq. che costituisce variante n. 15 al vigente PRGC.

Vista la Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

SI RENDE NOTO

che, ai sensi di legge, la variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata relativo alla realizzazione di un insediamento commerciale in zona HC per attività di grande distribuzione con superficie coperta superiore a 5.000 mq. e per centri commerciali al dettaglio superiori a 2.500 mq. che costituisce variante n. 15 al vigente P.R.G.C., è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 24 del 25/02/2009, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. 21/2003, come

modificata dalla L.R. 17/2004, prendendo atto dell'osservazione presentata e respingendo la stessa.
La variante al Piano in argomento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Villesse, 20 marzo 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Cristiano Garra

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLESSE
dott.ssa Simonetta Vecchi

09_13_3_AVV_ENELMNF DECR 615 LLPP TS_005

Enel Distribuzione Spa - Sviluppo Rete - PLA Monfalcone (GO)

Pubblicazione del decreto n. 615, pratica LE/615 della Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione uguale od inferiore a 150 kV - RD 11/12/1933 n. 1775 TU sulle acque ed impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTE l'istanza di data 13.7.2006 pervenuta in data 17.7.2006 e la variante di data 15.3.2007 pervenuta in data 20.3.2007, corredate di relazione tecnica e disegni (complete di elenco di tutte le autorità, enti e soggetti interessati a norma dell' art. 120 del T.U. n. 1775/1933) e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture Reti Area di Business Rete Elettrica - Zona di Monfalcone, (di seguito ENEL Distribuzione SpA) ha chiesto, ai sensi dell'art. 111 del RD. 11.12.1933 n. 1775, di essere autorizzata alla costruzione ed esercizio del tronco di linea elettrica per trasporto energia alla tensione di 27,5 kV in cavo interrato ed aereo per spostamento linea elettrica su richiesta dell'impresa CIESSE S.r.l. interessando il territorio del Comune di Muggia, consistendo l'intervento nella demolizione di un sostegno a traliccio, posa di un sostegno tubolare e posa di un cavo aereo e di un cavo interrato a media tensione, come illustrato nei sunnominati elaborati tecnici, e di cui si riassumono le caratteristiche principali, e più precisamente:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI ESERCIZIO - CAVO SOTTERRANEO		
Tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz		
LINEA		
Tensione	kV	27,5
Lunghezza	m	5
CONDUTTORI		
Numero		3
Materiale		Cu
Sezione nominale	mmq	150
Densità massima corrente	A/mmq	1,50
Tensione di esercizio	kV	27,5
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI ESERCIZIO - LINEA AEREA		
Tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz		
LINEA		
Tensione	kV	27,5
Lunghezza	m	100
CONDUTTORI		
Numero		3
Materiale		Cu
Sezione nominale	mmq	35
Densità massima corrente	A/mmq	3
Tensione di esercizio	kV	27,5

Tutti i lavori inerenti alla posa in opera dei cavi saranno eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, in particolare il richiedente dichiara il rispetto delle norme statiche, di sicurezza, e delle norme igienico-sanitarie vigenti, Legge 09/01/1991 n.9 e D.P.C.M. 23/04/1992.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Business Rete Elettrica - zona di Monfalcone (codice fiscale e partita I.V.A. 05779711000) - è autorizzata a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto in cavo interrato ed aereo in Comune di Muggia, alla tensione di 27,5 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione SpA viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle sue opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL Distribuzione SpA resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

Le linee saranno collaudate da questa Amministrazione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 8 marzo 1994 (pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 16 marzo 1994), con riferimento, tra gli altri, alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 18 marzo 1936 n°11827 ed al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 marzo 1988, ed ogni altra normativa vigente al riguardo, previa produzione da parte dell'ENEL Distribuzione SpA di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato, e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione del impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 6

L'ENEL Distribuzione SpA, entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare i lavori e le demolizioni secondo quanto dichiarato.

Art. 7

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione, come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, sono a totale carico dell'ENEL Distribuzione SpA.

Trieste, 23 dicembre 2008

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO:
dott. ing. Giovanni Gianesini

09_13_3_AVV_PROV UDINE DET 1694 ESPROPRI_004

Provincia di Udine

Determina: 2009/1694 dell'11.03.2009. Lavori di manutenzione straordinaria SP del Corno. 1^ impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

di provvedere all'acquisto, mediante emissione del decreto di esproprio, dei terreni di proprietà delle seguenti ditte:

a) Cenedese Daniele nato a San Daniele del Friuli il 23/06/1954 prop. per intero;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 16 mapp. 1428 ex 648, superficie 520m² omissis
indennità: CENEDESE Daniele omissis € 163,80

b) Midena Liana nata a San Daniele del Friuli il 14/07/1946 prop. ½;
Sgoifo Dario nato a San Daniele del Friuli il 17/07/1940 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 442 ex 68, superficie 105m² omissis
indennità: MIDENA Liana omissis € 189,00

c) Midena Liana nata a San Daniele del Friuli il 14/07/1946 prop. ½;
Sgoifo Dario nato a San Daniele del Friuli il 17/07/1940 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 442 ex 68, superficie 105 m² omissis
indennità: SGOIFO Dario omissis € 378,00

d) Sgoifo Dario nato a San Daniele del Friuli il 17/07/1940 prop. per intero;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 444 ex 69, superficie 250m² omissis
indennità: SGOIFO Dario omissis € 1800,00

e) Borgna Luigino nato a San Daniele del Friuli il 17/02/1946 prop. ½;
Floreani Ardea nata a San Daniele del Friuli il 26/10/1948 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 16 mapp. 1430 ex 656, superficie 18m² omissis
indennità: BORGNA Luigino omissis € 2,84

f) Borgna Luigino nato a San Daniele del Friuli il 17/02/1946 prop. ½, Floreani Ardea nata a San Daniele del Friuli il 26/10/1948 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 16 mapp. 1430 ex 656, superficie 18m² omissis
indennità: FLOREANI Ardea omissis € 2,84

g) Bianchini Angelo nato a Morsano al Tagliamento il 16/10/1921 prop. ½;
Macoritto Eliana nata a San Daniele del Friuli il 06/11/1935 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 432 ex 47, superficie 110m² omissis
indennità: BIANCHINI Angelo omissis € 198,00

h) Bianchini Angelo nato a Morsano al Tagliamento il 16/10/1921 prop. ½;
Macoritto Eliana nata a San Daniele del Friuli il 06/11/1935 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 432 ex 47, superficie 110m² omissis
indennità: MACORITTO Eliana omissis € 198,00

i) Sivilotti Maria di Luigi mar Fornasiero nata il 15/09/1931 prop. ½;
Fornasiero Giordano nato a San Daniele del Friuli il 14/12/1910 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 456 ex 128, superficie 230m² omissis
indennità: SIVILOTTI Maria omissis € 414,00

j) Sivilotti Maria di Luigi mar Fornasiero nata il 15/09/1931 prop. ½;
Fornasiero Giordano nato a San Daniele del Friuli il 14/12/1910 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 456 ex 128, superficie 230m² omissis
indennità: FORNASIERO Giordano omissis € 414,00

k) Di Pauli Annamaria nata a San Daniele del Friuli il 25/07/1936 prop. ½;
Patrone Vito nato a Bagnoli Irpino il 27/09/1931 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 468 ex 127, superficie 80m² omissis
indennità: DI PAULI Annamaria omissis € 12,60

l) Di Pauli Annamaria nata a San Daniele del Friuli il 25/07/1936 prop. ½;
Patrone Vito nato a Bagnoli Irpino il 27/09/1931 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 468 ex 127, superficie 80m² omissis
indennità: PATRONE Vito omissis € 12,60

m) Di Pauli Annamaria nata a San Daniele del Friuli il 25/07/1936 prop. ½;
Patrone Vito nato a Bagnoli Irpino il 27/09/1931 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 470 ex 147, superficie 350m² omissis
indennità: DI PAULI Annamaria omissis € 157,50

n) Di Pauli Annamaria nata a San Daniele del Friuli il 25/07/1936 prop. ½;
Patrone Vito nato a Bagnoli Irpino il 27/09/1931 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 470 ex 147, superficie 350m² omissis
indennità: PATRONE Vito omissis € 157,50

o) Di Pauli Annamaria nata a San Daniele del Friuli il 25/07/1936 prop. ½;
Patrone Vito nato a Bagnoli Irpino il 27/09/1931 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 476 ex 149, superficie 464m² omissis
indennità: DI PAULI Annamaria omissis € 208,80

p) Di Pauli Annamaria nata a San Daniele del Friuli il 25/07/1936 prop. ½,;
Patrone Vito nato a Bagnoli Irpino il 27/09/1931 prop. ½;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 476 ex 149, superficie 464m² omissis
indennità:PATRONE Vito omissis € 208,80

q) Ciriani Rita nata a San Daniele del Friuli il 14/09/1955 prop. ¼;
Ciriani Rodolfo nato a Forgaria nel Friuli il 27/01/1949 prop. 2/4;
Rizzon Pierluigi nato a Borgo Valsugana il 29/06/1952 prop. ¼;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 472 ex 146, superficie 245m² omissis
indennità: CIRIANI Rita omissis € 55,13

r) Ciriani Rita nata a San Daniele del Friuli il 14/09/1955 prop. ¼;
Ciriani Rodolfo nato a Forgaria nel Friuli il 27/01/1949 prop. 2/4;
Rizzon Pierluigi nato a Borgo Valsugana il 29/06/1952 prop. ¼;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 472 ex 146, superficie 245m² omissis
indennità: CIRIANI Rodolfo omissis € 110,25

s) Ciriani Rita nata a San Daniele del Friuli il 14/09/1955 prop. ¼;
Ciriani Rodolfo nato a Forgaria nel Friuli il 27/01/1949 prop. 2/4;
Rizzon Pierluigi nato a Borgo Valsugana il 29/06/1952 prop. ¼;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 472 ex 146, superficie 245m² omissis
indennità: RIZZON Pierluigi omissis € 55,13

t) Bianchini Cesira nata a Morsano al Tagliamento il 28/08/1926 prop. 3/9;
Sivilotti Edi nato a San Daniele del Friuli il 15/08/1949 prop. 2/9;
Sivilotti Nicla nata a San Daniele del Friuli il 06/09/1954 prop. 2/9;
Sivilotti Sara nata a San Daniele del Friuli il 25/05/1967 prop. 2/9;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 428 ex 45, superficie 5m² omissis
indennità: BIANCHINI Cesira omissis € 8,75

u) Bianchini Cesira nata a Morsano al Tagliamento il 28/08/1926 prop. 3/9;
Sivilotti Edi nato a San Daniele del Friuli il 15/08/1949 prop. 2/9;
Sivilotti Nicla nata a San Daniele del Friuli il 06/09/1954 prop. 2/9;
Sivilotti Sara nata a San Daniele del Friuli il 25/05/1967 prop. 2/9;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 428 ex 45, superficie 5m² omissis
indennità: SIVILOTTI Edi omissis € 5,84

v) Bianchini Cesira nata a Morsano al Tagliamento il 28/08/1926 prop. 3/9;
Sivilotti Edi nato a San Daniele del Friuli il 15/08/1949 prop. 2/9;
Sivilotti Nicla nata a San Daniele del Friuli il 06/09/1954 prop. 2/9;
Sivilotti Sara nata a San Daniele del Friuli il 25/05/1967 prop. 2/9;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 428 ex 45, superficie 5m² omissis
indennità: SIVILOTTI Nicla omissis € 5,84

w) Bianchini Cesira nata a Morsano al Tagliamento il 28/08/1926 prop. 3/9;
Sivilotti Edi nato a San Daniele del Friuli il 15/08/1949 prop. 2/9;
Sivilotti Nicla nata a San Daniele del Friuli il 06/09/1954 prop. 2/9;
Sivilotti Sara nata a San Daniele del Friuli il 25/05/1967 prop. 2/9;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 428 ex 45, superficie 5m² omissis
indennità: SIVILOTTI Sara omissis € 5,84

x) Sivilotti Paolo nato a San Daniele del Friuli il 06/11/1982 prop. per intero;
bene censito in Comune di San Daniele del Friuli,
foglio 24 mapp. 430 ex 46, superficie 14m² omissis
indennità: SIVILOTTI Paolo omissis € 73,50

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

09_13_3_CNC_AG REG LAV DECR 87 LISTA ESPERTI SICUREZZA_006

Decreto del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro 4 marzo 2009, n. 87/arl
Approvazione lista di esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 2009.

VISTI gli articoli da 9 a 15 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita e disciplinata l'Agenzia regionale del lavoro;
VISTO, in particolare, il comma 3 dell'art. 9 che prevede che, per l'espletamento di particolari attività progettuali di ricerca connesse allo svolgimento delle proprie funzioni l'Agenzia possa stipulare contratti di diritto privato con esperti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1704/2006 e n. 51/2008;
VISTO il decreto n. 749/alf di data 31.12.2008 con il quale è stato approvato l'Avviso per la costituzione di una lista di esperti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 14 gennaio 2009;
VISTO il decreto n. 36/arl del 2 febbraio 2009 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione per la valutazione dei curricoli per la costituzione di una lista di esperti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del suddetto Avviso;
VISTI i processi verbali relativi alle riunioni effettuate dalla suddetta Commissione nei giorni 4, 6, 10 e 11 febbraio 2009;
VISTO il decreto n. 63/arl del 26 febbraio 2009 relativo alle esclusioni dall'inserimento nella lista di esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per carenza di requisiti;
RITENUTO di approvare la lista degli esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto n. 749/alf del 31 dicembre 2008;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate in premessa, nonché per le motivazioni ivi rappresentate:
1. di approvare la lista degli esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal decreto n. 749/alf di data 31 dicembre 2009, allegata al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.
2. Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 marzo 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA:
dott. Domenico Tranquilli

Esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Candidati ammessi

	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
1	ADDESSO MARGHERITA	15/04/1973	NAPOLI
2	AIZZA FABIO	27/02/1967	TRIESTE
3	ALOISIO PIETRO	07/04/1961	CATANIA
4	ANGELI FEDERICA	18/09/1974	UDINE
5	ANGELIN MAURIZIO	19/12/1954	UDINE
6	BADIN PAOLO	21/07/1970	PORDENONE
7	BAGNATO ANTONIO	15/09/1947	MELICUCCA' - RC
8	BAGNATO EMMA	29/04/1974	UDINE
9	BALBO GIOVANNI	19/10/1971	TRIESTE
10	BEHMANN EDOARDO	30/10/1951	COLLIE - AUSTRALIA
11	BELTRAME GIANFRANCO	22/01/1952	TRIESTE
12	BERTUZZI IVALDI	19/06/1949	UDINE
13	BIGOLLO FULVIO	02/02/1957	TURRIACO - GO
14	BISIGNANO BRUZIO	12/12/1947	UDINE
15	BONDI PIERLUIGI	21/05/1964	ROZZANO - MI
16	BORSOI MIRCO	23/07/1964	SPILIMBERGO - PN
17	BOVENZI MASSIMO	25/06/1950	UDINE
18	BOZZETTO VITTORIO	24/10/1954	PALMANOVA - UD
19	BULLIAN ENRICO	20/12/1983	MONFALCONE - GO
20	CANCIAN FABRIZIO	05/11/1969	SPILIMBERGO - PN
21	CANNATA D'AGOSTINO MICHELE	28/09/1968	TRIESTE
22	CANTARUTTI MICHELE	19/10/1970	CIVIDALE DEL FRIULI - UD
23	CASSINA PAOLO	21/11/1959	BERGAMO
24	CESCHIN ENOS	27/09/1961	CODROIPO - UD
25	CHERUBINI RENATO	19/06/1952	VENEZIA
26	CIGAINERO ITALO	14/01/1969	CODROIPO - UD
27	CINGOLANI LUCA	19/12/1970	MONTECASSIANO (MC)
28	CIVIDINO SIRIO ROSSANO SECONDO	29/12/1977	MILANO
29	COLLE BEPPINO	09/09/1949	UDINE
30	CORNELIO GIOVANNA	07/07/1947	ROMA
31	COSS FRANCESCO	21/11/1972	UDINE
32	DAL SANTO EMANUELA	08/01/1958	MONTAGNANA - PD
33	DI ZORZ LAURA	20/06/1964	GORIZIA
34	DOMINI SARA	26/10/1977	CIVIDALE DEL FRIULI - UD
35	DUDINE LUISA	19/06/1965	TRIESTE
36	FANI FLAVIA	01/08/1972	ROMA
37	FERRANTI SANDRO	02/04/1947	TRIESTE
38	FONZAR UGO	02/12/1966	PALMANOVA - UD
39	GABRIELLI PAOLA	11/07/1966	TRIESTE
40	GERMINO GIOVANNI	14/09/1959	CARACAS - VENEZUELA
41	GROSSA PAOLO	09/11/1976	GORIZIA
42	GROSSI FRANCO	04/09/1951	UDINE
43	GUIDOBONI GUIDO ARNALDO	25/02/1955	FERRARA
44	IEROPOLI CLAUDIO	06/04/1975	TAURIANOVA - RC
45	LEPORE LORIS	14/06/1968	UDINE

	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
46	LORUSSO GIOVANNI	08/05/1949	BITONTO - BA
47	LUISI FERDINANDO	25/03/1958	BENEVENTO
48	MAGRIS LAURA	24/11/1965	UDINE
49	MALZANI FRANCESCA	19/09/1974	PALAZZOLO SULL'OGLIO - BS
50	MASSIMILIANI DIEGO	16/11/1947	TRIESTE
51	MAURO DAVIDE	10/01/1972	UDINE
52	MIAN GIANNA	31/10/1974	UDINE
53	MICHELOTTI BRUNO	01/06/1968	UDINE
54	MORGANTI MAURO	12/09/1961	FOLIGNO - PG
55	MOTTICA MICHELA	04/08/1970	TRIESTE
56	MUZZOLINI IGOR ATTILA	17/10/1973	UDINE
57	PANTANALI CLAUDIO	16/11/1957	UDINE
58	PERIN GIANTULLIO	04/05/1972	PADOVA
59	PERINI MARZIA	15/06/1970	VENEZIA
60	POLES ANTONELLO	06/09/1969	TOLMEZZO - UD
61	QUARIN DAMIANO	26/03/1970	SAN VITO AL TAGLIAMENTO - PN
62	ROSSI FERDINANDO	08/12/1947	VENEZIA
63	ROSSI PAOLO	08/04/1966	VICENZA
64	ROSSO PATRIZIA	30/12/1958	TRIESTE
65	SANVITI SARA	07/01/1963	VICENZA
66	SARTORE ROBERTA	17/02/1970	BASSANO DEL GRAPPA - VI
67	SAULE GUIDO	21/09/1949	TRIESTE
68	SCANO FRANCO	14/01/1952	UDINE
69	SEPULCRI GIAN PAOLO	17/11/1944	UDINE
70	SIMEONI RENZO	10/06/1954	TRIESTE
71	SIVILOTTI DIEGO	12/07/1959	SAN DANIELE DEL FRIULI - UD
72	SPINOSO DOMENICO RAIMONDO	30/11/1962	REGGIO CALABRIA
73	SPITALERI MARIANGELA	10/08/1970	CATANIA
74	SURACE FRANCESCO	06/01/1945	TAURIANOVA - RC
75	TIEGHI ANTONIO	21/07/1953	VALDOBBIADENE - TV
76	TONUTTI MAURIZIO	22/01/1954	UDINE
77	VALENTA PIETRO	05/03/1967	COMO
78	VENTURINI VALMORE	15/11/1959	PALMANOVA - UD
79	VERONESE FABIO	14/09/1977	PORDENONE
80	VISINTIN ROBERTO	31/08/1974	GORIZIA
81	VITELLI FRANCESCO	05/07/1966	CIVIDALE DEL FRIULI - UD
82	ZANETTI TIZIANA	25/05/1972	VENEZIA
83	ZIN CATERINA	06/11/1967	UDINE

09_13_3_CNC_AZ OSP RIUNITI PROCEDURE STABILIZZAZIONI 2009_028

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste

Avvio delle procedure di stabilizzazione del personale cd. precario dell'area del comparto per l'anno 2009.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 565, lett. c), punto tre della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e in applicazione della D.G.R. n. 1927 del 6 agosto 2007, si comunica che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, a far data dal 30 marzo 2009, ha dato avvio alle procedure di stabilizzazione del personale c.d. precario dell'area del comparto riferite all'anno 2009.
I relativi bandi concorsuali sono pubblicati nell'Albo dell'Azienda, sito in via del Farneto 3 e potranno essere scaricati dal sito aziendale www.aots.sanita.fvg.it , voce Concorsi ed Avvisi, oppure ritirati presso la U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni - via del Farneto n.ro 3 Trieste, tel. 040/3995123 -5231 - 5127 - 5071 - 5072.

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
dott. Diego Vergara

09_13_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI CONCORSO INFERMIERE_009

Azienda Ospedaliero Sanitaria "Santa Maria degli Angeli" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario esperto - Infermiere - Categoria D livello economico super con funzioni di coordinamento.

In attuazione alla determinazione n. 75 del 06.03.2009 si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere - Categoria D livello economico super (Ds) con funzioni di coordinamento

Le funzioni di coordinamento saranno conferite a tempo determinato di durata conforme a quanto previsto dall'Atto Aziendale.
Il concorso è disciplinato dal DPR 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e dal DPR n. 487 del 09.05.1994.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 27 marzo 2001, n. 220 e dal vigente CCNL per il personale del comparto del SSN.
Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15.05.1997 e successive modifiche e integrazioni, del DPR 445/2000 ed al DPR 220/2001.
Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, il D. Lgs. n. 196/2003.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali per l'ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270;

il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è equipollente al master.
2. un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su uno o più argomenti inerenti la funzione di coordinamento o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle discipline inerenti il concorso;
Prova pratica: impostazione di un piano di lavoro o di un turno di lavoro o individuazione e utilizzo di strumenti operativi volti alla soluzione di casi concreti;
Prova orale: vertente sulle discipline della prova scritta con particolare riferimento all'organizzazione di una Unità Operativa. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza. La funzione di coordinamento è attribuita a tempo determinato di durata conforme a quanto previsto dall'Atto Aziendale e può essere revocata con il venir meno della funzione o a seguito di valutazione negativa.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del S.S.N. è dIspensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'Albo professionale ove richiesto per l'esercizio della professione: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPC 07.02.1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate;
e) dettagliata specificazione inerente il possesso dei requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'indirizzo presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).
i) il consenso al trattamento dei dati personali.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, deter-

mina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Chi ha titolo di riserva deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto DPR.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 03,87.= in nessun caso rimborsabile, da versarsi su vaglia postale o su bollettino di C/C postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Friulcassa S.p.A. - Cassa di Risparmio Regionale, Via Mazzini , 12 - Pordenone, specificando la causale (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, se richiesto quale requisito specifico, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione, il candidato può avvalersi di quanto previsto dal DPR 445/2000.
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un valido documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti;

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici. In tale categoria vanno altresì indicati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura di riduzione del punteggio. Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 DPR 27.02.2001, n. 220) tale caratteristica (convenzionamento o accreditamento) deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestato all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del DPR 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze Armate, ai sensi dell'art. 22 della L. 24.12.1986 , n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2 del DPR 27.03.2001, n. 220.
I titoli devono essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze o delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Ai sensi del DPR 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive - che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore - possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altri funzionario incaricato dal sindaco;
La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con l'indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del SSN, la posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del DPR 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti
dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Via Montereale, 24 - 33170 PORDENONE
Ovvero
- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli") direttamente all'Ufficio Protocollo generale - Via Monterela, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domanda devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso
L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.
7. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
8. Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo dei candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.
L'avviso di convocazione per la prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.
In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico. Le prove del concorso non possono svolgersi nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità, valido.
9. Punteggio
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 8, 20, 21 e 22. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:
a) titoli di carriera: 15 punti;
b) titoli accademici e di studio: 2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 10 punti.
10. Valutazione delle prove d'esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età.
La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
12. Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L' Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.
13. Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato d contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del CCNL vigente.
Nel contratto di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;
c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa;
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 199, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.30 alle ore 11.30 di tutti i giorni feriali - sabato escluso - alla Struttura Politiche del Personale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Via Montereale, 24 - 33170 Pordenone - (tel.: 0434/399727). +
L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL RESPONSABILE F.F.
S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Vania Costella

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli"
Via Montereale, 24
33170 P O R D E N O N E

Il sottoscritto ………………………………………....................……………………………………………………………………

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di CPS Esperto – Infermiere – cat. "Ds" - con funzioni di coordinamento, presso codesta A.O. con scadenza il ………......…

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1) di essere nat… a …………………………..……….il ………………………………………………….;
2) di essere residente a ....…….……………… (Prov. ....), Via ..……….......................n. ....;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....……..……………………………...............)(a);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....…………………..………......);
5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b).);
6) di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti, ovvero:
   - Master di 1° livello in Management o per le funzioni di coordinamento infermieristico conseguito il ……………… presso …………………………...….....………..........;
   - Esperienza professionale maturata presso ………………… in qualità di …………………. dal ……………………..……… al ………………………..;
7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....………..………..........;
8) di avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……………………………….. con la qualifica di ………………………..…… dal …………………… al ………………. (c);
9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………………(allegare documentazione probatoria);
10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12) che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000;
13) che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
    sig:...........................……………………..…
    via/piazza……………………………………….. n…………………
    cap. n. ….. città ………………………..… tel.: ………………… e-mail…………………
    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza)

Data ....

Firma..

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(d) dichiarazione riservata ai cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, diversi dall'Italia;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____

nato/a a ____________________________ (prov. ______) il ____________________

residente a ____ (prov. ______________)

in Via ____ n. ____________

consapevole delle sanzioni penali, nal caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000

d i c h i a r a

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

<u>Allega copia di un documento di identità</u>

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

……………………….……………
(luogo e data)

IL/LADICHIARANTE ....

(firma per esteso e leggibile)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione</u>:
- di essere iscritto all'Albo……………………….della Provincia di ……..… al n. ………;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio………………. conseguito il …………….. presso………………………..

b) nel fac-simile di <u>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</u>:
- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, <u>e di seguito elencati</u> sono conformi all'originale in mio possesso

09_13_3_CNC_AZ PSP CA CIVIDALE CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO_019

Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa per Anziani" - Cividale del Friuli (UD)

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 39/09 di indizione del concorso in oggetto;

RENDE NOTO

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Collaboratore amministrativo professionale" a tempo indeterminato e a tempo pieno - categoria "D" Pos. Ec. D - CCNL comparto sanità - Profilo amministrativo - Area amministrativa - contabile.
Termine di presentazione delle domande: 06.05.2009 ore 12.00.
Requisiti specifici per l'accesso: quelli specificati nel Bando.
Diario: da definirsi.
Per informazioni o richieste di copia del bando, rivolgersi all'Asp "Casa per Anziani" V.le Trieste, 42, Cividale del Friuli (tel. 0432/731048),
sito internet: www.cividale.net/casa-per-anziani/amministrazione/bandi-di-concorso.
Cividale del Friuli, lì 20 marzo 2009

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Chiara De Nobili

09_13_3_CNC_AZ SS3 CONCORSO ANIMATORE POA_008

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Udine

Bando di concorso pubblico a n. 1 posto di animatore - Cat. C posizione economica C1 SSC - Ambito 3.2 "Carnia".

In attuazione della Deliberazione n. 94/M del 12.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
n.1 animatore categoria C posizione economica C1

Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000, dal D.P.R. 487/1994 e s.m.i.,dal D.Lgs. 165/2001 nonché dal D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del D.Lgs.215/01, art.18, commi 6 e 7, con il presente concorso essendosi determinata una somma di frazioni di riserva pregresse pari all'unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. L'art.26, comma 5 bis dello stesso decreto estende tale riserva anche agli Ufficiali in ferma biennale e prefissata delle FF.AA. Nel caso in cui non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidette categorie il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria".
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal regolamento recante la disciplina concorsuale del personale della pianta organica aggiuntiva del SSC e del Servizio per l'Handicap, approvato con deliberazione D.G. 508 del 18.12.2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art.7 del D.Lgs. 165/2001).
Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 445/2000.
Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n.196/2003.
REQUISITI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia l'accesso alle facoltà universitarie;
d) possesso della patente di guida categoria B
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente

bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, 1° comma lett.d) del DPR n.3/1957 e successive modifiche ed integrazioni.
Prove di esame:
- *prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione, attinenti alle seguenti materie: legislazione nazionale e regionale in materia di servizio sociale, nozioni di pubblico impiego e responsabilità del dipendente pubblico, sviluppo di comunità, tecnica di animazione sociale e di gestione di gruppi, compiti dell'animatore all'interno di servizi e/o strutture socio-sanitarie;
- *prova pratica*: predisposizione di progetti di animazione;
- *prova orale*: colloquio attinente le materie oggetto della prova scritta; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra inglese, francese e tedesco.
I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:
titoli di carriera: punti 10
titoli accademici e di studio: punti 5
pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
curriculum formativo e professionale: punti 10
Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione Giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11 e 19 del, Regolamento concorsuale approvato con Deliberazione D.G. 508/2003.
La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso.
Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito , in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli" - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD);
ovvero
devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli") direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco;
9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
10. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).
11. il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003).
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al punto 11 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti in modo esplicito da un documento probatorio allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Documentazione da allegare alla domanda
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87 , in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n.34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 "Alto Friuli" Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (UD) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia, in carta semplice, non autenticata di un documento di identità, valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria. Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate altresì le attività di formazione e aggiornamento professionale qualificate con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale, anche come docente o relatore.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e pertanto non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità perso-

nali e fatti (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (Allegato 3), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale (Allegato 3).
Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (controlli d'ufficio).
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda, dopo la scadenza del bando di concorso ed è composta dal Presidente, da due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, anche esterni all'Azienda e dal segretario.

Convocazione dei candidati

La data e la sede della prova scritta e della prova pratica saranno comunicate con lettera raccomandata non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
L'elenco degli ammessi alla prova orale, la data e la sede di svolgimento della stessa verrà pubblicato all'albo pretorio dell'ASS n.3 Alto Friuli, nonché sul sito www.ass3.sanita.fvg.it e ciò varrà al fine della comunicazione dell'ammissione.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta la pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Formazione della graduatoria e conferimento dei posti

La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 9.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. È vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura di posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.
Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro, la stipulazione del contratto individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto Legislativo. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi - tel. 0432/989420 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure consultare il sito Internet www.ass3altofriuli.it

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Allegato 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

(da redigersi in carta semplice)

AL DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"
Piazzetta Portuzza, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

.....l..... sottoscritt.......

....……………………...
(cognome e nome)

C H I E D E

di essere ammess....... al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. …. posti di ..…..……………………………………………………………………………………...…….. a tempo pieno, bandito con Deliberazione n. .... del................................. .
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46 del D.P.R. n.445/2000) o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000), dichiara:
- di essere nat........ a ....il ....
- di possedere il seguente codice fiscale ....………………..
- di risiedere a.. via ....n. ....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana *(ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana..)*
- di essere iscritt.......nelle liste elettorali del Comune di..
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:..................)
- di godere dei diritti civili e politici in ………………………………………………………
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; in caso di mancato godimento indicare i motivi)
- di non avere riportato condanne penali *(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione etc. ……………………………………)*
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso*:*
- diploma di ………………………………….. conseguito in data………………..
presso…………………………………………………………………………………….
- di essere in possesso della patente di guida categoria B ☐ SI ☐ NO
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... *(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)*
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:

(indicare la pubblica amministrazione)	Indicare la tipologia del contratto (a tempo pieno/part-time con le ore svolte – tempo determinato/indeterminato, etc.	Dal / al (giorno/mese/anno di inizio e di fine)

- di avere partecipato alle seguenti attività di formazione e aggiornamento:

denominazione del corso	Sede di svolgimento	Data/durata oraria/ tipologia della partecipazione (uditore, relatore etc.), eventuale esame finale.

- di essere dispost...... ad assumere servizio presso qualsiasi Struttura/Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo .... *(allegare documentazione probatoria)*
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato ....
....
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale:
- inglese □
- francese □
- tedesco □
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana *(tale dichiarazione è riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea)*
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso;
- di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e condizioni fissate dal bando di concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

via …………………………………… n………….. città …………………………………...
cap……………………………… telefono …………………………………..

DICHIARA INOLTRE CHE:

i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000;
quanto riportato nell'allegato curriculum formativo e professionale, corrisponde a verità
Si allega:

- fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità …………………………..
- elenco dei documenti e dei titoli presentati
- curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Data ....

Firma ....

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt____

nat__ a ____ il __________

residente a ____________________________in via ________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________*, li* ________________ Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ _________________________________
nat__ a ____ il
residente a ____
in via ____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____
____
____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

09_13_3_CNC_AZ SS3 SORTEGGIO MEDICINA INTERNA_007

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” - Udine
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, 3° comma del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che in data 5 maggio 2009 alle ore 9.00 presso la Biblioteca della sede amministrativa dell’A.S.S. 3 Alto Friuli, sita in Piazzetta Portuzza 2 - Gemona del Friuli (UD), si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del BUR entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word

nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" **CAP/E 710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)** **CAP/E 710 "NUOVO ABB.TO BUR"**
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " **CAP/E 1710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)** **CAP/E 1710 "NUOVO ABB.TO BUR"**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR - INVIO PROT. N° *****
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
DANIELE BERTUZZI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste